

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° settembre 2018


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

<b>REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)</b>		
LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 18.		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 48.
<b>Legge di stabilità provinciale 2018.</b> (18R00196) Pag. 1		<b>Istituzione del Comune di Fiumicello Villa     Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.</b> (18R00073)..... Pag. 80
LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 19.		
<b>Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020.</b> (18R00197) ..... Pag. 19		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 dicembre 2017, n. 0296/Pres.
		<b>Regolamento recante modifiche al decreto del     Presidente della Regione 6 maggio 2015, n. 86     (Regolamento concernente la disciplina delle     modalità e dei criteri per la concessione e per     l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui     al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale     6 novembre 2006, n. 21 «Provvedimenti regionali     per la promozione, la valorizzazione del patrimonio     e della cultura cinematografica, per lo sviluppo     delle produzioni audiovisive e per la localizzazione     delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia     Giulia», ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della     legge regionale 21/2006).</b> (18R00127) Pag. 82
<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>		
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 45.		LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2018, n. 1.
<b>Legge di stabilità 2018.</b> (18R00065)..... Pag. 20		<b>Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.</b> (18R00103) ..... Pag. 83
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 46.		
<b>Bilancio di previsione 2018-2020.</b> (18R00066) Pag. 78		
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 47.		
<b>Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.</b> (18R00072) ..... Pag. 78		





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 18.

**Legge di stabilità provinciale 2018.**

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 29 dicembre 2017)*

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI, DI CONTENIMENTO DI  
SPESA E DI ENTI LOCALI

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

1. Nel comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: «Per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno d'imposta 2017».

Art. 2.

*Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla tassa automobilistica provinciale*

1. Dopo il comma 6-*sexies* dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

«6-*septies*. Sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2017, il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) non esonera dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale. Non si procede comunque al recupero della tassa automobilistica in relazione alle scadenze di pagamento precedenti alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2017.».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità di cui alla tabella C.

Art. 3.

*Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

1. Nel comma 13 dell'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: «e per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i due successivi».

2. Dopo il comma 14 dell'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 è inserito il seguente:

«14-*bis*. Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ai soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, è riconosciuta una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma e, in particolare, possono essere specificate le tipologie di finanziamento che danno diritto all'agevolazione. La detrazione prevista da questo comma è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).».


3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 4.

*Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive*

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale le aliquote dell'IRAP di cui all'art. 16, comma 1 e comma 1-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale



che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di attuazione stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 12, comma 2-*bis*, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.

3. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, determinata secondo quanto previsto dall'art. 102, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

4. Le agevolazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

5. Le agevolazioni previste dall'art. 12, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 si applicano solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017.

#### Art. 5.

##### *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)*

1. Dopo la lettera *b*) del comma 6-*bis* dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;

*b-ter*) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

*b-quater*) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;

*b-quinquies*) limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 2, lettera *f*), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;

*b-sexies*) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 2, lettera *f bis*), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento.»

2. Dopo il comma 6-*ter* dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

«6-*quater*. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 le disposizioni di cui al comma 6-*ter* si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione.»

3. Nel comma 1-*ter* dell'art. 18 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «e non ancora avviate» sono soppresse.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 6.

*Integrazione dell'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 concernente «Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)»*

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 è inserito il seguente:

«2-*ter*. Per le finalità di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Provincia può prevedere un'anticipazione sulla quota di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993). Con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa. Per far fronte a tali anticipazioni, la quota di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale n. 36 del 1993 può essere integrata fino ad un massimo del 4 per cento del fondo perequativo.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 7.

*Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento delle spese*

1. All'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nel comma 3 le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;





b) nel comma 4 le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;

c) nel comma 5 le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018».

2. All'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente:

«1) compatibilmente con gli obiettivi di risparmio fissati dalla Giunta provinciale ai sensi di quest'articolo e dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006, i comuni possono assumere prioritariamente personale di categoria C o D, di indirizzo amministrativo-organizzativo, economico-finanziario o tecnico, con contratto con finalità formative, attraverso una procedura unificata condotta dal Consorzio dei comuni trentini o dalla Provincia, nella misura del 50 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi presso i comuni della provincia nell'anno precedente con esclusione di quelli che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale. Nella misura del rimanente 50 per cento, e con gli eventuali risparmi non utilizzati per le assunzioni con la predetta procedura, i comuni possono assumere personale di ruolo con concorso, bando di mobilità o passaggio diretto; il Consiglio delle autonomie locali rileva le risorse disponibili per le nuove assunzioni entro il 31 gennaio 2018. Entro la medesima data, previa valutazione organizzativa sull'assetto e sui fabbisogni della dotazione di personale, gli enti comunicano al Consorzio dei comuni trentini il numero e la tipologia delle figure professionali da assumere secondo le predette modalità e stipulano le convenzioni per lo svolgimento della procedura concorsuale unica per assunzione con contratto formativo. I comuni che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale calcolano singolarmente e direttamente la quota di risparmio derivante dalle cessazioni dal servizio del proprio personale e la utilizzano autonomamente per effettuare le assunzioni. Le comunità possono assumere unità di personale non addetto ai servizi socio-assistenziali previa autorizzazione da parte della Provincia, che verifica la compatibilità dell'assunzione con le risorse assegnate e gli obiettivi di qualificazione della spesa assegnati all'ente sulla base dei criteri formulati con deliberazione della Giunta provinciale. È ammessa la conclusione delle procedure di assunzione autorizzate nel corso del 2017; le comunità possono autorizzare i comuni del rispettivo territorio a procedere ad assunzioni con utilizzo delle risorse assegnate dal Consiglio delle autonomie locali nel corso del 2017. I comuni che calcolano e utilizzano autonomamente la quota di risparmio possono procedere ad assunzioni utilizzando i risparmi già resi disponibili per l'anno 2017 e non ancora utilizzati;»;

b) il numero 2-bis) della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente:

«2-bis) gli enti che hanno sottoscritto le convenzioni per il servizio di custodia forestale previste dall'art. 106, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), possono procedere all'assunzione di ruolo di custodi forestali, prioritariamente attraverso mobilità

dagli enti del comparto provinciale, nel rispetto delle dotazioni fissate a seguito del processo di razionalizzazione delle zone di vigilanza attuato ai sensi dell'art. 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;»;

c) il numero 4) della lettera a) del comma 3 è abrogato;

d) alla fine del numero 6) della lettera a) del comma 3 sono inserite le parole: «. In attesa dell'espletamento delle procedure per la copertura del posto è ammessa l'assunzione di personale non di ruolo in sostituzione di personale cessato nel corso dell'anno 2017 o che cessi nel corso dell'anno 2018»;

e) nel numero 6-bis della lettera a) del comma 3 le parole: «alla data del 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di costituzione del nuovo comune».

#### Art. 8.

*Modificazione dell'art. 36-ter della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

1. La lettera r) del comma 1 dell'art. 36-ter della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è abrogata.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 9.

*Integrazioni della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005) e disposizioni in materia di interconnessione tra le reti*

1. Dopo il comma 5-ter dell'art. 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:


«5-quater. Per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e di controllo del territorio e dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana previste da questa legge e dalla normativa statale, la Provincia può finanziare la realizzazione da parte dei comuni di progetti di sicurezza urbana ritenuti rilevanti per la programmazione provinciale e volti al miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza nelle aree del territorio provinciale più interessate da fenomeni di degrado urbano, definite con deliberazione della Giunta provinciale.».

2. La Provincia può finanziare inoltre l'attivazione dell'interconnessione tra gli applicativi gestionali della polizia locale e gli applicativi gestionali della centrale unica di emergenza e delle altre competenti centrali operative.

3. All'inizio della rubrica del capo III della legge provinciale sulla polizia locale 2005 sono inserite le parole: «Sicurezza urbana e».

4. Dopo l'art. 9 della legge provinciale sulla polizia locale 2005, nel capo III, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Sicurezza urbana). — 1. La Provincia e gli enti locali concorrono, con interventi integrati anche con lo Stato, secondo quanto previsto dalla vigente nor-



mativa statale e nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni, alla sicurezza urbana quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire pure attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, attraverso progetti dedicati al contrasto della marginalità e dell'esclusione sociale, attraverso la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

2. Per il rafforzamento delle attività connesse alla prevenzione e al controllo del territorio e per dare massima efficacia alle disposizioni statali in materia di sicurezza urbana la Provincia prevede, tra l'altro:

a) per i comuni che nell'anno precedente hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite della spesa del personale cessato nell'anno precedente. È sempre ammessa, nel rispetto degli obiettivi del pareggio del bilancio, l'assunzione di personale per il rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'art. 10, comma 4, e di personale a tempo determinato;

b) il rafforzamento della formazione del personale di polizia locale, anche attraverso l'organizzazione di percorsi formativi integrati rivolti agli operatori della polizia locale e delle forze di polizia nazionali, con le modalità stabilite dalla disciplina statale vigente;

c) il finanziamento ai comuni per le politiche di sicurezza urbana integrata, in particolare dedicati alla coesione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5-*quater*.

3. Per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali dei comuni, i fabbisogni di beni relativi al vestiario, ai veicoli e alle dotazioni tecniche dei corpi e servizi di polizia locale sono acquistati in forma aggregata con le modalità previste dall'art. 36-*ter* 1, commi 4 e 5, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990).

4. La Provincia riconosce ai comuni il rimborso delle spese sostenute per la corresponsione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese di cui al presente comma.»

5. Dopo il comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

«6-*bis*. I comuni possono assumere le spese relative ai servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale.»

6. Dopo il comma 4 dell'art. 25 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Il comma 3 dell'art. 9-*bis* si applica a decorrere dalla data di attivazione delle convenzioni quadro relative alle categorie di beni previste dal medesimo comma.»

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 provvede la Cassa provinciale antincendi con proprio bilancio.

#### Art. 10.

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino)*

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 17-*terdecies* della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

«*f*) assicura la promozione culturale e scientifica della partecipazione anche mediante lo svolgimento di attività di formazione e informazione.»

2. Al comma 3 dell'art. 17-*quaterdecies* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e, in caso di risposta positiva, le modalità di svolgimento del processo partecipativo» sono soppresse;

b) dopo le parole: «fino alla conclusione del processo partecipativo.» sono inserite le seguenti:

«L'ammissione della proposta assicura l'assunzione da parte dell'autorità del ruolo di garante del processo partecipativo al fine di garantire che lo stesso si svolga nel rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità. L'autorità può inoltre riconoscere uno o più dei seguenti interventi:

a) sostegno finanziario della Provincia secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale;

b) supporto metodologico;


c) supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.»

3. Il comma 4 dell'art. 17-*quaterdecies* della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«4. I comuni singoli o associati che intendono attivare nel territorio di riferimento processi partecipativi di interesse esclusivamente locale possono avvalersi del supporto amministrativo dell'autorità o richiedere un sostegno finanziario per l'organizzazione e lo svolgimento dei processi medesimi. Il sostegno finanziario è concesso dalla Provincia previo parere favorevole dell'autorità e secondo i criteri e le modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale.»

4. Dopo l'art. 17-*quindecies* della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-*quindecies* (*Promozione della cultura della partecipazione*). — 1. Per promuovere la cultura della partecipazione diffusa nei territori, anche con riferimento a specifiche tematiche, l'autorità può finanziare l'attivazione e la realizzazione di processi partecipativi da svol-



gersi nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 17-*decies*. Per la selezione dei processi partecipativi l'autorità approva dei bandi riservati agli enti locali.

2. Il bando prevede criteri di preferenza o punteggi aggiuntivi per i progetti presentati congiuntamente da due o più soggetti, in collaborazione con istituti scolastici e università, idonei a garantire un approccio multiculturale e multidisciplinare alla tematica oggetto di processo partecipativo.

3. Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità di attuazione di questo articolo.».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 24-*ter* della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per promuovere la valorizzazione turistica delle zone montane individuate ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare ai comuni, con risorse a valere sul fondo di cui al comma 3-*bis* dell'art. 16 della legge provinciale n. 36 del 1993, interventi di progettazione volti alla valorizzazione e allo sviluppo turistico. In quanto compatibili si applicano i criteri previsti dal medesimo articolo.».

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B.

## Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

#### Art. 11.

*Limiti di spesa per il personale provinciale e connessa abrogazione dell'art. 5 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21*

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, tenuto conto degli oneri già autorizzati per la contrattazione per il triennio 2016 - 2018 relativa ai corrispondenti comparti, è autorizzata:

- a) per l'anno 2018 in 216.386.101 euro;
- b) per l'anno 2019 in 216.386.101 euro;
- c) per l'anno 2020 in 216.386.101 euro.

2. Ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 per tutto il personale appartenente al comparto scuola, tenuto conto degli oneri già autorizzati per la contrattazione per il triennio 2016 - 2018 relativa al medesimo comparto, è autorizzata:

- a) per l'anno 2018 in 506.162.950 euro;
- b) per l'anno 2019 in 505.362.950 euro;
- c) per l'anno 2020 in 505.362.950 euro.

3. La spesa prevista dal comma 1 include quella relativa agli oneri sostenuti dalla Provincia per il proprio personale messo a disposizione ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)».

4. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate fino al 2017 nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento).

5. La spesa prevista dal comma 2, riferita agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, è aumentata di 4.800.000 euro per gli oneri per la contrattazione del triennio 2016 - 2018 relativa al personale appartenente al comparto scuola, in aggiunta a quanto già stabilito dall'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015.

6. La spesa prevista dal comma 1 è aumentata della quota del fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, per il personale provinciale del comparto autonomie locali, definita dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 16 di questa legge.

7. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del proprio personale ai fondi sanitari integrativi.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'art. 5 (Limiti di spesa per il personale provinciale e connessa modificazione dell'art. 1 della legge provinciale n. 16 del 2013) della legge provinciale n. 21 del 2015 è abrogato.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


#### Art. 12.

*Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri per la contrattazione*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 è abrogato.

2. Il comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 è sostituito dal seguente:

«8. L'importo massimo delle risorse a disposizione per il riconoscimento dei miglioramenti economici previsti dalla contrattazione nazionale del personale in regime di convenzione con il servizio sanitario provinciale e per la conclusione degli accordi integrativi provinciali è stabilito, per gli anni dal 2018 al 2022, nella somma massima di 3.000.000 euro annui, comprensivi degli oneri riflessi. La ripartizione delle risorse tra contrattazione nazionale e provinciale, nonché tra le diverse categorie di personale in regime di convenzione, è effettuata dalla Giunta provinciale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il fondo sanitario provinciale.





L'importo di cui al precedente periodo è aumentato per gli anni dal 2018 al 2022 della somma di 500.000,00 euro annui destinata al riconoscimento di incentivi a favore dei medici di medicina generale volti ad introdurre forme di flessibilizzazione delle relative prestazioni idonee a garantire un migliore servizio verso l'utenza.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B e con le risorse già previste nel bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

#### Art. 13.

*Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, in materia di spesa per il personale provinciale*

1. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2016 dopo le parole: «in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), alle condizioni previste e disciplinate dal primo e secondo periodo di quest'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, alle condizioni previste e disciplinate dal primo e secondo periodo del comma 972 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.»

#### Art. 14.

*Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo alle assunzioni di personale*

1. Al comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020»;

b) le parole: «un decimo del costo complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto del costo complessivo».

#### Art. 15.

*Modificazioni dell'art. 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «, per far fronte ad altre esigenze e necessità funzionali individuate dalla Giunta»;

b) le parole: «pari allo 0,5 per cento del limite di spesa di cui all'art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 2015, come modificato dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'1,7 per cento del limite di spesa definito ai sensi dell'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997».

#### Art. 16.

##### *Fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale*

1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 la Provincia può costituire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale previsto dall'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997, al fine di valorizzare le professionalità interne, un fondo destinato alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, per il personale provinciale e degli enti strumentali del comparto autonomie locali, e alle progressioni economiche per il personale degli altri enti rientrante nel medesimo comparto. Le progressioni sono effettuate secondo le disposizioni del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali dell'area non dirigenziale.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'utilizzo del fondo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 17.

##### *Interventi per la riduzione dell'età media del personale provinciale e per l'assunzione di giovani*

1. La Provincia, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, promuove l'adozione di misure volte ad incentivare l'esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimette dal servizio anticipatamente rispetto al termine per il conseguimento del diritto alla pensione, al fine di favorire il ricambio generazionale del proprio organico, di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona. L'incentivo è disposto in misura percentuale della retribuzione lorda annua che sarebbe spettata dalla data di cessazione alla data di maturazione del primo requisito di pensione.


2. Per la definizione delle misure previste dal comma 1 e per la valutazione dei connessi impatti organizzativi e finanziari, anche in raccordo al fabbisogno di personale, sono promosse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge rilevazioni volte a verificare la potenziale adesione dei dipendenti interessati.

3. Le condizioni, le modalità e i criteri di attuazione di quest'articolo, compresi i requisiti anagrafici o contributivi per beneficiare dell'incentivo all'esodo, sono stabiliti con specifiche disposizioni legislative o con la legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020, a seguito delle valutazioni previste dal comma 2.

#### Art. 18.

##### *Disposizioni particolari in materia di personale*

1. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, la Provincia promuove, per il triennio 2018 - 2020, interventi diretti a sta-





billizzare personale non dirigenziale a tempo determinato del proprio organico e di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

2. Per la definizione delle misure previste dal comma 1 la Provincia promuove al suo interno e con gli enti interessati una valutazione dei fabbisogni, un'analisi delle situazioni di precariato e il conseguente impatto organizzativo e finanziario delle misure.

3. Le condizioni, le modalità e i criteri di attuazione di quest'articolo, compresi i requisiti di anzianità e di reclutamento richiesti al personale e le procedure da applicare, sono stabiliti con specifiche disposizioni legislative o con la legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020.

4. Al fine di garantire la continuità dei servizi, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative previste dal comma 3, i predetti enti possono prorogare, anche in deroga a quanto previsto dal capo I-bis della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, i contratti di lavoro flessibile in essere alla data di entrata in vigore di questa legge, nel rispetto, per i contratti a tempo determinato, del capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

5. Al personale provinciale dei comparti scuola e ricerca si applicano specifiche disposizioni.

#### Art. 19.

*Inserimento dell'art. 5-bis nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

«Art 5-bis (Incentivi per funzioni tecniche). — 1. Sono riconosciute retribuzioni incentivanti, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, ai responsabili del procedimento, della predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell'esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono della centrale di committenza prevista dall'art. 39-bis, comma 1-bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 possono riconoscere ai dipendenti della centrale le retribuzioni incentivanti per le funzioni svolte in luogo dei propri dipendenti.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 20.

*Integrazioni dell'art. 13 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)*

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 13 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 è inserito il seguente:

«1-ter. I comuni che esprimono i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione dell'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut e dell'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn assicurano la presenza delle minoranze consiliari ove il numero dei componenti loro assegnati lo consenta.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 è inserito il seguente:

«2-bis. In ragione delle specificità degli incarichi di componente dei comitati scientifici previsti dagli statuti, tali incarichi possono essere assegnati anche a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza in deroga a quanto previsto dall'art. 53-bis, comma 1, della legge sul personale della Provincia 1997 e nei limiti dell'importo di 3.000 euro annui.»

3. L'art. 13 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008, come modificato dal comma 1, si applica alla nomina dei consigli di amministrazione successiva all'entrata in vigore di questa legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 provvedono gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza, con i propri bilanci.

#### Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, DI RICERCA E DI SPORT


#### Art. 21.

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), per la valorizzazione del merito del personale docente e per il potenziamento del sistema duale scuola-lavoro*

1. Nel comma 1 dell'art. 87-bis della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.

2. Dopo la lettera b) del comma 2-bis dell'art. 112 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti:

«b-bis) per finanziare progetti diretti a promuovere l'integrazione tra le politiche del lavoro e il sistema educativo provinciale, che prevedono anche il riconoscimento di incentivi economici ai docenti, mediante l'incremento della formazione in apprendistato;



b-ter) per finanziare progetti riconducibili alla tipologia della scuola della seconda occasione finalizzati ad accompagnare gli studenti fragili nel loro percorso scolastico attraverso azioni personalizzate, supportando gli insegnanti coinvolti con un'adeguata formazione.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 7-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

«2-bis. La Provincia riconosce agevolazioni alle imprese che ospitano studenti nell'ambito dei percorsi di formazione in apprendistato. Le agevolazioni sono concesse in compensazione secondo quanto previsto dall'art. 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entro un limite massimo annuale di 2.000 euro a studente con le modalità, i criteri e le condizioni stabilite dalla Giunta provinciale. Gli incentivi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

#### Art. 22.

##### *Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento*

1. Nel corso dell'anno 2018, in base alla programmazione delle assunzioni, è indetto un concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia di Trento. Il concorso è riservato ai docenti delle scuole secondarie, in possesso di abilitazione, che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di entrata in vigore di questa legge, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e che sono iscritti nelle graduatorie d'istituto della Provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017 - 2020. Per il computo dei tre anni di servizio d'insegnamento è considerato anche quello prestato nelle istituzioni formative paritarie del sistema educativo provinciale a partire dall'anno formativo 2014 - 2015. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente.

2. Se il concorso è indetto per posti di sostegno, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, è necessario il possesso del prescritto titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2018 - 2019 il contingente dei posti annualmente disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente nelle scuole secondarie è così assegnato:

a) il 50 per cento dei posti ai docenti delle graduatorie dei concorsi, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla scuola 2006;

b) il 25 per cento dei posti ai docenti delle graduatorie per titoli ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulla scuola 2006;

c) il 25 per cento dei posti ai docenti delle graduatorie per titoli previste dal comma 1.

4. Nell'anno 2018 è indetto anche un concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica. Possono partecipare i docenti che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 96, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 2006 e che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di entrata in vigore di questa legge, almeno tre anni di servizio d'insegnamento della religione cattolica con il possesso dei titoli previsti e dell'idoneità dell'ordinario diocesano.

Il fabbisogno di posti, l'ordine e il grado di scuola, gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso sono individuati d'intesa tra la Provincia e l'ordinario diocesano di Trento.


5. Le procedure concorsuali previste da quest'articolo sono indette esclusivamente nell'anno 2018. Le graduatorie formate in esito ad esse sono utilizzate a decorrere dall'anno scolastico 2018 - 2019, fino al loro esaurimento.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 23.

##### *Misure per la stabilizzazione del personale docente delle istituzioni formative provinciali*

1. Nell'anno 2018 è indetto un concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per il personale docente delle istituzioni formative provinciali per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento di discipline di tipo culturale o di tipo tecnico-pratiche e, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 4, di questa legge, per l'insegnamento della religione cattolica. Il concorso è riservato ai docenti che, in possesso dei prescritti titoli di accesso, hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di entrata in vigore di questa legge, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e che sono iscritti nelle graduatorie per l'accesso al lavoro a tempo determinato del personale docente delle istituzioni formative provinciali valide per il biennio formativo 2017 - 2019. Per il computo dei tre anni di servizio d'insegnamento è considerato anche quello prestato nelle istituzioni formative paritarie del sistema educativo provinciale.



a partire dall'anno formativo 2014 - 2015. Nel bando sono definiti i fabbisogni e gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso, differenziando il punteggio tra i titoli di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche e formative pubbliche e, rispettivamente, presso quelle paritarie e prevedendo in ogni caso l'attribuzione di uno specifico punteggio di almeno 5 punti ogni tre anni per il servizio di insegnamento effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle istituzioni formative provinciali. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente. Le graduatorie si formano limitatamente al numero di posti messi a bando.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 24.

##### *Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia*

1. Nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla normativa provinciale vigente, gli enti locali, al fine di ridurre il ricorso a contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018 - 2020, assumere a tempo indeterminato personale addetto ai servizi di nido d'infanzia e di scuola dell'infanzia in possesso dei seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratto a tempo determinato presso l'ente locale della Provincia che procede all'assunzione;

b) abbia maturato alla data di entrata in vigore di questa legge, alle dipendenze dell'ente locale della Provincia che procede all'assunzione, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione.

2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e già risultato idoneo in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale è assunto a tempo indeterminato a seguito di avvisi banditi dall'ente locale per la copertura dei fabbisogni. Solo per il personale di categoria A l'idoneità può risultare dall'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato. Per l'applicazione di questo comma si dà precedenza al personale con maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari categoria e livello presso l'ente che procede all'assunzione.

3. Al personale non educativo addetto ai servizi dei nidi d'infanzia si applica, per il triennio 2018 - 2020, anche il secondo periodo del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14.

4. Gli enti locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 2 e 3, fino alla loro conclusione.

#### Art. 25.

##### *Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)*

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005 dopo le parole: «personalità giuridica,» sono inserite le seguenti: «l'azienda provinciale per i servizi sanitari».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Con il fondo previsto al comma 2 possono essere accordati premi a persone fisiche e persone giuridiche diverse dalle imprese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti derivanti da attività di ricerca. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione di questo comma.».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

4. Per i fini del comma 2 con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2018 sull'unità di voto 14.03 (Ricerca e innovazione).

#### Art. 26.

##### *Modificazione dell'art. 33 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

1. Nel comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale sullo sport 2016 le parole: «al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 75 per cento».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, DI EDILIZIA ABITATIVA, DI FAMIGLIA, DI PARI OPPORTUNITÀ E DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

#### Art. 27.


##### *Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

1. All'art. 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «dagli articoli 37 e 38» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 36-bis, 37 e 38 e dall'art. 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti previsti dal comma 3, ciascuno secondo le proprie specificità, nella programmazione e nella progettazione degli interventi individuati nel capo V, rispettando i principi della legge





provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), nonché nella gestione e nella valutazione di questi interventi.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per la realizzazione dei fini previsti dal comma 1, la Provincia svolge attività formative e informative rivolte ai soggetti che partecipano alla costruzione dei distretti dell'economia solidale, secondo gli indirizzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b*), numero 4).».

3. Nel comma 4-*bis* dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 dopo le parole: «da rappresentanti delle aziende pubbliche di servizi alla persona presenti sul territorio e del terzo settore interessato» sono inserite le seguenti: «, compresi i rappresentanti dei locali circoli anziani e pensionati,».

4. L'art. 14 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Istruttorie pubbliche e coprogettazione*). —

1. Gli enti locali e la Provincia indicano istruttorie pubbliche quando riconoscono l'utilità di coprogettare. La coprogettazione è volta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o d'intervento finalizzati a rispondere in modo adeguato a bisogni sociali definiti in sede di programmazione.

2. Gli enti locali e la Provincia stabiliscono le modalità d'indizione e di funzionamento delle istruttorie pubbliche, gli obiettivi generali e specifici del servizio o dell'intervento, la loro durata, le loro caratteristiche essenziali, i criteri e le modalità d'individuazione dei soggetti che concorrono alla progettazione.

3. In ogni caso gli enti locali indicano l'istruttoria sentiti i tavoli territoriali previsti dall'art. 13 e assicurano la possibilità di partecipare ai soggetti indicati nell'art. 3.

4. L'individuazione dei soggetti con i quali attivare la coprogettazione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

5. L'istruttoria pubblica, se ha esito positivo, si conclude con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, che può avere ad oggetto la definizione del progetto di servizio o d'intervento ed eventualmente la sua realizzazione. L'accordo di collaborazione può prevedere anche la concessione di un contributo, ai soggetti del terzo settore partecipanti all'accordo, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 38 e dell'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992. In alternativa la realizzazione del progetto può essere affidata ai sensi dell'art. 22, comma 3.».

5. Nel comma 5 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «non può superare il 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare il 20 per cento».

6. La lettera *e*) del comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogata.

7. Dopo l'art. 36 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, nel capo VI, è inserito il seguente:

«Art. 36-*bis* (*Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili*). — 1. Gli enti locali e la Pro-

vincia possono concedere ai soggetti previsti dall'art. 3, comma 3, lettera *d*), contributi sulle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale.

2. I contributi possono riguardare, tra l'altro:

*a*) le spese per il personale;  
*b*) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature;

*c*) le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature;

*d*) i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività.

3. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono, per quanto di competenza, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, anche attraverso bandi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.».

8. L'art. 37 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Sostegno di attività private di promozione sociale*). — 1. Ai soggetti previsti dall'art. 3, comma 3, lettera *d*), che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati, non finanziabili ai sensi di altre leggi provinciali o statali, la Provincia e gli enti locali possono concedere, con i criteri e le modalità di erogazione individuati dagli enti competenti, contributi sulle spese di funzionamento fino alla copertura della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.».

9. All'art. 54 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nella lettera *a*) del comma 1, dopo le parole: «la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del sesto comma dell'art. 7»;

*b*) nella lettera *b*) del comma 1, dopo le parole: «la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, ad esclusione» sono inserite le seguenti: «del comma 5-*bis* dell'art. 38 e»;


*c*) la lettera *m*) del comma 1 è abrogata.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 7 e 8 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 28.

*Modificazione dell'art. 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20*

1. Nel comma 3 dell'art. 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: «, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «In alternativa al requisito della residenza quali-



ficata può essere richiesto il requisito della residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato nell'anno antecedente alla data di presentazione della domanda. Resta fermo il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 29.

*Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»*

1. Il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

«6. Acquisito il parere favorevole dell'ente locale nel cui territorio è collocato l'immobile, l'ITEA S.p.a. può mettere a disposizione, con i criteri e le condizioni stabiliti dal regolamento di esecuzione, alloggi o immobili anche non destinati a uso abitativo a favore di:

a) enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale; per questi soggetti, se hanno carattere non commerciale a fini fiscali, la messa a disposizione di immobili non destinati a uso abitativo per lo svolgimento di attività di carattere sociale può essere concessa anche a titolo gratuito;

b) forze dell'ordine.».

2. Nel comma 5-bis dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 dopo le parole: «di quanto previsto alla lettera b) del predetto comma.» sono inserite le seguenti: «In caso di fuoriuscita del locatario dal nucleo familiare il provvedimento di autorizzazione alla locazione è revocato, se non sussistono i requisiti e le condizioni per il subentro previsti dal regolamento di esecuzione.».

3. All'art. 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 2.1 le parole: «, se determina un indicatore ICEF inferiore o pari allo 0,13» sono soppresse;

b) nella lettera a) del comma 2-ter le parole: «incrementato del 30 per cento» sono soppresse.

4. All'art. 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera d) del comma 3 sono inserite le parole: «anche a seguito dell'inserimento di uno o più componenti nel nucleo familiare»;

b) l'alinea della lettera d-bis) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«d-bis) se si verificano le seguenti ipotesi:»;

c) dopo il numero 3) della lettera d-bis) del comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis) mancato rilascio dell'alloggio oggetto del precedente contratto in caso di cambio alloggio su domanda del nucleo familiare; la revoca è disposta in caso di mancato rispetto del termine, comunque non superiore a tre mesi, individuato nel provvedimento di diffida al rilascio dell'alloggio;».

5. Il comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento di esecuzione prevede che per l'accesso ai benefici previsti da questa legge e per il calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica non si tiene comunque conto del reddito e della condizione economico-patrimoniale delle persone che sono ospiti dei beneficiari o degli assegnatari degli alloggi anche in via continuativa e stabile e ivi residenti, quando l'ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo o è prevista nell'ambito di progetti di coabitazione supportati dal servizio di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dai servizi sociali territoriali. Agli stessi fini, nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo si tiene conto della condizione economico-patrimoniale del coniuge non facente parte del nucleo, se esso non è legalmente separato o non è residente presso strutture sanitarie o socio-assistenziali.».

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede ITEA S.p.a. con il proprio bilancio.

#### Art. 30.

*Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)*

1. Alla fine del primo periodo del comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 sono inserite le seguenti parole: «; ai/alle componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), spettano i rimborsi delle spese previste dalla predetta normativa provinciale».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.

#### Art. 31.

##### *Misure a presidio del servizio postale*

1. In relazione alle peculiarità montane e geografiche del territorio provinciale, all'esigenza di garantire uniformi livelli qualitativi di servizio a tutta la popolazione, anche con riguardo alla tradizionale propensione della cittadinanza all'acquisizione di prodotti editoriali in abbonamento, la Provincia promuove, in via sperimentale, appropriate misure volte a rafforzare il servizio postale universale di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale.

2. Per le finalità del comma 1 e tenuto conto della modulazione in atto delle modalità di recapito, la Provincia è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Poste italiane S.p.a. diretta all'erogazione di servizi postali integrativi rispetto a quello universale, con particolare riguardo alla consegna dei prodotti editoriali e agli invii di corrispondenza e di pacchi su tutto il territorio provinciale, assicurando idonee frequenze e misure organizzative in grado di soddisfare le specifiche esigenze territoriali. I contenuti della convenzione sono determinati in osservanza della disciplina dell'Unione europea concernente i servizi di interesse economico generale.



3. Per i fini di questo articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per l'anno 2018 sull'unità di voto 14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità).

#### Art. 32.

*Integrazioni dell'art. 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)*

1. Nel comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 dopo le parole: «a soggetti aderenti» sono inserite le seguenti: «o che si impegnano ad aderire».

2. Nel comma 4-bis dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 dopo le parole: «con soggetti aderenti» sono inserite le seguenti: «o che si impegnano ad aderire».

3. Dopo il comma 4-bis dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 è inserito il seguente:

«4-ter. Per le finalità del comma 1 la Provincia può concedere un contributo a favore dei titolari di un mutuo stipulato ai sensi dei commi 3 e 4-bis, purché una quota sia finalizzata al versamento sulla posizione attivata o da attivarsi presso i fondi pensione anche in favore dei familiari minori a carico. Il versamento può essere effettuato direttamente dalla Provincia, previa delega del soggetto beneficiario. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti la misura del contributo, la tipologia di intervento oggetto di contributo, il termine per l'adesione ai fondi pensione, l'entità della quota e le condizioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma. La deliberazione può prevedere i casi in cui il contributo può essere concesso a coloro che non hanno stipulato i mutui ai sensi di questo articolo.»

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 33.

*Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: «La realizzazione del sistema integrato, con riferimento ai giovani, può essere supportata tecnicamente mediante la messa a disposizione di operatori da parte della Provincia.»

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogata.

3. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogato.

4. Dopo l'art. 6 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita sportiva). — 1. La Provincia promuove la stipulazione degli accordi di programma previsti dall'art. 34 per realizzare un distretto famiglia per lo sport, volto in particolare a consentire alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose di avvicinarsi allo sport e d'intraprendere percorsi sportivi a favore dei figli.»

5. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 dopo le parole: «dell'indebitamento individuale e familiare.» sono inserite le seguenti: «I prestiti possono essere concessi anche a genitori separati o divorziati.»

6. Alla fine del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: «La struttura provinciale competente in materia di politiche sociali gestisce gli interventi previsti da quest'articolo direttamente o per il tramite dei soggetti previsti dal comma 2.»

7. Alla fine del comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le seguenti parole: «La mancata vaccinazione non comporta l'esclusione dalla fruizione dei buoni di servizio a cofinanziamento del fondo sociale europeo previsti da questo articolo e dall'art. 10.»

8. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«2.1. Ai fini dell'iscrizione nel registro previsto dal comma 2, gli operatori devono essere in possesso della certificazione di competenze rilasciata nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione di competenze, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale.»

9. Dopo il comma 3-bis dell'art. 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«3-ter. La Provincia persegue le finalità individuate da quest'articolo anche avvalendosi delle attività e delle iniziative formative della società prevista dall'art. 35 della legge provinciale n. 3 del 2006.»

10. Dopo il comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«3-bis. La Giunta provinciale individua, nell'ambito della valutazione di impatto familiare, i settori nei quali attivare l'analisi di impatto sulle relazioni familiari. In relazione agli elementi di valutazione acquisiti, l'Agenzia propone alla Giunta provinciale azioni di coordinamento delle politiche provinciali ai sensi dell'art. 25, al fine di favorire le relazioni familiari, interfamiliari e sociali.»

11. L'art. 35 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogato.


12. All'art. 36 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La disciplina contenuta nell'art. 16, comma 2.1, si applica decorsi sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo comma. Gli operatori che alla data di applicazione della disciplina del comma 2.1 sono iscritti al registro previsto dall'art. 16, comma 2, devono acquisire le validazioni e certificazioni delle competenze richieste entro sei mesi dalla stessa data, a pena di cancellazione dal registro.»

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 4 e 8 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.





### Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO,  
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO

#### Art. 34.

*Inserimento dell'art. 8-ter nella legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), e integrazione dell'art. 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

1. Dopo l'art. 8-bis della legge provinciale n. 35 del 1988 è inserito il seguente:

«Art. 8-ter (Sostegno alla progettazione di progetti di riconversione dell'economia turistica). — 1. La Provincia può finanziare la predisposizione di progetti volti a creare le condizioni per dismettere o riconvertire, in tutto o in parte, impianti di risalita in zone del territorio provinciale nelle quali, anche in relazione alla necessità di affrontare i fenomeni derivanti dal cambiamento climatico, s'intende costituire una differente offerta turistica.

2. Le ipotesi progettuali sono selezionate a seguito di un bando pubblico che disciplina, sulla base delle condizioni, dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, anche le modalità di finanziamento delle ipotesi selezionate. Costituisce condizione per il finanziamento, secondo quanto specificato con deliberazione, che l'ipotesi progettuale sia predisposta d'iniziativa dei soggetti concessionari degli impianti con il coinvolgimento degli enti locali interessati e dei soggetti rappresentativi degli interessi del territorio.

3. Il progetto elaborato con il finanziamento è sottoposto alla popolazione interessata nell'ambito dei processi partecipativi disciplinati dal capo V-ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino). Nel caso di progetti che interessino più comunità i processi partecipativi sono svolti da una sola comunità con il supporto delle altre interessate.

4. A seguito dei processi partecipativi previsti dal comma 3 e dei relativi risultati la Giunta provinciale può promuovere l'attuazione dei progetti nell'ambito degli strumenti di programmazione e d'incentivazione previsti dalla normativa provinciale. Se il progetto ha caratteristiche tali da costituire un complesso integrato di iniziative e interventi privati e pubblici, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo locale dell'area interessata, la Giunta provinciale può stabilire misure premiali consistenti in priorità o maggiorazioni di contributi delle leggi di settore, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.»

2. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 dopo le parole: «gli impianti tecnologici a carattere ambientale» sono inserite le seguenti: «, le infrastrutture dello sport all'aria aperta o ricreative che possono garantire la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica locale, nell'ottica di destagionalizzare l'offerta, alla luce dei processi di cambiamento climatico in corso e della differente domanda turistica internazionale».

3. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale aggiorna gli indirizzi previsti dal comma 2 dell'art. 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8-ter, comma 1, della legge provinciale n. 35 del 1988 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'art. 8-ter, comma 4, della legge provinciale n. 35 del 1988 e dal comma 2 del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B; per l'art. 8-ter, comma 4, della legge provinciale n. 35 del 1988 provvede, inoltre, l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

#### Art. 35.

*Integrazione dell'art. 30-ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 30-ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere ai gestori contributi per assicurare l'apertura stagionale dei rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica caratterizzati da condizioni di particolare isolamento e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore, con linee funiviarie o con teleferiche per il trasporto di persone o materiali. I contributi sono concessi, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), nel limite massimo di 10.000 euro all'anno per rifugio. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 30-bis stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 36.

*Inserimento dell'art. 57-bis nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella Provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)».*

1. Dopo l'art. 57 della legge provinciale n. 20 del 1993 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Contributo per l'acquisto di immobili). — 1. Al fine di favorire il perseguimento dei compiti attribuiti ai colleghi professionali istituiti da questa legge, ivi compresa l'attività di formazione affidata ai sensi della medesima, la Provincia può concedere al Collegio provinciale delle guide alpine e al Collegio provinciale dei maestri di sci un contributo straordinario in conto capitale, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto dell'immobile costituente



la sede comune dei collegi medesimi. Il contributo straordinario è concesso, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato o nei limiti degli aiuti di stato d'importanza minore (de minimis).».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 37.

*Modificazione dell'art. 45-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 45-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

«5-bis. Alle strutture che ottengono il riconoscimento della denominazione aggiuntiva la Provincia può riconoscere delle premialità nell'attribuzione delle agevolazioni previste dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e dalle leggi provinciali di settore.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 38.

*Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

1. Dopo l'art. 7-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

«Art. 7-ter (Aiuti per il reinvestimento degli utili). —

1. Per favorire comportamenti aziendali virtuosi per lo sviluppo del capitale umano, sociale e fisso, la Provincia sostiene progetti di reinvestimento degli utili. A tal fine possono essere concessi contributi a fronte di spese per:

a) la formazione dei dipendenti, l'applicazione dei contratti integrativi aziendali o territoriali di produttività e l'assunzione di soggetti deboli o svantaggiati;

b) gli investimenti per welfare aziendale, per progetti di flessibilità e di conciliazione famiglia - lavoro e di servizi di prossimità, per l'ottenimento della certificazione family audit e gli investimenti destinati all'economia della condivisione;

c) gli investimenti e i servizi innovativi, l'industrializzazione di progetti di ricerca, di prototipi o di brevetti e le missioni all'estero.

2. I contributi sono concessi in compensazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Con la deliberazione prevista dall'art. 35 la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi con riguardo in particolare ai limiti e alle misure d'intervento, che non devono comunque superare il 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). In ogni caso è fatto salvo il divieto di cumulo con altre agevolazioni anche previste da questa legge, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 8.».

2. All'art. 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7 le parole: «il rispetto delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «la quantificazione del contributo in relazione alla spesa ammessa e alla misura di agevolazione indicata nell'elenco»;

b) nel comma 9 le parole: «La Provincia autonoma di Trento può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai contributi concessi ai sensi del comma 7 la Provincia dispone controlli a campione per verificare il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo, la corretta determinazione delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite, la conseguente quantificazione del contributo; la Provincia, inoltre, può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario».

3. All'art. 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il benessere previsto dal comma 3 non è necessario nei trasferimenti di aree da o a favore di Trentino sviluppo S.p.a.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Quando le attività previste dall'art. 25, comma 1, sono svolte da soggetti diversi dalla Provincia il provvedimento di cancellazione del vincolo previsto dal comma 1-bis e il benessere previsto dal presente articolo sono adottati dai soggetti medesimi in luogo della Provincia.».


4. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 dopo le parole: «impianti a fune a servizio di attività turistiche» sono inserite le seguenti: «o funzionali a esigenze di mobilità alternativa».

5. Nella lettera e bis) del comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «provvedimento concessorio» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di concessione o diniego e per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli in coerenza con quanto previsto dai commi 7 e 9 dell'art. 15».

6. Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 34-quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «uno dei componenti nominato dalla Giunta provinciale nel Consiglio di amministrazione fa parte del comitato esecutivo, ove tale organo sia previsto dallo statuto;» sono soppresse.

7. L'art. 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dall'ente affidatario entro il 31 dicembre 2017, purché la Provincia non abbia già assunto il provvedimento previsto dall'art. 15, comma 7; se il provvedimento è già stato assunto si applica l'art. 15, comma 9, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

8. Il comma 7-bis dell'art. 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, inserito dal presente articolo, si applica anche alle aree soggette alla discipli-



na dell'art. 47 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione).

9. La lettera *e-bis* del comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificata dal presente articolo, si applica anche ai soggetti per i quali non è ancora intervenuto il provvedimento di concessione o di diniego.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

#### Art. 39.

*Cessazione dei fondi speciali di garanzia previsti dalla legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della Provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), e dall'art. 57 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1*

1. I fondi istituiti dall'art. 3 della legge provinciale n. 34 del 1974 e dall'art. 57 della legge provinciale n. 1 del 1995 cessano di operare dal 1° gennaio 2018; le relative somme sono introitate nel bilancio provinciale, al netto delle spese di gestione e delle spese legali sostenute nell'anno 2017 e delle escussioni delle garanzie già operate dagli istituti di credito convenzionati.

2. Con riguardo alle domande presentate entro il 31 dicembre 2017, gli enti di garanzia fidi, in via transitoria, continuano ad anticipare gli interventi d'integrazione salariale straordinaria, a gestire le azioni giudiziarie già intraprese e a introitare sui propri bilanci le somme erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o recuperate tramite azioni giudiziarie; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni e le modalità di gestione delle anticipazioni degli interventi d'integrazione salariale straordinaria, delle richieste alla Provincia di rimborso delle spese di gestione e delle spese legali, della restituzione al bilancio provinciale delle somme incassate.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 40.

*Incentivazione del rientro di trentini emigrati all'estero*

1. La Provincia, nell'ambito degli interventi previsti dalle leggi provinciali di settore in materia di ricerca e di incentivi alle imprese, può prevedere misure volte ad incentivare il rientro in Provincia di persone che sono emigrate all'estero dopo aver maturato un periodo di residenza nel territorio provinciale stabilito con deliberazione della Giunta provinciale e comunque non inferiore a dieci anni.

2. La medesima deliberazione disciplina ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo e può prevedere, in particolare, ulteriori condizioni o requisiti per l'accesso alle misure previste dal comma 1.

3. Per i fini di questo articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'anno 2018 sull'unità di voto 14.01 (Industria, PMI e Artigianato) e di euro 150.000,00 per l'anno 2018 sull'unità di voto 14.03 (Ricerca e innovazione).

#### Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO,  
AMBIENTE, ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA

#### Art. 41.

*Piano straordinario per il recupero dei centri storici e per la conservazione e sistemazione paesaggistica e integrazione dell'art. 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015)*

1. La Provincia approva per l'anno 2018 un piano straordinario con l'obiettivo di promuovere il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici valorizzandone le caratteristiche tradizionali e paesaggistiche. Il piano persegue, in particolare, la riqualificazione del patrimonio edilizio, mediante interventi volti a migliorare l'assetto dei centri storici sotto il profilo della configurazione morfologica formale e del decoro urbano, promuovendo il ricorso ai materiali della tradizione costruttiva trentina.

2. Il piano straordinario, approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, prevede la concessione di contributi alle persone fisiche e alle cooperative edilizie di abitazione che realizzano interventi su immobili situati nei centri storici e sulle relative pertinenze. Queste finalità sono perseguite, con riguardo agli enti locali, nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'ordinamento della finanza locale.

3. Al fine di facilitare la domiciliarità delle persone anziane e favorirne il miglioramento della qualità di vita mediante la prevenzione degli incidenti domestici e il superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative, il piano prevede che ai soggetti ultrasessantacinquenni che richiedono i contributi previsti dal comma 2 possano essere concessi ulteriori contributi nella misura prevista dal comma 5 per la realizzazione degli interventi necessari a rendere l'alloggio idoneo alle necessità abitative dei predetti soggetti. Gli interventi possono essere effettuati su alloggi destinati ad abitazione principale di cui la persona anziana è proprietaria o titolare di un diritto reale di godimento. La deliberazione prevista dal comma 2 può riservare una quota delle risorse disponibili per la concessione alle persone anziane dei contributi previsti da questo comma.

4. Il piano prevede che a coloro che richiedono i contributi previsti dal comma 2 possano essere concessi ulteriori contributi nella misura prevista dal comma 5 per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio individuati dalla deliberazione prevista dal comma 2. Gli interventi





possono essere effettuati su alloggi destinati ad abitazione principale di cui il richiedente è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento. La deliberazione prevista dal comma 2 può riservare una quota delle risorse disponibili per la concessione alle giovani coppie dei contributi previsti da questo comma.

5. I contributi previsti dal piano straordinario sono concessi nella misura del 20 per cento della spesa ammessa e sono cumulabili con le misure previste dall'art. 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata), commi 9 e 10, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1; inoltre sono cumulabili con le detrazioni d'imposta previste dalla normativa statale per gli interventi di recupero e riqualificazione energetica, se essa lo consente. Il contributo è elevato al 40 per cento della spesa ammessa se i soggetti interessati non utilizzano le predette misure provinciali e statali. Le agevolazioni disciplinate da quest'articolo sono applicabili, secondo quanto previsto dalla sua deliberazione attuativa, alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018.

6. Il contributo è concesso sulla base di una domanda cui è allegata anche una dichiarazione con cui il progettista, sotto la propria responsabilità, dichiara che gli interventi realizzati sono conformi a quelli oggetto di finanziamento ai sensi di quest'articolo. Successivamente le dichiarazioni sono oggetto di controllo a campione da parte della Provincia.

7. La deliberazione prevista dal comma 2 disciplina i criteri tipologici e architettonici degli interventi, le modalità di presentazione della domanda, le tipologie di spesa ammissibili a finanziamento - in coerenza con le finalità di quest'articolo -, i limiti di spesa ammissibile e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di quest'articolo. La deliberazione stabilisce inoltre i criteri, le condizioni e i requisiti per l'accesso al contributo, tra i quali è previsto il limite massimo dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF).

8. Le risorse finanziarie che residuano a seguito della concessione dei contributi previsti da questo articolo per le domande presentate entro la scadenza del termine previsto dal piano straordinario, sono utilizzate per i medesimi interventi realizzati anche al di fuori dei centri storici secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

9. Dopo la lettera c) del comma 7 dell'art. 72 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«c bis) per i soggetti privati che realizzano direttamente interventi che presentano le stesse caratteristiche di quelli realizzabili a carico del fondo da parte di soggetti pubblici, ai sensi del comma 2, lettera b), sotto forma di specifici incentivi, determinati anche in modo forfettario secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 4.».

10. Il piano straordinario e la deliberazione attuativa prevista dall'art. 72, comma 4, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 possono prevedere che

l'effettuazione dei controlli successivi sia demandata alle comunità o che l'istruttoria del contributo sia demandata a uno degli enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino). Per lo svolgimento delle attività volte all'adozione del provvedimento di concessione e all'erogazione dei contributi le comunità mettono a disposizione della Provincia, secondo i criteri previsti con deliberazione della Giunta provinciale e previo parere del Consiglio delle autonomie locali, personale già impiegato nel settore dell'edilizia agevolata dalle comunità o dal Comune di Trento in quanto comune capofila del territorio Valle dell'Adige. La deliberazione può prevedere anche la corresponsione del trattamento economico di missione.

11. Alla fine della lettera y) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sul governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti parole: «è inoltre considerato volume tecnico l'ascensore;».

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 42.

#### *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. Al comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 dopo le parole: «in altre forme di utilizzazione del suolo» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la trasformazione delle aree boschive in pascolo,».


2. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «la somma versata è introitata nel fondo forestale provinciale disciplinato dal titolo IX, capo II» sono sostituite dalle seguenti: «la somma versata è introitata nel bilancio provinciale».

3. Al comma 5 dell'art. 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato» sono inserite le seguenti: «e sostenere spese ai fini della prevenzione ordinaria sia in via diretta che tramite la fornitura ai soggetti richiedenti di materiali in comodato gratuito»;

b) dopo le parole: «stabilisce con propria deliberazione la misura dell'indennizzo» sono inserite le seguenti: «, le tipologie degli interventi di prevenzione».

4. Alla fine della lettera d) del comma 5 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le seguenti parole: «, in modo da assicurare il coinvolgimento delle realtà associative del territorio».



5. Nella rubrica del titolo IX della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «fondo forestale» sono soppresse.

6. Nel comma 2 dell'art. 84-*bis* della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «anche in deroga alle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 94,» sono soppresse.

7. All'art. 88 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «funzionario delegato e revisori dei conti» sono soppresse;

b) nel comma 3 le parole: «possono essere anticipate dalla Provincia. Tali importi sono recuperati dalla Provincia, in base alle evidenze contabili, mediante il rimborso da parte dei proprietari, utilizzando i fondi accantonati ai sensi dell'art. 93, o previo versamento anticipato alla tesoreria della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «sono anticipate alla Provincia dai medesimi enti»;

c) i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

8. Nel comma 3 dell'art. 90 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «Nel secondo caso si applica l'art. 94.» sono soppresse.

9. Dopo l'art. 91 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«Art. 91-*bis* (*Interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli enti*). — 1. Per consentire l'esecuzione di interventi di miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali, comprese la realizzazione e la manutenzione di opere e di infrastrutture forestali, gli enti individuati dall'art. 57, commi 2 e 3, versano sul bilancio provinciale una quota degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposte dai piani di gestione forestale aziendale e dai tagli straordinari definiti dall'art. 98. Il versamento è effettuato dall'ente proprietario in misura pari al 10 per cento del valore di vendita dei prodotti e pari al 20 per cento del valore per i tagli straordinari previsti dall'art. 98, comma 2, lettera b). I predetti enti possono disporre ulteriori versamenti a integrazione di quelli già effettuati per consentire la realizzazione degli interventi previsti da questo comma.

2. La Provincia, attraverso la struttura provinciale competente in materia di foreste, utilizza, su espressa richiesta dei proprietari e a favore degli stessi, le risorse versate da ciascun ente ai sensi del comma 1 e dell'art. 17, comma 1, esclusivamente per l'esecuzione degli interventi di miglioramento e compensativi; gli interventi sono inseriti negli strumenti di programmazione della struttura provinciale competente tenendo conto anche delle quote versate da ogni singolo ente.

3. Gli interventi di miglioramento possono essere realizzati anche direttamente dagli enti previsti dal comma 1. In tal caso gli interventi sono finanziati dalla Provincia sulla base della presentazione di perizie o progetti autorizzati, nel limite massimo della quota versata da ciascun ente oppure di una maggiore quota, con contestuale

sospensione dei futuri versamenti fino alla concorrenza dell'importo complessivo degli interventi realizzati.

4. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva i criteri per l'attuazione di quest'articolo, che prevedono, in particolare:

a) le modalità per il versamento delle quote degli introiti e quelle con le quali la struttura provinciale competente in materia di foreste ne tiene progressivamente conto al fine di quanto previsto dai commi 2 e 3;

b) le tipologie di interventi di miglioramento finanziabili ai sensi di quest'articolo, le spese ammissibili e le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento o di sospensione del versamento;

c) i termini e le modalità con le quali la struttura provinciale competente in materia di foreste informa, almeno annualmente, gli enti previsti dal comma 1 sugli interventi realizzati sui rispettivi territori e le quote versate.».

10. Al comma 4 dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il comitato scientifico dei parchi e la commissione forestale provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «e il comitato scientifico dei parchi»;

b) le parole: «52 e 95 di questa legge» sono sostituite dalle seguenti: «e 52».

11. Dal 1° gennaio 2018 sono abrogati:

a) il capo II del titolo IX della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;


b) gli articoli 93, 94 e 95 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;

c) il titolo III del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, concernente «Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, l'elenco provinciale delle imprese forestali, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)»;

d) gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.

12. Per l'anno 2017 la struttura provinciale competente in materia di foreste dispone il rendiconto annuale finanziario e la relazione degli interventi effettuati con le modalità previste dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, ancorché abrogati.

13. Dal 1° gennaio 2018 confluiscono nel bilancio provinciale le somme già depositate sul fondo forestale provinciale alla data di entrata in vigore di quest'articolo



lo, le quote di restituzione delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg e le somme erogate a valere sul fondo forestale provinciale recuperate dalla Provincia in quanto non utilizzate o non dovute.

14. Per gli interventi previsti dall'art. 17, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg a favore dei quali è stata disposta la restituzione degli accantonamenti nella misura del 70 per cento si provvede, a conclusione dell'intervento, al versamento della somma residua a titolo di finanziamento.

15. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può approvare con deliberazione ulteriori disposizioni transitorie per l'applicazione di quest'articolo.

16. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 9 e 14 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 43.

*Modificazioni dell'art. 71 (Canoni afferenti l'uso del demanio idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1*

1. Al comma 10-bis dell'art. 71 della legge provinciale n. 1 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Il canone relativo alle domande presentate per la definizione delle concessioni d'uso del demanio idrico in atto è dovuto con decorrenza dal 1° gennaio 1999 ovvero dalla data d'inizio dell'utilizzazione del demanio idrico se successiva alla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «Per la definizione delle concessioni d'uso del demanio idrico in atto è dovuta a titolo d'indennizzo una somma pari a cinque volte l'importo del canone per un'annualità stabilito ai sensi del comma 1, o, se inferiore, una somma pari al canone dovuto dall'inizio dell'utilizzazione»;

b) le parole: «al pagamento dei canoni previsti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento delle somme previste da quest'articolo»;

c) le parole: «In caso di diniego della concessione è comunque dovuta una somma pari all'importo dei canoni non corrisposti con la predetta decorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «L'indennizzo stabilito per l'utilizzo pregresso dev'essere pagato anche in caso di diniego della concessione».

2. L'indennizzo dovuto per la definizione della concessione d'uso del demanio idrico in atto è calcolato in base all'art. 71, comma 10-bis, della legge provinciale n. 1 del 1996, come modificato dal comma 1 di questo articolo, anche con riguardo alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di questo articolo se il relativo procedimento non si è ancora concluso in tale data.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

#### Art. 44.

*Modificazione dell'art. 16-decies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

1. Il comma 5 dell'art. 16-decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, è sostituito dal seguente:

«5. Gli usi dell'acqua riconosciuti, autorizzati e concessi o a qualunque titolo assentiti alla Provincia, anche indirettamente, e quelli destinati a scopi culturali, didattici o museali da enti pubblici strumentali della Provincia, anche quando tali enti non sono titolari dell'utenza, non sono soggetti a canone.».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

#### Art. 45.

*Integrazioni dell'art. 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

1. La lettera h) del comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è sostituita dalla seguente:

«h) la realizzazione di interventi di cogenerazione e di teleriscaldamento, ivi compresi gli impianti alimentati a cippato.».

2. Dopo il comma 10 dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

«10-bis. Gli interventi previsti dal comma 2, lettere f) e g), possono essere concessi anche agli enti locali, secondo specifici criteri, condizioni e modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

### Capo VII

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

#### Art. 46.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.





2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2018 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

4. I commi 4 e 5 dell'art. 44 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 13 (Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse) sono sostituiti dai seguenti:

«4. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 25-bis, comma 3, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'art. 21, con riferimento alle spese per la manutenzione ordinaria che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 915.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il 2019, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dall'art. 49 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20. Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

5. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 25-bis, comma 4, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'art. 21, con riferimento alle spese di personale che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 7.300.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il 2019, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dall'art. 49 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20. Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.»

Art. 47.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2017

ROSSI

(*Omissis*).

18R00196

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 19.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020.**

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 29 dicembre 2017*).

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in 6.264.209.128,02 euro e in termini di cassa in 6.331.000.000 euro;

b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in 5.932.784.338,03 euro;

c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in 5.626.374.537,11 euro.



## Art. 2.

*Stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in 6.264.209.128,02 euro e in termini di cassa in 6.331.000.000 euro;

b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in 5.932.784.338,03 euro;

c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in 5.626.374.537,11 euro.

## Art. 3.

*Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

## Art. 4.

*Fidejussioni*

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie di cui all'art. 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979) nell'esercizio finanziario 2018 per un importo massimo di 190 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie di cui all'art. 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto speciale, applica a decorrere dal 2016.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2017

*Il Presidente della Provincia:* Rossi

18R00197

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 45.

**Legge di stabilità 2018.**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 del 5 gennaio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.


*Disposizioni di carattere finanziario  
e in materia di entrate*

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi in complessivi 22.809.760.897,00 euro, suddivisi in ragione di 8.277.943.002,01 euro per l'anno 2018, di 7.407.337.491,14 euro per l'anno 2019 e di 7.124.480.403,85 euro per l'anno 2020, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1 di cui al comma 9.

2. Ai sensi di cui all'art. 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 18.765.777,36 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A2 di cui al comma 10.

3. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 114.408.596,14 euro, suddivisa in ragione di 66.408.596,14 euro per l'anno 2018 e di 48 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare negli anni 2018 e 2019 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi di 114.408.596,14 euro, suddivisi in ragione di 66.408.596,14 euro per l'anno 2018 e di 48 milioni



di euro per l'anno 2019; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al «Prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento» del bilancio 2018-2020 allegato al bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989 ;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2018-2020, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

9. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella A1.

10. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 e in relazione a quanto disposto dal comma 2, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, di cui all'allegata Tabella A2.

## Art. 2.

### Attività produttive

1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, la regione sostiene il progetto promozionale denominato «Frecce Tricolori Live», da attuarsi nel periodo 2018-2020, anche attraverso la progettazione e realizzazione di un programma di promozione turistica finalizzato alla valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, la cui attuazione è affidata a PromoTurismoFVG.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascun degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.


3. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 dell'art. 7 le parole: «o gestire IAT previa convenzione con PromoTurismoFVG» sono sostituite dalle seguenti: «o istituire IAT ai sensi dell'art. 8, comma 2»;

b) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Uffici di informazione e accoglienza turistica*). — 1. Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico, PromoTurismoFVG può istituire, a norma dell'art. 5-bis, comma 4, lettera e), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico.

2. Gli IAT possono anche essere istituiti dai comuni, dalle pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con la stessa PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli standard uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare.





3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla PromoTurismoFVG per il supporto al funzionamento degli IAT istituiti dai comuni o dagli altri soggetti che si accordano ai sensi del comma 2 con PromoTurismoFVG.».

4. Gli IAT gestiti in convenzione con PromoTurismoFVG all'entrata in vigore della presente legge continuano ad operare in conformità alle convenzioni medesime sino alla loro naturale scadenza.

5. Al fine di consolidare le ricadute turistiche sul territorio regionale derivanti dallo sviluppo della pratica sportiva del golf, la regione è autorizzata a sostenere il progetto denominato «Italy Golf & More» con il coinvolgimento di altre regioni italiane e della Federazione Golfistica e di Enit, da realizzarsi nel periodo 2018-2020, per il tramite di PromoTurismoFVG.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione italiana per il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE), con sede a Udine, un contributo per l'anno 2018 per la realizzazione di gemellaggi di enti locali della regione con analoghi enti locali degli Stati membri dell'Unione europea e di Stati in pre-adesione, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), per corsi di formazione e di specializzazione in materia europea rivolti ad amministratori e funzionari di enti locali della regione, nonché per le spese di personale necessarie per la gestione delle iniziative di cui al presente comma.

8. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 7, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

9. Per le finalità previste comma 7 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone a parziale sollievo delle attività propedeutiche alla partecipazione delle realtà regionali, nell'ambito della fiera internaziona-

le Hannover Messe 2018, allo spazio espositivo dedicato al settore della subfornitura della regione Friuli Venezia Giulia.

11. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 10 anche le spese già sostenute al momento della presentazione della domanda per le finalità di cui al medesimo comma 10.

13. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione del contributo e le modalità di erogazione.

14. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al di cui al comma 114.

15. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo le parole «la realizzazione» sono inserite le seguenti: «di eventi informativi e».

16. Per l'anno 2018 sono ammissibili le spese per la realizzazione di eventi informativi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 15, sostenute dal 1° gennaio 2018.

17. Alle finalità di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

18. Dopo il capo VII del titolo IV della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:

«Capo VII-bis (Contributi per sostenere l'ammodernamento tecnologico).


Art. 55-bis (Contributi per l'ammodernamento tecnologico) — 1. Per sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'ammodernamento tecnologico.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 55 per cento della spesa ammissibile.».

19. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 72-bis della legge regionale 12/2002 è inserita la seguente:

«c-bis) contributi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'art. 55-bis;».

20. Al comma 1 dell'art. 75 della legge regionale 12/2002 dopo la locuzione «55,» è inserita la seguente: «55-bis,».



21. Per le finalità di cui all' art. 75, comma 1, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

22. In conformità all' art. 64, comma 6, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa - Riforma delle politiche industriali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di sviluppo economico locale che svolgono l'istruttoria tecnica prevista dall'art. 18, comma 4, del decreto del Presidente della regione 1° aprile 2017, n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all' art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell' art. 6, comma 4 della legge regionale 3/2015 ), un compenso per ciascuna domanda assegnata relativa a insediamenti localizzati all'interno dei comuni dotati di zone D1 non rientranti negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi medesimi.

23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un finanziamento aggiuntivo, nei limiti di cui al comma 26, per la realizzazione dell'infrastruttura locale di cui all'art. 2, commi da 60 a 63, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).

25. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Comune di Pontebba, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

26. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 187/1, di data 26 giugno 2014 e non supera la differenza, già determinata ai fini del finanziamento di cui all'art. 2, commi da 60 a 63, della legge regionale 31/2017, tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento

dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 1, comprensivo del contributo previsto dall'art. 2, commi da 60 a 63, della legge regionale 31/2017, non supera comunque l'importo di 1 milione di euro.


27. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 24 non è dedicata ai sensi dell'art. 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Pontebba, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

29. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 e di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate dalle imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio ai sensi dell' art. 100, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), non finanziate per mancanza di risorse disponibili, nel rispetto delle relative graduatorie approvate nell'esercizio 2017, secondo le modalità di cui all'art. 102-bis della legge regionale 29/2005 fino a esaurimento delle risorse disponibili.

31. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 30 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'art. 84-bis della legge regionale 29/2005.



32. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente agli interventi di parte corrente, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente agli interventi in conto capitale, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

34. Dopo il comma 2-bis dell'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. 1. Il cluster Arredo e Sistema casa Srl Consortile, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster cultura, creatività e turismo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j).».

35. Al comma 35 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), dopo la parola «regionali» sono inserite le seguenti: «nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2-bis 1 dell'art. 15 della legge regionale 3/2015».

36. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 35, della legge regionale 37/2017, come modificato dal comma 35, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

37. Al comma 30 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «annualità 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: « annualità 2018, 2019 e 2020»;

b) il prospetto riepilogativo è sostituito dal seguente:

Denominazione consorzio	Importo disponibilità annualità 2018	Importo disponibilità annualità 2019	Importo disponibilità annualità 2020
COSILT-Consorzio di Sviluppo economico locale di Tolmezzo	98.734,00	98.734,00	98.592,04

38. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 2, comma 30, della legge regionale 37/2017, come modificato dal comma 37, è destinata l'ulteriore spesa complessiva

di 193.919,20 euro suddivisa in ragione di 47.663,58 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 98.592,04 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

39. Le disponibilità relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'art. 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate a ciascun consorzio di sviluppo economico locale che ha rinegoziato i rispettivi mutui, secondo il seguente prospetto riepilogativo:


Denominazione consorzio	Importo disponibilità annualità 2018	Importo disponibilità annualità 2019	Importo disponibilità annualità 2020
NIP-Consorzio per il nucleo industrializzazione della provincia di Pordenone	28.055,68	25.210,07	24.543,74

40. Le disponibilità di cui al comma 39 sono trasferite ai Consorzi per le finalità di cui all'art. 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.

41. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 39 e 40 è destinata la spesa complessiva di 77.809,49 euro suddivisa in ragione di 28.055,68 euro per il 2018, di 25.210,07 euro per il 2019 e di 24.543,74 euro per il 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

42. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo del settore industriale, e al fine della valorizzazione del territorio e della filiera agroalimentare regionali, è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di business plan e di valutazione degli impatti ambientali, agronomici e socio economici, relativo all'insediamento di una struttura di maltazione per cereali nella regione Friuli Venezia Giulia.

43. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.





44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine le risorse necessarie a supportare le iniziative per lo sviluppo della piattaforma logistica agro-alimentare nel comune di Udine.

45. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Nel decreto di assegnazione delle risorse sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione.

47. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione del bilancio 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2018 all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane un finanziamento straordinario di 450.000 euro per la presentazione di un programma di interventi di miglioramento dei servizi di trasporto, sanità e istruzione in favore dei Comuni dell'Unione stessa non già direttamente destinatari degli interventi della Strategia Nazionale Aree Interne.

49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di un programma dettagliato degli interventi e dei relativi beneficiari, nonché dei tempi di realizzazione.

50. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

51. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione di diritto privato Centro Solidarietà Giovani «Giovanni Micesio» - onlus di Udine un contributo straordinario di 200.000 euro finalizzato all'ampliamento e completamento dell'edificio di proprietà della medesima sito a Illegio di Tolmezzo.

53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa, di elaborati grafici esplicativi, di quadro economico e computo metrico estimativo atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.

54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lauco un finanziamento di 150.000 euro per la sistemazione della viabilità comunale interessata dal Giro d'Italia per l'anno 2018.

56. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 55 è presentata al servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.

57. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

58. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 114.


59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sauris un contributo «*de minimis*» nella misura di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per i maggiori oneri derivanti dalla gestione del «Centro dello sport e del benessere».

60. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione di spesa.

61. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

62. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 114.

63. In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale F.A.I. -



famiglie anziani infanzia - società cooperativa o.n.l.u.s. in sigla: «Cooperativa sociale FAI» - «coop. Fai onlus» - di Pordenone, un contributo in conto capitale per la realizzazione di una infrastruttura locale nel comune di Pordenone per l'insediamento di attività dedicate all'artigianato e al commercio, nonché per la creazione di spazi volti al miglioramento della vita sociale anche dedicati al coworking.

64. Gli interventi di cui al comma 63 sono:

a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;

b) destinati a imprese non individuabili *ex ante* ovvero infrastrutture non dedicate che la «Cooperativa sociale FAI» - «coop. Fai onlus» - può mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato.

65. La «Cooperativa sociale FAI» - «coop. Fai onlus» - può affidare la costruzione e la gestione delle opere di cui al comma 63 con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

66. Non sono ammissibili a contributo le spese relative alla manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.

67. Il contributo è concesso nei limiti, con le modalità, per le tipologie di intervento e alle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014.

68. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'art. 4, paragrafo 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.

69. Il contributo di cui al comma 63 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative - da parte della «Cooperativa sociale FAI» - «coop. Fai onlus» - da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), con distinzione tra gli interventi di cui rispettivamente agli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014.

70. La «Cooperativa sociale FAI» - «coop. Fai onlus» - produce all'atto della presentazione della domanda di contributo la documentazione attestante l'effetto incentivante di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 651/2014.

71. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE)

n. 651/2014. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte della «Cooperativa sociale FAI» - «coop. Fai onlus» - , di una dichiarazione di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

72. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico di Udine, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale.

74. La domanda di cui al comma 73 è presentata entro il 31 marzo 2018 alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo di spesa.


75. Con il decreto di concessione sono stabiliti le condizioni del contributo, compresa la normativa europea di riferimento e l'intensità del finanziamento, nonché i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.

76. Per le finalità previste dal comma 73 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Arta Terme le risorse necessarie per la progettazione e successivo ampliamento e ammodernamento del complesso termale sito nel Comune di Arta Terme.

78. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 77 è presentata dal Comune di Arta Terme, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa complessiva di 4.600.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018, di 1.800.000 euro



per l'anno 2019 e di 2.700.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Arta Terme le risorse necessarie per la copertura delle spese di straordinaria manutenzione del complesso termale sito nel Comune di Arta Terme.

81. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 80 è presentata dal Comune di Arta Terme, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

83. L'Amministrazione regionale, al fine di rafforzare l'azione di governo e l'azione amministrativa dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia che svolgono il ruolo di organismo intermedio nell'ambito del POR FESR FVG 2014 - 2020 o del Piano di azione e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia o del PAR FSC 2007-2013, è autorizzata a trasferire agli stessi, in parti uguali, risorse a copertura delle spese sostenute per l'utilizzo di una figura professionale di alta qualificazione, con priorità a quelle in possesso del Master universitario di II livello in Town Centre Management o di altro titolo equivalente.

84. La domanda di trasferimento delle risorse di cui al comma 83 è presentata entro il 31 marzo 2018. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa.

85. Sono ammissibili le spese sostenute dai Comuni successivamente alla data di stipula del contratto con il professionista e relative al compenso lordo spettante.

86. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

87. Al fine di sostenere e valorizzare il turismo congressuale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, un contributo straordinario al Comune di Grado per interventi di adeguamento dal punto di vista della sicurezza, di infrastrutturazione WI-FI e di manutenzione straordinaria del Palazzo Regionale dei Congressi.

88. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un finanziamento straordinario per il biennio 2018-2019 a copertura degli oneri connessi alla gestione, manutenzione e conservazione urgente di palazzo Linussio e della caserma Cantore, derivanti dalla consegna anticipata dei beni da parte dello Stato, per il successivo trasferimento in proprietà al Comune per la fruizione del compendio anche a servizio dell'ambito di area vasta dell'Unione della Carnia.

90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.

91. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

92. Per le finalità previste dal comma 89, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ragogna un finanziamento di 150.000 euro per la sistemazione della viabilità comunale interessata dal Giro d'Italia per l'anno 2018.

94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93 è presentata alla Direzione competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.

95. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

96. Per le finalità previste dal comma 93 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 114.

97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Well Fare Pordenone - Fondazione per il Microcredito e l'innovazione sociale di Pordenone un contributo straordinario di 50.000 euro per attività di microcredito sociale e alle microimprese.





98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Taipana un finanziamento di 300.000 euro per l'anno 2018 per l'effettuazione di lavori di manutenzione della viabilità comunale.

101. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 100 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.

102. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

103. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla viabilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche.

105. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 104 è presentata alla direzione centrale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

106. Per le finalità previste dal comma 104 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia un contributo

straordinario di 15.000 euro per l'avvio di un progetto per la consulenza e l'assistenza al sistema regionale del volontariato.

108. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 107 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

109. Per le finalità di cui al comma 107 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente la graduatoria approvata nell'anno 2017 ai sensi degli articoli 10 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 198/Pres. del 30 agosto 2017 - misura di intervento 5 -, a favore dei Consorzi di cooperative sociali al fine di sostenere la realizzazione delle progettualità indicate, sulla base delle domande già presentate.

111. Per le finalità previste dal comma 110 è destinata la spesa di 19.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

112. Al comma 37 dell'art. 2 della legge regionale 27/2014 dopo le parole «dei Consorzi di servizi turistici Soc. Cons. a.r.l.» sono inserite le seguenti: «e delle Cooperative di promozione territoriale e gestione turistica».


113. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 37, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 112, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

114. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella B.

### Art. 3.

#### *Risorse agricole e forestali*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per le finalità previste dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'eser-



cizio dell'attività venatoria), anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici o privati dotati di specifiche professionalità e conoscenze per la raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio relativi a specie migratorie appartenenti all'avifauna oggetto di prelievo venatorio.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

3. Per favorire lo sviluppo del comparto agricolo, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto ulteriori finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono assegnati a copertura dei bandi delle misure o sottomisure del programma con deliberazione della Giunta regionale.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede con le risorse assegnate per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per l'attività istituzionale di partecipazione, a supporto tecnico dell'Amministrazione regionale:

a) alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative al settore agroalimentare cui la regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);

b) ai cluster Tecnologici Nazionali cui il Parco aderisce.

7. Le attività specifiche per cui viene riconosciuto il rimborso di cui al comma 6 sono preventivamente individuate con decreto del direttore della direzione competente in materia di risorse agricole.

8. Sono considerate rimborsabili esclusivamente le spese documentate, strettamente connesse con le attività specifiche di cui al comma 7 e relative alle seguenti voci di costo: personale dipendente del Parco Agro - Alimentare FVG, trasporto, vitto e alloggio. I criteri e le modalità per la richiesta, il riconoscimento e l'erogazione del rim-

borso di cui al comma 6 sono stabiliti con convenzione stipulata fra il Parco Agro - Alimentare FVG e il direttore del servizio competente.

9. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

10. Al fine di sostenere la candidatura del «Paesaggio rurale Collio (ITA) /Brda (SLO) tra Isonzo e Judrio» presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cormons per la realizzazione delle attività volte a ottenere il riconoscimento del predetto Paesaggio rurale come patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco.


11. Per la concessione del contributo di cui al comma 10 il Comune di Cormons, in qualità di Comune capofila del Comitato promotore, presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, entro il 31 gennaio corredata del programma delle attività programmate per l'anno in corso e del quadro economico delle spese sostenute e da sostenere per l'anno medesimo. Con il decreto di concessione è erogato, previa richiesta, un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

13. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 96, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di «turnari», contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

14. La domanda di contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, entro l'1 marzo 2018.

15. Al procedimento si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 97, 98 e 99, della legge regionale 14/2016.



16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

17. Per le finalità di cui all' art. 2, comma 152, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, un contributo agli Istituti tecnici a indirizzo «Agrario, agroalimentare e agroindustriale» e agli Istituti professionali a indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale», nella misura di 30.000 euro per Istituto.

18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

20. Per le finalità di cui all' art. 2, comma 35, della legge 14/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, un finanziamento straordinario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della viabilità vicinale e interpodereale denominata «Viali di Savorgnano».

21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 20 è presentata alla direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Comune territorialmente competente, corredata della documentazione prevista dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

22. Il finanziamento è concesso e contestualmente erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, previo inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario. Con il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti i termini di esecuzione delle opere e le modalità di rendicontazione della spesa.

23. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capi-

tale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

24. Al fine di valorizzare le aree boschive e montane del Friuli Venezia Giulia, la regione promuove lo sviluppo di percorsi di terapia forestale, intesa quale modalità di utilizzo delle risorse forestali per il miglioramento della salute umana.

25. In attuazione delle norme previste dal comma 24, per le finalità di cui all' art. 91, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con un contributo straordinario l'Università di Udine, sezione di economia del Dipartimento di scienze agro alimentari, ambientali e animali, per la realizzazione di un progetto di ricerca concernente la generazione di nuove opportunità di reddito e sviluppo di servizi ecosistemici nelle aree boscate della regione ritenute più idonee alla predisposizione di percorsi di terapia forestale per il turismo, la salute e il benessere sostenibile.

26. Sono considerati ammissibili a finanziamento i seguenti costi:

a) spese per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nella realizzazione del progetto di ricerca;

b) costi relativi a strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto di ricerca; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita del progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili generalmente riconosciuti;

c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca;


e) spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del dieci per cento dei costi ritenuti ammissibili.

27. Non è considerato ammissibile il costo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

28. La domanda per il finanziamento di cui al comma 25 e la contestuale richiesta di liquidazione in via anticipata dell'intero incentivo è presentata al servizio competente in materia di foreste della direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

a) progetto di ricerca che contenga la descrizione degli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere e le attività da svolgere;

b) preventivo di spesa con la specificazione delle voci di costo di cui al comma 26.





29. Il contributo di cui al comma 25 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'art. 25, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, all'art. 1, comma 4, che esclude pagamenti di aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e all'art. 4, che individua le soglie di notifica dei relativi aiuti.

30. Il contributo è concesso con un'intensità pari al 100 per cento dei costi ammissibili ed è liquidato con decreto del direttore del servizio competente in materia di foreste, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda per il finanziamento, previa comunicazione alla commissione europea dell'aiuto, in conformità a quanto previsto nel regolamento (UE) n. 651/2014.

31. Entro il termine stabilito dal decreto di concessione, il beneficiario presenta, ai fini della rendicontazione:

a) la dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

b) la relazione descrittiva delle attività svolte e dei risultati della ricerca;

c) l'elenco delle spese sostenute.

32. Per quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 24 a 31, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

33. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

34. Al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), le parole «quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2018».

35. Al comma 2 dell'art. 68 della legge regionale 28/2017 le parole «quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2018».

36. Per le finalità previste dall'art. 63, comma 1, e dall'art. 68, comma 2, della legge regionale 28/2017, come modificati, rispettivamente, dai commi 34 e 35, è destinata la spesa di 560.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese

in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

37. In considerazione del trasferimento all'Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalla Provincia di Trieste in materia di finanziamento di progetti di miglioramento ambientale mirati al contenimento della specie cinghiale nelle aree periurbane, al fine di assolvere gli obblighi dalla stessa assunti nei confronti di soggetti terzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il saldo dei contributi, concessi ed erogati a titolo di acconto dalla Provincia di Trieste mediante impegni di spesa sul proprio bilancio e con fondi propri, per il soddisfacimento delle richieste ammissibili in relazione agli interventi realizzati dai beneficiari presentate alla regione e non ancora evase.

38. Per le finalità previste dal comma 37 è destinata la spesa di 11.794,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.


39. Il comma 3 dell'art. 7-ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), è sostituito dal seguente:

«3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente e un esperto in materia. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).».

40. Per le finalità di cui all'art. 7-ter, comma 3, della legge regionale 56/1986, come modificato dal comma 39, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

41. Per le finalità di cui all'art. 105, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

42. La regione promuove l'acquacoltura sostenendo il processo di ammodernamento di un'antica e consolidata attività produttiva in considerazione delle potenziali ricadute, sia sul piano economico, sia su quello sociale.



43. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la concessione di finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto «de minimis», alle imprese di acquacoltura che hanno sede operativa nel territorio regionale.

44. I finanziamenti di cui al comma 43 sono concessi per la realizzazione di:

a) investimenti produttivi e di modernizzazione, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi dell' art. 5, comma primo, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80);

b) interventi di rafforzamento finanziario, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0261/Pres. (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'art. 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982 per la concessione di finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto «de minimis», alle imprese agricole con sede operativa in regione per lo sviluppo della multifunzionalità e la diversificazione dell'attività agricola attraverso la trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea in prodotti non agricoli e la relativa commercializzazione.

46. I finanziamenti di cui al comma 45 sono concessi per la realizzazione in regione di investimenti inerenti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e sono concessi con i criteri e le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0248/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi dell' art. 5, comma primo, lettera b) della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80).

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura del 40 per cento della spesa ammessa, le domande presentate alla Provincia di Udine ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 luglio 1996 n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), comprese nella graduatoria approvata con determina del dirigente del Servizio agricoltura, attività produttive n. 8166 del 21 dicembre 2015 e non finanziate per carenza di risorse.

48. I contributi di cui al comma 47 sono concessi d'ufficio ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

49. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

50. Per le finalità previste al comma 47 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.

51. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove il ricambio generazionale in agricoltura, anche a rafforzamento degli strumenti appositamente previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

52. Per le finalità di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata, subordinatamente alla comunicazione in esenzione di un apposito regime di aiuto alla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, a erogare ai richiedenti dell'intervento del pacchetto giovani, bando 2016, utilmente inseriti in graduatoria e non finanziati per carenza di risorse, il solo premio all'inseadimento, secondo l'ordine di graduatoria.


53. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui al comma 52.

54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.

55. La regione, al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole, supporta le imprese con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata, in particolare per le coltivazioni di actinidia.

56. Per fronteggiare le gravi perdite registrate a carico delle coltivazioni di actinidia tra il 20 e il 21 aprile 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un aiuto alle imprese di cui al comma 55 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

57. La domanda di aiuto di cui al comma 56 è presentata entro il 30 marzo 2018 alla Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche ed è corredata di un'analisi tecnico finanziaria comparata che evidenzia, dal punto di



vista contabile oltre che previsionale per l'esercizio finanziario in corso, la situazione economica e patrimoniale dell'azienda istante nei tre esercizi finanziari precedenti.

58. L'aiuto concesso non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data di presentazione della domanda e comunque non può essere superiore a 200.000 euro, fatte salve le eventuali riduzioni disposte in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013.

59. La domanda di liquidazione è presentata entro il 15 ottobre 2018 ed è corredata dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea degli associati. L'aiuto è liquidato nei limiti dell'importo impegnato e delle perdite evidenziate dal bilancio e riconducibili ai danni di cui al comma 56.

60. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.

61. Al fine di preservare il valore artistico e culturale delle botti di rovere decorate con opere di artisti della seconda metà del novecento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Cantina produttori Cormons società cooperativa agricola per il restauro delle medesime.

62. La domanda per il finanziamento di cui al comma 61 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del preventivo di spesa.

63. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

64. Per le finalità previste al comma 61 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.

65. Dopo il comma 1 dell'art. 86 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono inseriti i seguenti:

«1-bis Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni, singoli o associati, risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento, ai sensi della legge regionale 10/2010. L'utilizzo delle risorse assegnate è vincolato agli adempimenti di cui all'art. 10 della medesima legge regionale.

1-ter Le procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis, da liquidarsi in via anticipata in un'unica soluzione a copertura delle spese per l'intero periodo di impegno previsto dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 10/2010, sono attuate secondo le modalità, i criteri e i controlli da individuarsi con regolamento.»

66. Per le finalità di cui all'art. 86 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 65, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.

67. Al fine di garantire la disponibilità di idonei locali da adibire a sede di Stazione forestale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere una convenzione avente a oggetto la concessione in uso gratuito di durata pluriennale di un immobile sito in località «Oasi dei Quadris», di proprietà del Comune di Fagnana.


68. A seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al comma 67, la regione si impegna a effettuare i necessari lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali oggetto della concessione in uso gratuito.

69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico.) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

70. Al fine di avviare l'attività del Centro di promozione del Prosecco, di seguito Centro, di cui all'art. 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società cooperativa sociale di Prosecco, in qualità di soggetto gestore del Centro, un contributo straordinario per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature e degli arredi necessari ad allestire l'immobile.

71. Il contributo di cui al comma 70 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro il 31 luglio 2018. Alla domanda è allegata la dichiarazione con cui il gestore del Centro si impegna a mantenere, per la durata di cinque anni dalla liquidazione del contributo, il vincolo di destinazione sulle attrezzature e sugli arredi acquistati. Il mancato rispetto del vincolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per cui non è stato rispettato, con l'applicazione degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.





73. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

74. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per il 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Cooperativa Malghesi della Carnia e Val Canale per iniziative di solidarietà da realizzare a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, con particolare riferimento al sisma che ha colpito il centro Italia nel 2015.

76. La domanda per il finanziamento di cui al comma 75 è presentata entro il 30 gennaio 2018 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

77. Il finanziamento è concesso e contestualmente liquidato, senza presentazione di fidejussioni, in un'unica soluzione. La Cooperativa Malghesi ai fini della rendicontazione presenta una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle finalità di cui al comma 75, entro dodici mesi dalla concessione.

78. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

79. Al fine di favorire l'applicazione da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema contabile economico - patrimoniale come disposto dall'art. 3, commi da 5 a 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia affinché realizzi a favore dei Consorzi aderenti, nel 2018 e nel 2019, le seguenti azioni propedeutiche: l'affidamento di consulenze amministrative, legali e fiscali, l'aggiornamento del personale e l'acquisto di adeguati programmi informatici di gestione della contabilità da mettere a disposizione dei singoli Consorzi.

80. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 79, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla direzione centrale competente in materia di risorse agricole rispettivamente entro il 31 marzo 2018 e il 31 marzo 2019. Ciascun contributo è erogato in via anticipata nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili, previa apposita richiesta e senza la presentazione di garanzie patrimoniali. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Con riferimento all'esercizio finanziario 2019, l'erogazione

in via anticipata è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa alle spese sostenute nell'anno precedente.

81. Per le finalità previste dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in 50.000 euro per il 2018 e 50.000 euro per il 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.


82. Al fine di garantire l'assistenza zoiatrica sugli animali da reddito nelle zone montane per le emergenze in allevamento nelle fasce orarie notturne e nelle giornate festive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni non aderenti alle medesime risorse per l'abbattimento dei costi sostenuti dalle aziende zootecniche per la reperibilità dei veterinari che esercitano la libera professione.

83. Per le finalità di cui al comma 82, la Direzione centrale competente in materia di sanità pubblica veterinaria istituisce e aggiorna annualmente, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla salute, l'elenco dei veterinari che garantiscono la reperibilità nei giorni festivi e nella fascia oraria compresa fra le 20,00 e le 7,00, nei Comuni montani e parzialmente montani individuati ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce, in particolare, i requisiti professionali richiesti, le modalità per garantire la reperibilità e l'entità massima dell'indennità di reperibilità che può essere rimborsata per ogni intervento ai sensi del comma 85.

84. Per le finalità di cui al comma 82, le Unioni e i Comuni non aderenti alle medesime presentano domanda entro il 31 gennaio di ogni anno alla direzione centrale competente in materia di risorse agricole che ripartisce e trasferisce le risorse disponibili in proporzione al territorio dei richiedenti che risulta compreso nei Comuni montani e parzialmente montani di cui al comma 83.

85. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 84, le Unioni e i Comuni non aderenti sono autorizzati a rimborsare, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, le spese sostenute dalle aziende zootecniche per gli interventi effettuati dai veterinari iscritti all'elenco di cui al comma 83, limitatamente alla somma dovuta a titolo di indennità di reperibilità nel rispetto dell'entità massima stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 83.

86. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'assegnazione delle risorse ai sensi del comma 84, le unioni e i comuni presentano alla direzione centrale competente



in materia di risorse agricole la dichiarazione attestante l'importo delle risorse spese per le finalità di cui al comma 82 e, in caso di mancato utilizzo dell'intero importo erogato, restituiscono quanto non speso.

87. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 20.000 euro per il 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

88. Per la finalità di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è destinata la spesa di 177.903,03 euro per l'anno 2018 ed è individuata la Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

89. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella C.

#### Art. 4.

##### *Tutela dell'ambiente e energia*

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è autorizzata ad attivare tirocini per laureati a supporto delle attività del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), rappresentante italiano all'interno del programma ICDP (International Continental scientific drilling program) relativo al progetto DOVE (Drilling Overdeepened Alpine Valleys), per l'esecuzione di un sondaggio profondo conoscitivo e rappresentativo della stratigrafia della pianura friulana per una correlazione transnazionale del quaternario alpino.

4. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 3, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo

2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

6. Al fine di evitare il verificarsi di situazioni che possano dar luogo all'insorgenza di procedure di infrazione comunitaria per l'omessa realizzazione della rete fognaria delle acque reflue urbane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR - per la realizzazione dei lavori di completamento della rete fognaria nel Comune di Pozzuolo del Friuli consistenti nel collegamento fognario di Pozzuolo del Friuli e Carpeneto a Santa Maria di Sclaunicco e rete fognaria interna negli abitati.

7. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 6, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'art. 42 della legge regionale 7/2000.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

9. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e le iniziative presentate agli «Stati Generali della Green Economy Italiana 2017», di cui all'Accordo di collaborazione sottoscritto il 7 marzo 2017 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile con sede legale in Roma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Fondazione sviluppo sostenibile un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per la realizzazione, in compartecipazione, di un progetto di studio e ricerca volto alla predisposizione di linee di indirizzo, di indicatori di performance, nonché delle connesse attività divulgative, anche finalizzati all'applicazione degli indicatori previsti dal rapporto della Commissione europea del novembre 2015 denominato «*Indicators for sustainable Cities*».

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di accordo di cui al comma 9.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recu-



pero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella D di cui al comma 43.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale al Comune di Basiliano per l'importo di 180.000 euro, al Comune di Mortegliano per l'importo di 265.000 euro, al Comune di Pavia di Udine per l'importo di 300.000 euro, al Comune di Trivignano Udinese per l'importo di 140.000 euro, al Comune di Palmanova per l'importo di 140.000 euro e al Comune di San Vito al Torre per l'importo di 375.000 euro.

13. Le opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale di cui al comma 12 possono consistere nella realizzazione di piste ciclabili e pedonali, in interventi di riqualificazione di ambienti pubblici, nella sistemazione straordinaria della rete viaria e in interventi di riqualificazione di monumenti.

14. Le domande di contributo, corredate di una relazione tecnico illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma che preveda la realizzazione delle opere entro il 30 novembre 2020, sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018, 600.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

16. Al fine di promuovere le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres. (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Approvazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti), la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti comunali di autocompostaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), o di compostaggio di comunità di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1 octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221).

17. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti dei progetti finanziabili, la percentuale di contribuzione, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 16, nonché di rendicontazione della spesa.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese di in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D, di cui al comma 43.

19. Al fine di consentire alla regione di partecipare in qualità di partner al progetto LIFE IP PREPAIR 2014-2010 - ASSISTANCE l'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare le azioni volte alla tutela della qualità dell'aria e alla riduzione dell'inquinamento atmosferico previste dal progetto medesimo.

20. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

21. La Regione è autorizzata a eseguire, anche con il supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente, indagini sulle matrici ambientali, definite all'art. 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, al fine di verificare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione o di identificare il responsabile dell'evento di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 152/2006.

22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

23. Dopo il comma 41-*quater* dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è inserito il seguente:

«41-*quinquies*. Nel rispetto delle prescrizioni impartite nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242, comma 4, e 252 del decreto legislativo 152/2006, la Regione esegue le attività di monitoraggio previste nel documento di analisi di rischio di cui al comma 41 bis e, sulla base degli esiti di tale documento, provvede alla progettazione degli interventi di cui all'art. 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006. La Regione esegue tali attività anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 14/2002, al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all'art. 62, comma 5.1, della legge regionale 3/2015.»

24. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 41-*quinquies*, della legge regionale 34/2015, come inserito dal comma 23, relativamente agli interventi di





parte corrente, è destinata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente agli interventi di parte capitale, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

25. Al fine di consentire la bonifica e la messa in sicurezza di aree di proprietà regionale nel caso in cui non vi abbia provveduto il responsabile dell'inquinamento o in sua sostituzione il Comune territorialmente competente, l'Amministrazione regionale realizza gli interventi di bonifica ai sensi degli articoli 242 e 250 del decreto legislativo 152/2006.

26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 489.800 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018, di 189.800 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza all'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco nei confronti dei proprietari degli edifici e dei manufatti interessati.

28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

29. In attuazione dell'art. 33, comma 5, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), al fine di far fronte alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2011/2215, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torviscosa un contributo per la chiusura della discarica sita in località «La Valletta».

30. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 29, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero

ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

32. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di Commercio competenti per territorio, contributi a privati per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi di categoria M1 (destinato al trasporto di persone nel numero massimo di 8), bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o veicoli elettrici.

33. Con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedere al contributo, la cilindrata massima dei nuovi veicoli, a esclusione di quelli elettrici, e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del veicolo e l'acquisto del nuovo.

34. Con il medesimo regolamento di cui al comma 33 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 32 e le risorse, destinate alle Camere di Commercio, per lo svolgimento dell'attività.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

36. Per le finalità di cui al comma 34, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 112.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giovanni al Natisone un contributo per l'affidamento di un incarico finalizzato alla predisposizione di uno studio volto alla verifica dello stato della discarica denominata «Ecoplan» e a individuare le azioni necessarie per procedere alla chiusura della stessa.

38. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 37, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.



40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

41. Al comma 25 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «alle associazioni senza scopo di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni o ai comitati, senza scopo di lucro, nonché alle parrocchie».

42. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 25, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 41, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

43. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella D.

#### Art. 5.

##### *Assetto del territorio e edilizia*

1. In relazione alla nuova modalità di calcolo introdotta a decorrere dal 2017 del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata riferiti all'articolo 16 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), ferma restando la facoltà delle Ater di adottare articolazioni equitative in sede di determinazione del canone sovvenzionato come autorizzato dal regolamento di attuazione, le Ater applicano per gli anni 2018, 2019 e 2020 una riduzione dei canoni in termini di contenimento dei valori limite ai soggetti assegnatari di alloggi che risultano unici occupanti con dimora abituale dell'alloggio e in possesso o di un valore ISEE fino a 10.000 euro o di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro.

2. La riduzione del canone da applicare agli assegnatari di cui al comma 1 in possesso di un valore ISEE fino a 10.000 è pari, per il 2018, al 25 per cento e per gli anni 2019 e 2020 al 12,5 per cento.

3. La riduzione del canone da applicare agli assegnatari di cui al comma 1 in possesso di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro è pari, per il 2018, al 15 per cento e per gli anni 2019 e 2020 al 7,5 per cento.

4. L'Amministrazione regionale a sostegno delle minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata a riconoscere alle Ater della regione un ulteriore finanziamento di complessivi 3.600.000 euro destinato al Fondo sociale istituito con l'art. 44 della legge regionale 1/2016.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, di cui 1.800.000

euro per l'anno 2018 e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

6. Dopo l'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Sostegno alla formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o in adeguamento al piano paesaggistico regionale). — 1. Per agevolare l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al piano paesaggistico regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, ovvero alle Unioni territoriali intercomunali a un tanto delegate, sovvenzioni nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico e, comunque, in misura non superiore a 40.000 euro a favore del singolo soggetto istante. La sovvenzione può essere destinata all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.

2. La formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o adeguamento al piano paesaggistico regionale avviene sulla base dei procedimenti definiti dalla disciplina di settore vigente.

3. Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale e sono corredate di un preventivo sommario di spesa.

4. Le sovvenzioni sono concesse secondo il procedimento a sportello di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo).

5. Alla concessione e contestuale erogazione della sovvenzione provvede il servizio competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, completa del preventivo di spesa.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico generale sovvenzionato, il soggetto beneficiario comunica al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale la conclusione del procedimento di formazione sovvenzionato ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e della conseguente conferma del contributo concesso e erogato.»

7. Per le finalità previste dall'art. 4-bis, comma 1, della legge regionale 28/1989, come inserito dal comma 6, è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.



8. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica o il recupero di aree ed edifici ex militari ora di proprietà comunale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di incarichi di progettazione relativa all'esecuzione di tali opere o di studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati al recupero, ove già individuato.

9. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo annuo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In sede di prima applicazione, per l'anno 2018, le domande sono presentate a partire dal 31 gennaio 2018.

10. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi di progettazione sia effettuato entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato, si procede alla revoca del finanziamento.

11. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di progettazione e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro il termine di cui al comma 10, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato delle aree e degli edifici per i quali si chiede il finanziamento ai fini della progettazione di messa in sicurezza, eventuale demolizione o bonifica.

12. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

13. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine un contributo di 200.000 euro per consulenze di marketing strategico, spese tecniche e di progettazione, finalizzate alla riqualificazione dell'area dell'ex Caserma dei Vigili del fuoco di Udine, con la realizzazione della «Città del Cibo».

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui al comma 14 su presentazione della domanda della Camera di commercio da inoltrar-

si entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente l'indicazione dell'importo di spesa previsto.

16. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

17. all'art. 5 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 le parole «di 216.000 euro» sono soppresse e le parole «per le spese tecniche finalizzate» sono sostituite dalle seguenti: «per le spese tecniche e per i lavori finalizzati»;


b) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17-bis. Limitatamente al finanziamento per i lavori la domanda è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 14/2002»;

c) al comma 18 dopo le parole «commi 16 e 17» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle spese tecniche.».

18. Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 31/2017, come modificato dal comma 17, limitatamente ai lavori, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio di bonifica del Cellina Meduna (Pordenone) anticipazioni di cassa, in misura non superiore all'importo del finanziamento per l'intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga di Ravedis, assegnato con la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 1° dicembre 2016, n. 54, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020, nell'ambito dell'asse tematico D - Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, subordinatamente all'assunzione da parte del Consorzio nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso dell'anticipazione erogata entro l'esercizio finanziario 2020, conformemente al cronoprogramma dell'attività e al piano finanziario dell'opera come da schema di accordo fra la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e il soggetto attuatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Consorzio di bonifica del Cellina Meduna.





20. In deroga alla disposizione di cui all'art. 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, l'anticipazione di cui al comma 19 non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018, 500.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

22. Le entrate di cui al comma 19, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 9.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per il riconoscimento delle spese già sostenute per la realizzazione del convegno «I tecnici nella ricostruzione» tenutosi nell'ambito delle iniziative per la commemorazione del 40° del terremoto del Friuli-Venezia Giulia e organizzato dagli ordini professionali coinvolti della Provincia di Udine in collaborazione con la regione. L'erogazione del contributo è definita da apposito decreto del direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 7/2000.

24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 9.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 90.000 euro alla parrocchia di Paularo per interventi urgenti di miglioramento sismico a favore della scuola materna Tenente Sbrizzai di Paularo.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la parrocchia di Paularo presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica la domanda corredata del quadro economico, della relazione e del cronoprogramma.

27. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 25 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

28. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice di Aviano un contributo straordinario di 80.000 euro per lavori di risanamento e isolamento della copertura nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in Piancavallo.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.


32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Benedetto Abate di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario di 45.000 euro per interventi di manutenzione e lavori di ristrutturazione di beni di proprietà.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

35. Al fine di evitare il crollo della torre campanaria della chiesa di Nostra Signora di Sion a Trieste l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di Trieste un contributo straordinario per le opere necessarie alla salvaguardia e ai lavori di restauro e consolidamento delle parti esterne dell'edificio.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.



37. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia ortodossa romana della Nascita di San Giovanni Battista di Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per l'acquisto di un immobile a Pordenone, al fine di praticare il culto e svolgere attività di collante sociale.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di perizia di stima dell'immobile da acquistare. Ai fini della concessione del contributo deve essere presentato, nei termini fissati dal Servizio edilizia, il contratto preliminare di compravendita. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tramonti di Sopra un contributo straordinario di 70.000 euro per interventi di riqualificazione tecnologica e di risparmio energetico su immobili di proprietà.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina, un contributo straordinario a copertura dei costi di spostamento dell'impianto di distribuzione e fornitura dell'energia elettrica sito in via Stati Uniti d'America, nell'ambito della realizzazione di opere di viabilità comunale.

45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

46. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 57.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

47. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella E.

#### Art. 6.


##### *Trasporti e diritto alla mobilità*

1. Al fine di promuovere la realizzazione della Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro - Venezia l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione della Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro e dei tratti della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR) a essa collegati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e di 350.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

3. Al fine di collegare il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari con la Ciclovia Adriatica (FVG 2 della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale-ReCIR) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario per la realizzazione dell'«Itinerario ciclabile di collegamento tra il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari e la Ciclovia Adriatica (FVG 2)».

4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.



5. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

6. Al fine di accelerare il potenziamento della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), realizzando un collegamento ciclabile diretto tra i Comuni di Trieste e Muggia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'UTI Giuliana/Julijska Unija un contributo straordinario per la predisposizione del «Progetto dell'itinerario ciclabile Trieste-Muggia».

7. Al fine di coordinare le azioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica nel territorio dell'UTI Giuliana/Julijska Unija e di aggiornare il Piano provinciale per la viabilità e trasporto ciclistico del 2004 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'UTI Giuliana/Julijska Unija un contributo straordinario per la predisposizione dello «Studio degli interventi per lo sviluppo della viabilità e mobilità ciclistica nel territorio dell'UTI Giuliana/Julijska Unija».

8. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 6 e 7 sono presentate dall'UTI Giuliana/Julijska Unija al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate delle relazioni tecniche, dei preventivi di spesa e dei cronoprogrammi della progettazione, dello studio e di spesa. I decreti di concessione definiscono le modalità di redazione della progettazione e dello studio e fissano i termini e le modalità di rendicontazione.

9. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 85.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2018 e di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

10. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone SpA per opere di completamento del centro intermodale.

12. Entro il 31 gennaio 2018 la Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone SpA presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

13. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

14. Il contributo di cui al comma 11 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche di cui all'art. 56 del medesimo regolamento.

15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2018 e di 1.700.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento destinato alla realizzazione degli interventi finalizzati alla completa messa in sicurezza di tutta l'infrastruttura della linea tranviaria Trieste - Opicina.

17. Entro il 31 gennaio 2018 il Comune di Trieste presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio la domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

18. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 3.400.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018, di 1.200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.700.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

20. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella F.

#### Art. 7.

##### *Beni e attività culturali, sport e tempo libero*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco contributi per concorrere nelle spese necessarie per la gestione e la manutenzione, ai fini dell'accessibilità, del complesso della ex caserma Sbaiz, già campo di concentramento per prigionieri civili della ex Jugoslavia.





2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al servizio competente in materia di beni culturali entro il 30 settembre dell'esercizio in cui sono stanziati le relative risorse, corredata della descrizione degli interventi da realizzare, comprensiva dell'indicazione delle date previste per l'inizio e l'ultimazione degli interventi stessi e del relativo quadro economico.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, nel limite massimo dello stanziamento previsto, ed è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

5. Al fine di consentire la prosecuzione dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, e di perseguire al contempo obiettivi di economia procedimentale, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, approvata con decreto n. 1409/Cult del 19 aprile 2017, sulla base del bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1974.

6. Per le finalità previste dal comma 5 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma medesimo, mediante scorrimento di detta graduatoria, utilizzando le risorse di cui al comma 8.

7. Al fine di assicurare che i soggetti finanziabili nell'esercizio 2018 ai sensi del comma 6 possano disporre di un congruo periodo per la completa realizzazione dei rispettivi progetti, il termine di ultimazione dei progetti stessi, attualmente fissato al 30 giugno 2018 dalla norma di cui all'art. 7, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è differito al 30 giugno 2019 ed è altresì prorogabile per un periodo massimo di quattro mesi su motivata richiesta dell'ente interessato.

8. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 232.300 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

9. Al fine di sviluppare l'azione regionale avviata nel 2017 per incrementare la fruizione pubblica di luoghi

della cultura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione degli interventi di investimento la cui progettazione ha già beneficiato dei contributi regionali previsti dall'art. 7, comma 70, della legge regionale 31/2017 e dall'art. 7, comma 43, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).

10. Per le finalità previste dal comma 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) al Comune di Gemona del Friuli, un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari al riallestimento della sala teatrale e cinematografica del Cinema Teatro Sociale di Gemona;

b) al Comune di Osoppo, un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari all'allestimento del Museo della Fortezza di Osoppo;

c) al Comune di Buttrio, un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari all'allestimento del Museo della Civiltà del Vino a Buttrio.


11. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 10 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 maggio 2018, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, comprensiva del relativo cronoprogramma e del quadro economico.

12. I contributi di cui al comma 10 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascun intervento, e sono erogati in unica soluzione anticipata, previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento dei lavori principali.

13. Per le finalità previste dal comma 10, lettera a), è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

14. Per le finalità previste dal comma 10, lettera b), è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

15. Per le finalità previste dal comma 10, lettera c), è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla



corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

16. In continuità con le attività di promozione della lettura realizzate nel triennio 2015-2017 ai sensi dell'art. 6, commi da 56 a 61, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), l'Amministrazione regionale, nel riconoscere il ruolo della lettura quale fattore fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale di bambini e adolescenti, promuove e sostiene un nuovo accordo multisettoriale triennale per la promozione della lettura in regione in età 0-18 anni.

17. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di un accordo con il Consorzio Culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del bambino ONLUS di Trieste, Damatrà ONLUS, l'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione culturale pediatri e l'Ufficio scolastico regionale e a concedere al Consorzio Culturale del Monfalconese, quale soggetto coordinatore delle attività, un contributo annuo per la realizzazione delle iniziative previste dall'accordo medesimo.

18. La domanda del contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

19. Per l'anno 2018 la domanda di cui al comma 18 è presentata entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 17.

20. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione di cui al comma 18 concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nell'accordo di cui al comma 17. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.

21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa complessiva di 1.080.000 euro, suddivisa in ragione di 360.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

22. La Regione, nel riconoscere la storica presenza sul proprio territorio della comunità linguistica e culturale croata, sostiene azioni promosse dalla comunità medesima volte alla diffusione della conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura croate.

23. Per le finalità previste dal comma 22 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma di attività, comprensivo di iniziative culturali, formative e di divulgazione in genere, da realizzarsi da parte dell'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.

24. La domanda di contributo, corredata del programma di attività da realizzarsi, è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie.

25. Il contributo di cui al comma 22 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario. Il contributo annuo destinato all'Associazione può essere utilizzato anche, nella misura massima del 30 per cento, a copertura di spese generali e di funzionamento connesse all'attività istituzionale.

26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.


27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo previsto dall'art. 6, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a favore dell'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone, per interventi a sostegno del sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano.

28. Alla lettera g) del comma 52 dell'art. 6 della legge regionale 14/2016, dopo le parole «interventi a sostegno del sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano», sono inserite le seguenti: «favorendo il trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e».

29. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 52, lettera g), della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 28, l'Associazione presenta al Servizio competente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di un preventivo di spesa, per adire ai finanziamenti previsti per l'esercizio 2018. Nello stesso termine l'Associazione presenta il rendiconto di tutte le spese sostenute, per le medesime finalità, sino alla data del 31 dicembre 2017.

30. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), di cui alla Tabella M, un ulteriore importo di 21.000 euro è destinato alle finalità di cui alla lettera g) del comma 52 dell'art. 6 della legge regionale 14/2016, come modificata dal comma 28.

31. Per le finalità previste dal comma 30, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2



(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

32. Al fine di sostenere e promuovere la tutela e la valorizzazione della lingua slovena nell'ambito del territorio della Val Canale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro all'Associazione/Združenje «Don Mario Cernet» con sede nel Comune di Malborghetto Valbruna, per l'organizzazione di corsi di lingua slovena in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma di iniziative e attività previste nonché del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

35. La regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena, con riferimento a quanto previsto dalla legge 38/2001 e dalla legge regionale 26/2007 in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, l'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Kraijne (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) con sede a Cividale del Friuli (Udine) ai fini della conservazione e della tutela presso le comunità dei corregionali all'estero della propria identità culturale e linguistica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

36. Per le finalità di cui al comma 35 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente all'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Kraijne (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) un contributo, a valere sulla quota destinata al sostegno dei progetti di attività di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002, nel limite massimo del 10,37 per cento.

37. Il contributo previsto dal comma 36 è concesso all'associazione a seguito della presentazione della domanda con le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 7/2002.

38. Alla spesa derivante dalla modifica normativa di cui al comma 35, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e

interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

39. In considerazione del trasferimento all'Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalle Province in materia di attività culturali ai sensi dell'art. 32, comma 3, allegato B, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), al fine di dare continuità ai finanziamenti pluriennali concessi fino all'anno 2017 dall'Amministrazione provinciale di Pordenone in materia di cultura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per la realizzazione dei progetti o programmi di iniziative e attività artistiche e culturali ai soggetti destinatari di tali finanziamenti, individuati con le deliberazioni della Giunta provinciale della Provincia di Pordenone n. 271 del 16 ottobre 2014, n. 286 e n. 287 del 23 ottobre 2014, n. 295, n. 297, n. 299, n. 306, n. 308 e n. 309 del 24 ottobre 2014, n. 93 e n. 95 del 30 maggio 2016, che siano risultati anche beneficiari di contributi annuali per progetti triennali ai sensi dei regolamenti regionali attuativi degli articoli 12, 13, 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, 24, commi 1, 2, lettera a), e 4, e 26, commi 1, 2, lettera a), 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).


40. Il contributo di cui al comma 39 è concesso a ciascuno dei beneficiari, nella misura indicata per ciascuna annualità dalle deliberazioni di Giunta provinciale della Provincia di Pordenone di cui al comma 39, in via transitoria e fino alla conclusione del primo triennio di finanziamento ai sensi dei regolamenti regionali di cui al comma 39.

41. I soggetti di cui al comma 39 presentano la domanda di concessione del contributo entro il 31 marzo al Servizio competente in materia di attività culturali.

42. Si applicano la legge regionale 16/2014 e i regolamenti regionali attuativi degli articoli 12, 13, 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, 24, commi 1, 2, lettera a), e 4, e 26, commi 1, 2, lettera a), 3 e 4, della legge regionale 16/2014, in quanto compatibili.

43. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 162.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

44. Al fine di dare continuità al finanziamento concesso fino all'anno 2017 dall'Amministrazione provinciale di Pordenone all'associazione teatro Giuseppe Verdi di Pordenone, in considerazione del trasferimento all'amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalle province in materia di attività culturali ai sensi dell'art. 32, comma 3, allegato B, della legge regionale 26/2014, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione teatro Giuseppe Verdi di Porde-





none un contributo straordinario per la realizzazione dei propri progetti o programmi di iniziative e attività artistiche culturali.

45. Il soggetto di cui al comma 44 presenta la domanda di concessione del contributo entro il 31 marzo al servizio competente in materia di attività culturali.

46. Si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 16/2014 e dal regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199, in quanto compatibili.

47. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

48. Per l'esercizio 2018 le risorse stanziare con la presente legge per le finalità di cui all'art. 15 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 56,5 per cento all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;

b) 43,5 per cento alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

49. Alle finalità di cui al comma 48 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

50. Per l'esercizio 2018 le risorse stanziare con la presente legge per le finalità di cui all'art. 28 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 30,8 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);

b) 24,4 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);

c) 20 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;

d) 24,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBI-MA FVG).

51. Alle finalità di cui al comma 50 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

52. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, per l'anno 2018 lo stanziamento del «Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati» a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.328.800 euro è ripartito come segue:

a) 820.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7/2002;

b) 200.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'art. 10 della legge regionale 7/2002;

c) 130.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e commi 4-bis e 4-ter, della legge regionale 7/2002;


d) 70.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2018: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per l'edizione del Corso di perfezionamento «Valori identitari e imprenditorialità» attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 «Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate»; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto «Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero», ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;

e) 80.000 euro per le iniziative dirette dell'Amministrazione regionale previste dall'art. 4, comma 5, della legge regionale 7/2002, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7/2002.

53. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 52, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

54. Alle finalità di cui al comma 52 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

55. Nella prospettiva della completa attuazione della riforma del settore museale regionale e al fine di stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di un possibile riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale, l'Amministrazione regionale,



in deroga al disposto dell'art. 11, comma 1, lettera b), e comma 2, e al disposto dell'art. 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata a concedere nell'esercizio 2018, ai Musei multipli, grandi e di interesse regionale gestiti da enti pubblici e individuati nella Tabella L allegata alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), contributi a sostegno di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale.

56. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 55, in deroga all'art. 30 e all'art. 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono definiti:

- a) le modalità e i termini di presentazione della domanda di contributo;
- b) le tipologie di progetti ammissibili a contributo, individuate tra quelle indicate al comma 55, e i limiti finanziari minimi e massimi dei progetti stessi;
- c) i criteri di valutazione dei progetti e di determinazione dei contributi;
- d) l'intensità dei contributi;
- e) le tipologie di spese ammissibili;
- f) le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini di rendicontazione degli stessi.

57. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

58. Al fine di dare continuità al finanziamento precedentemente concesso fino all'anno 2016 dall'Amministrazione provinciale di Pordenone all'Ente Friuli nel Mondo, e in considerazione del trasferimento all'Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalle Province in materia di attività culturali ai sensi dell'art. 32, comma 3, allegato B, della legge regionale 26/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Friuli nel Mondo un contributo straordinario per la realizzazione dei propri progetti o programmi di iniziative e attività culturali.

59. Il soggetto di cui al comma 58 presenta la domanda di concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di attività culturali.

60. Si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 16/2014 e dal regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33, in quanto compatibili.

61. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.


62. Al fine di sviluppare ulteriormente l'opera di valorizzazione culturale delle aree archeologiche concesse in uso dallo Stato alla Fondazione Aquileia, e in particolare dell'area archeologica denominata «Fondi Cossar», la regione è autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio, e successivamente a conferire in uso alla Fondazione suddetta ai sensi dell'art. 115, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i beni immobili di cui all'atto di vendita di data 9 novembre 2017, rep. 11.84540/31652 del notaio Tania Andrioli di Palmanova, che risultano direttamente confinanti con la citata area archeologica e assumono rilevanza strategica nel quadro della programmazione degli interventi previsti dalla Fondazione medesima.

63. Per le finalità previste dal comma 62 l'Amministrazione regionale è autorizzata a esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 42/2004, in relazione ai beni immobili dichiarati di interesse culturale oggetto dell'atto di vendita di cui al comma 62.

64. Per le finalità previste dal comma 62 è destinata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

65. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo di perfezionare un progetto di investimento che ha già beneficiato di un contributo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia S. Maria Maggiore di Spilimbergo un contributo straordinario per la prosecuzione del restauro degli affreschi del Duomo di Spilimbergo.

66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.



67. Il contributo di cui al comma 65 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili.

68. La concessione del contributo di cui al comma 65 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 66 per un importo commisurato alla spesa ammissibile risultante dal quadro economico presentato; per l'erogazione del contributo medesimo si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

69. Per le finalità previste dal comma 65 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

70. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo di evitare il degrado di un edificio di alto pregio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Congregazione armena mecharista di Venezia un contributo straordinario per la realizzazione di interventi urgenti di salvaguardia della «Chiesa degli Armeni», sita in via Giustinelli a Trieste.

71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

72. Il contributo di cui al comma 70 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili.

73. La concessione del contributo di cui al comma 70 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 71 per un importo commisurato alla spesa ammissibile risultante dal quadro economico presentato; per l'erogazione del contributo medesimo si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

74. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 152.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

75. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio librario delle biblioteche civiche tuttora conservato in strutture precarie risalenti alla prima ricostruzione del Friuli dopo il sisma del 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni gestori delle biblioteche medesime contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a sede di biblioteca in cui trasferire detto patrimonio librario.

76. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 75 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali corredata della descrizione dell'opera da realizzare, del relativo quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

77. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

78. I contributi di cui al comma 75 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'art. 36, commi 1 e 4, della legge regionale 7/2000; a tal fine il servizio di cui al comma 76 istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l'ammissibilità delle spese.


79. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 75 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

80. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

81. Al fine di supportare l'operatività e sviluppare progettualità condivise, la regione è autorizzata a mettere a disposizione del Museo storico e parco del castello di Miramare, con oneri a carico dell'Amministrazione stessa, personale di ruolo nel limite massimo di due unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione. Gli oneri a carico della Regione sono esclusivamente quelli riferiti al trattamento economico complessivamente spettante presso la regione medesima.

82. Ai sensi dell'art. 18 ante della legge regionale 26/2007 è approvata l'allegata Tabella M con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2018 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 38/2001, nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.

83. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'art. 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella M, al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena, di cui all'art. 8 della legge 38/2001, nei rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione regionale, un importo complessivo pari a 500.000 euro è destinato alla copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e per il ricorso al lavoro flessibile.





84. Per le finalità previste dal comma 83, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2018 la spesa di 500.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, suddivisa in ragione di 300.000 euro per il ricorso al lavoro flessibile e 200.000 euro per contratti a tempo determinato.

85. Ai sensi dell'art. 18, commi 3, 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella N in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2018.

86. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'art. 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella M, sono finanziati gli interventi di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 e all'art. 5, commi da 97 a 100, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), nonché gli altri interventi previsti dai commi da 87 a 89.

87. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge 38/2001 è destinato per l'esercizio 2018 un importo di 20.000 euro.

88. A favore delle Associazioni Kmecka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena, è destinato in via straordinaria per l'esercizio 2018 un contributo di 50.000 euro ciascuna per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 45.000 euro all'Associazione Sklad MITJA CUK di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2018 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

90. Per le finalità previste dai commi 87, 88 e 89, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2018 la spesa di

165.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

91. Al fine di dare continuità al finanziamento concesso fino all'anno 2016 dall'Amministrazione provinciale di Trieste al Teatro Stabile Sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledališče, e in considerazione del trasferimento all'Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalle Province in materia di attività culturali ai sensi dell'art. 32, comma 3, allegato B, della legge regionale 26/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro Stabile Sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledališče un contributo straordinario per la realizzazione dei propri progetti o programmi di iniziative e attività artistiche e culturali.

92. Il soggetto di cui al comma 91 presenta la domanda di concessione del contributo entro il 31 marzo al Servizio competente in materia di attività culturali.


93. Si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 16/2014 e dal regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8, in quanto compatibili.

94. Per le finalità previste dal comma 91 è destinata la spesa di 27.614 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

95. Al fine di sostenere l'avvio della candidatura del Comune di Grado e il suo patrimonio culturale presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Grado per l'avviamento del processo progettuale dello studio preliminare rivolto a inserire il patrimonio culturale immateriale del Comune nella «Tentative List» nazionale.

96. Per le finalità previste dal comma 95 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

97. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi conservativi di cui all'art. 30 del decreto legislativo 42/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per le prime opere urgenti e necessarie alla messa in sicurezza di Villa Cernazai-Pontoni.



98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

99. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montereale Valcellina un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio accessorio alla centrale «Antonio Pitter» di Malnisio oggi Museo & Science Centre Immaginario Scientifico.

101. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 100 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

102. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

103. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 85, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo straordinario per la divulgazione, promozione e valorizzazione dei siti del progetto «Protostoria in Friuli».

104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione su richiesta del beneficiario.

105. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 57.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato

di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Dorligo della Valle - Dolina un contributo straordinario di 70.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria del teatro comunale France Prešeren.

107. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 106 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

108. Per le finalità previste dal comma 106 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

109. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2017 per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata con decreto n. 5456/CULT del 27 novembre 2017, sulla base del «Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili» di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2017, n. 1790.

110. Per le finalità previste dal comma 109 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2018, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 111, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 109, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

111. Per le finalità previste dal comma 109 è destinata la spesa di 136.704,80 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

112. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2017 per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi per il trasporto a sostegno delle persone con disabilità, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata ai sensi dell'art. 38, comma 2, del regolamento attuativo della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), con decreto n. 2837/CULT del 27 luglio 2017.



113. Per le finalità previste dal comma 112 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2018, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 114, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 112, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

114. Per le finalità previste dal comma 112 è destinata la spesa di 56.037,22 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

115. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata negli esercizi 2015, 2016 e 2017 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del «Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi» di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720.

116. Per le finalità previste dal comma 115 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2018, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 117, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 115, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

117. Per le finalità previste dal comma 115 è destinata la spesa di 570.793,59 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro al Centro culturale «Il Villaggio» di Udine, attesi i buoni risultati ottenuti ai fini dell'integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari attraverso il progetto pilota «Tu sei un bene per me», per lo svolgimento delle attività istituzionali.

119. Per le finalità previste dal comma 118 il Centro culturale «Il Villaggio» di Udine presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione, corredata del relativo preventivo di spesa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.

120. Per le finalità previste dal comma 118 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

121. Al fine del riconoscimento ai soggetti già beneficiari di finanziamenti attribuiti dalle province, la regione è autorizzata a concedere all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, all'Unione territoriale intercomunale del Noncello, all'Unione territoriale intercomunale del Tagliamento e all'Unione territoriale intercomunale Sile e Meduna un finanziamento straordinario per il sostegno delle Università della terza età operanti nei rispettivi territori.

122. Il finanziamento di cui al comma 121 è ripartito nella seguente misura in favore dei beneficiari e per gli importi seguenti:

- a) Unione territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane: 4.271 euro;
- b) Unione territoriale intercomunale del Noncello: 20.157 euro;
- c) Unione territoriale intercomunale del Tagliamento: 13.584 euro;
- d) Unione territoriale intercomunale Sile e Meduna: 1.988 euro.

123. Per le finalità previste dal comma 121 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 126.

124. All'art. 5 della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33 (Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole «Tavolo ludico regionale» sono inserite le seguenti: «nonché gli importi del contributo regionale per classe demografica di appartenenza ai sensi del comma 3»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'entità del contributo regionale, a copertura integrale delle spese complessivamente ammissibili, è determinata in relazione alle seguenti classi demografiche, con riferimento alla popolazione di ciascun soggetto proponente, dichiarata al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda:

- a) soggetti di cui all'art. 4, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
- b) soggetti di cui all'art. 4, con popolazione compresa tra 20.000 abitanti e 50.000 abitanti;
- c) soggetti di cui all'art. 4, con popolazione compresa tra 50.001 abitanti e 80.000 abitanti;
- d) soggetti di cui all'art. 4, con popolazione tra 80.001 e 150.000 abitanti;
- e) soggetti di cui all'art. 4, con popolazione oltre i 150.000 abitanti.».





125. Per il solo anno 2018, nelle more di costituzione del Tavolo ludico regionale di cui all' art. 3 della legge regionale 33/2017, le priorità e gli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della medesima legge, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

126. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella G.

#### Art. 8.

##### *Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili*

1. L'Amministrazione regionale intende sostenere il modello organizzativo della scuola primaria a tempo pieno di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per rispondere alle necessità di miglioramento del sistema scolastico attraverso lo stimolo alla costruzione di rapporti sociali e affettivi significativi alla base di ogni apprendimento, nonché per favorire la costruzione di una reale motivazione all'apprendimento anche attraverso attività ludiche, espressive e creative.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Flaibano un contributo per la realizzazione di un progetto volto alla valorizzazione del modello organizzativo del tempo pieno negli istituti comprensivi della regione e al rafforzamento della rete degli istituti che lo realizzano.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

4. Per le finalità previste al comma 1 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione dalla Tabella H di cui al comma 115.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Casa delle arti di Gorizia per la realizzazione di attività di promozione delle arti, con particolare riferimento all'insegnamento della musica.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio compe-

tente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio 2018.

7. Per le finalità previste al comma 5 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione «La Viarte» Onlus di Santa Maria la Longa per la realizzazione di attività educative e formative a favore dei giovani ospiti della struttura al fine di favorire lo sviluppo della loro autonomia e responsabilità e per agevolare il loro inserimento sociale.


9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione professionale, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio 2018.

10. Per le finalità previste al comma 8 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con l'Università degli Studi di Trieste e con l'Università degli Studi di Udine per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da realizzarsi presso le sedi regionali della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e riguardanti le materie del contenzioso del diritto d'asilo e della cittadinanza, nonché presso gli istituti penitenziari della regione, al fine di sviluppare conoscenze e competenze sul sistema penitenziario nazionale sotto il profilo amministrativo e giuridico.

12. Per le finalità di cui al comma 11 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'intero valore dell'indennità di partecipazione, da corrispondere al tirocinante per il tramite dell'Università in qualità di soggetto promotore.

13. Le somme di cui al comma 12 sono ripartite in misura uguale a favore delle due Università. L'accordo di cui al comma 11 definisce i termini e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamento a favore delle Università. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di tirocini.



14. Per le finalità previste dai commi 11 e 12 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

15. L'Amministrazione regionale sostiene le azioni volte alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere per affermare i principi delle pari opportunità e dell'uguaglianza, della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.

16. Per le finalità di cui al comma 15 l'Amministrazione regionale stipula accordi con altre pubbliche amministrazioni della regione, ai sensi dell'articolo 23 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che hanno aderito alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere - Re.A.Dy., per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune riguardanti la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni in ambito lavorativo e scolastico.

17. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di cui al comma 16 unitamente al progetto. L'accordo contiene la descrizione delle spese ammissibili, delle modalità di concessione e di liquidazione delle somme di cui al comma 18. Il progetto contiene la descrizione degli obiettivi, dei risultati attesi, delle attività da realizzare, dei soggetti partner, dei tempi di realizzazione delle attività. Le risorse destinate alla copertura delle attività di cui al comma 16 sono concesse all'ente capofila del progetto entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dal Servizio competente in materia di lavoro e pari opportunità.

18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 14.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

19. Per le finalità di cui al comma 15 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia Onlus di Trieste per la realizzazione del progetto «A scuola per conoscerci» volto a realizzare presso gli istituti scolastici della regione interventi didattico - educativi di formazione e aggiornamento per la prevenzione e il contrasto dell'omofobia e del bullismo omofobico a scuola.

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata entro il 31 maggio al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa, dell'accordo di rete delle scuole aderenti al progetto e dell'accordo di collaborazione con la scuola capofila della rete. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

21. Per le finalità di cui comma 19 è destinata la spesa di 16.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

22. All'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole «ad avviare con il suddetto Ministero le procedure per la predisposizione per l'anno scolastico 2017-2018 di protocolli di intesa o accordi» sono sostituite dalle seguenti: «a disporre in favore degli istituti scolastici interventi»;

b) al comma 5, le parole «Le intese o gli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le domande di ammissione ai contributi per gli interventi di cui al comma 4 vanno presentate, da parte degli istituti scolastici in reggenza del Friuli Venezia Giulia, alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio 2018, corredate di una descrizione delle attività, limitatamente a quelle di supporto amministrativo e organizzativo, che intendono porre in essere per le finalità indicate al comma 4. I contributi non possono essere utilizzati per pagare ore aggiuntive al docente vicario del dirigente scolastico.»;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le risorse per gli interventi di cui al comma 4 sono concesse agli istituti scolastici in reggenza del Friuli Venezia Giulia:


a) in misura fissa per un importo pari a 2.000 euro per scuola, qualora il docente vicario del dirigente scolastico sia impiegato per la totalità delle ore di insegnamento nelle scuole in reggenza;

b) con riferimento alle risorse residue:

1) per il 60 per cento in misura proporzionale al numero di alunni iscritti presso ciascun istituto scolastico alla data del 30 settembre 2017;

2) per il 40 per cento in misura proporzionale al numero di punti di erogazione del servizio dell'istruzione scolastica nell'anno scolastico 2017-2018».

23. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 37/2017, come modificato dal comma 22, lettera a), è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.



24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), approvata per l'anno scolastico 2017-2018 con decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 9600/LAVFORU/2017, del 9 novembre 2017.

25. I progetti finanziati ai sensi del comma 24 devono essere realizzati e conclusi entro il 31 ottobre 2018.

26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al comma 115.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), approvata per l'anno scolastico 2017-2018 con decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 10540/LAVFORU/2017, del 22 novembre 2017, mediante il finanziamento delle sezioni di nuova attivazione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2017-2018.

28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 13.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al comma 115.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione «Asilo infantile Pavia di Udine», ente gestore della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell'infanzia di Pavia di Udine, per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2017/2018, del servizio educativo sperimentale a favore dei bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi di età, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione di data 2 maggio 2012, n. 97/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al comma 115.

32. La Regione assume opportune iniziative volte ad assicurare che la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sia attuata su tutto il territorio regionale.

33. Per le finalità di cui al comma 32 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Statale di Istruzione Superiore «Lino Zanussi» di Pordenone, all'Istituto comprensivo «di Via Commerciale - Trieste», alla Parrocchia San Lorenzo Martire, ente gestore Scuola dell'infanzia «G. Bini» di Varmo, alla Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia, ente gestore della Scuola dell'infanzia «Tenente Silvano Sbrizzai» di Paularo, una sovvenzione straordinaria per l'anno scolastico 2017-2018, nella misura fissata al comma 36.

34. Gli interventi di cui al comma 33 sono coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano d'interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017-2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2017, n. 505.

35. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/PRES. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge finanziaria 2002 e dall'articolo 7, comma 3, della legge finanziaria 2006).

36. Per le finalità previste al comma 32 è prevista la spesa complessiva di 17.000 euro per l'anno 2018, suddivisa come di seguito indicato:

a) 6.000 euro a favore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore «Lino Zanussi» di Pordenone;


b) 5.000 euro a favore dell'Istituto comprensivo «di Via Commerciale - Trieste»;

c) 2.000 euro a favore della Parrocchia San Lorenzo Martire, ente gestore Scuola dell'infanzia «G. Bini» di Varmo;

d) 4.000 euro a favore della Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia, ente gestore della scuola dell'infanzia «Tenente Silvano Sbrizzai» di Paularo.

37. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 32 e 36 è destinata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

38. Al fine di sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale





è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro all'Ufficio speciale per le scuole con lingua di insegnamento slovena, presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, a sostegno dell'autonomia scolastica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, nonché per garantire ogni diversa esigenza prevista dalle vigenti norme speciali inerenti l'istruzione in lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione all'istituto scolastico individuato quale tesoriere dall'Ufficio speciale di cui al comma 38. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

41. La Regione, al fine di valorizzare gli aspetti multiculturali del territorio e il sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG), quale occasione per lo sviluppo economico del territorio in un contesto transnazionale, nonché nell'ambito della promozione, d'intesa con la comunità scientifica regionale, di importanti eventi sul territorio, sostiene l'iniziativa «Trieste Capitale della scienza 2020» nell'ambito di ESOF (Euro Science Open Forum), promossa dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT).

42. Per le finalità di cui al comma 41 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze un contributo a sostegno delle fasi preparatorie, di avvio e di realizzazione dell'evento in oggetto.

43. Per le finalità di cui al comma 41 l'Amministrazione regionale può altresì disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso la Fondazione di propri dipendenti per periodi di durata non superiore a un anno, rinnovabili per un massimo di tre anni. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco ed è aggiuntivo al contributo di cui al comma 42.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata, entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa e della relazione delle attività che si andranno a realizzare con il finanziamento. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

45. È fatto obbligo alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze - FIT di Trieste, di presentare alla regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

46. Per le finalità previste al comma 41 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 400.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale all'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB di Trieste per la realizzazione di una infrastruttura dedicata alla ricerca e alla certificazione della qualità dei processi e dei farmaci biosimilari.


48. Sono ammissibili a finanziamento le spese di investimento per la predisposizione degli spazi, per l'acquisto di attrezzature e di know-how specializzato, e le spese per l'attività di ricerca nella fase di avvio dell'infrastruttura.

49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di ricerca, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

50. È fatto obbligo all'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB di Trieste, di presentare alla regione, entro i termini fissati dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso, nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

51. Per le finalità previste al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018, 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

52. Al fine di rafforzare la collaborazione con l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB, anche nella dimensione comunitaria, per le attese ricadute a livello regionale della ricerca scientifica negli ambiti di cui al comma 47, l'Amministrazione



ne regionale è autorizzata a stipulare un accordo con il Centro nel rispetto della disciplina nazionale in materia di accordi con organismi internazionali.

53. Nell'accordo di cui al comma 52 l'Amministrazione regionale può altresì disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB di un proprio dipendente per la durata massima prevista dalle norme di legge di settore. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco e viene aggiunto al contributo di cui al comma 47.

54. L'Amministrazione regionale, anche in attuazione degli obiettivi previsti nell'accordo per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'innovazione (SiS FVG) del Friuli-Venezia Giulia stipulato in data 8 agosto 2016, sostiene azioni volte alla valorizzazione della ricerca, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo dell'innovazione, al fine di sostenere la crescita della competitività del territorio regionale.

55. Per le finalità di cui al comma 54, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese e accordi con le Amministrazioni statali competenti in materia per la realizzazione di progetti complessi che prevedono il coinvolgimento degli attori che concorrono a formare il sistema della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

56. I progetti complessi concernono almeno la realizzazione di un porto dell'innovazione industriale mediante l'erogazione di servizi per l'insediamento di aziende ad alto contenuto tecnologico, la creazione di un sistema integrato di incubatori a supporto delle startup innovative, lo sviluppo di piattaforme digitali ai fini dello sviluppo delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 e la realizzazione di piattaforme tecnologiche per la ricerca avanzata a supporto degli enti di ricerca e delle imprese negli ambiti caratterizzanti la Strategia di Specializzazione Intelligente del Friuli Venezia Giulia.

57. Nelle intese e negli accordi di cui al comma 55 è indicato quale soggetto attuatore dei progetti complessi Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, con funzioni di coordinamento tecnico e operativo degli altri soggetti di cui al comma 55 che concorrono alla realizzazione dei medesimi progetti complessi. Il soggetto attuatore è tenuto a partecipare con proprie risorse aggiuntive non inferiori al 20 per cento rispetto a quelle messe a disposizione dai sottoscrittori delle intese e degli accordi di cui al comma 55 per i progetti di cui al comma 56.

58. Con deliberazione della Giunta regionale viene approvato lo schema degli atti di cui al comma 55. Le risorse destinate alla copertura delle spese per le attività previste al comma 55 sono concesse, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, dalla struttura competente in materia di ricerca a favore del soggetto attuatore di cui al comma 57.

59. Le risorse di cui al comma 58 sono concesse e liquidate ad Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park entro i termini previsti negli atti di cui al comma 56.

60. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 55 e 58 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 1.500.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

61. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2018 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

62. L'Amministrazione regionale partecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 61, in misura pari al 70 per cento, fino ad un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

63. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 61, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

64. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 61 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.


65. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 61, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

66. Le risorse di cui al comma 69 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2017.

67. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2018 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 61. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2017.

68. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2019 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

69. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Mis-



sione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA (di seguito Mediocredito) le spese annuali per l'attività di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

71. Per il rimborso di cui al comma 70 Mediocredito inoltra alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione del Fondo, relativamente all'esercizio finanziario precedente, unitamente al prospetto delle spese per l'attività di gestione, commisurate in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione fra la regione e mediocredito di data 17 novembre 2006.

72. Successivamente all'approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all'esercizio finanziario di riferimento da parte della Giunta regionale, il rimborso di cui al comma 70 è disposto dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

73. Per le finalità previste al comma 70 è destinata la spesa complessiva di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

74. La Regione al fine di realizzare l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), attua iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche.

75. Con regolamento sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime.

76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 640.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

77. Al fine di favorire la permanenza e il rientro nel mercato del lavoro delle giovani madri, in via sperimentale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per assunzioni, effettuate nel 2018 sul territorio regionale, con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, esclusivamente a tempo pieno e indeterminato, di donne che, alla data di

presentazione della domanda di contributo, siano madri di almeno un figlio di età fino a 5 anni non compiuti.

78. Sono beneficiari del contributo di cui al comma 77:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

79. L'ammontare del contributo di cui al comma 77 è pari:

a) a 10.000 euro per ciascuna assunzione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;

b) a 7.000 euro per ciascuna assunzione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.

80. Gli importi di cui al comma 79 sono aumentati di 3.000 euro qualora il datore di lavoro richiedente disponga di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:

a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;

b) nido aziendale o convenzionato.

81. Il contributo di cui al comma 77 è concesso a titolo di aiuto de minimis, nel rispetto integrale delle condizioni poste dai vigenti regolamenti europei.

82. Il contributo di cui al comma 77 non è cumulabile con i contributi previsti dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

83. Le istanze di contributo di cui al comma 77 sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione.


84. I termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 77 sono individuati con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

85. Comporta la revoca totale del contributo di cui al comma 77 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione, con conseguente, integrale, restituzione del contributo da parte del soggetto beneficiario.

86. Comporta la revoca parziale del contributo di cui al comma 77 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo dodici mesi ed entro sessanta mesi dall'assunzione.

87. Nell'ipotesi di cui al comma 86 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte del contributo così commisurata:

a) nella misura dell'80 per cento se la cessazione si verifica dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall'assunzione;





b) nella misura del 70 per cento se la cessazione si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione;

c) nella misura del 60 per cento se la cessazione si verifica successivamente al trentaseiesimo mese dall'assunzione.

88. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in materia di regime di aiuto de minimis, di requisiti per la concessione del contributo, di modalità di presentazione della domanda di contributo e di modalità di istruzione del procedimento contributivo, trova applicazione quanto previsto dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 48 della legge regionale 18/2005, in quanto compatibile.

89. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

90. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 28, attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private. Per tale finalità, nonché per il riconoscimento degli scambi culturali e delle esperienze professionali ai fini del periodo di pratica professionale richiesto, la regione promuove la conclusione di accordi tra gli ordini o i collegi professionali, nonché tra le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi italiani e gli omologhi enti degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dell'autonomia loro attribuita.»

91. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 5/2012, come sostituito dal comma 90, è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

92. Il comma 1-bis dell'articolo 18 della legge regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:

«1-bis. La regione promuove progetti scolastici finalizzati all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazione alla cittadinanza ed all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazio-

ne economico-finanziaria, tramite l'attivazione di approfondimenti specifici e trasversali nelle diverse discipline, favorendo anche variazioni all'assetto curricolare dei singoli istituti, secondo i Piani dell'Offerta Formativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni, e percorsi educativi da parte di esperti in materie giuridiche, economico-finanziarie e sociali.»

93. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 18 della legge regionale 5/2012, come sostituito dal comma 92, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.


94. Al fine di promuovere, anche in concorso con le istituzioni del territorio e con le parti sociali, il superamento sul territorio regionale delle condizioni di svantaggio delle persone attraverso azioni di solidarietà sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare, secondo le modalità previste dal relativo statuto, la procedura per l'adesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Fondazione denominata «Well Fare Pordenone - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale» di Pordenone, con un conferimento al fondo di dotazione della Fondazione pari a 10.000 euro.

95. Con deliberazione della Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema degli atti necessari ai fini dell'adesione alla Fondazione.

96. Per la finalità prevista dal comma 94 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 3 (Spese per incrementi di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

97. Al fine di promuovere il dialogo interculturale dei diritti umani e l'interazione tra arte, memorie e cittadinanza attiva, nonché le iniziative scientifiche e didattiche incentrate sulla cooperazione e gli scambi transfrontalieri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia un contributo straordinario a sostegno delle spese, sostenute dal 1° gennaio 2017, per il progetto «Memobus 2017. Viaggiare per comprendere, malgrado tutto - Viaggio della memoria ad Auschwitz-Birkenau».

98. Il contributo per il progetto di cui al comma 97, cui prendono parte gli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, è diretto a consentire la visita a Cracovia e ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, quali luoghi della memoria, con lezioni interattive, incontri con i testimoni e laboratori.



99. La domanda di ammissione al contributo per il progetto di cui al comma 97 va presentata, da parte dell'Associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia, alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio 2018, corredata di una descrizione delle attività e delle iniziative svolte.

100. La struttura regionale competente in materia di istruzione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda alla concessione e alla liquidazione del contributo.

101. Con decreto del responsabile della struttura regionale competente in materia di istruzione con cui è concesso e liquidato il contributo, sono definiti i termini e le modalità di rendicontazione.

102. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Sezioni regionali dell'ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti, per la realizzazione di progetti nelle scuole finalizzati alla promozione dei valori della Costituzione e delle iniziative di richiamo della memoria.

104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa.

105. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il riparto dei contributi di cui al comma 103, sulla base delle proposte formulate dai richiedenti.

106. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 105. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

107. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

108. L'Amministrazione regionale sostiene le azioni volte a favorire l'apprendimento sui temi dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e della biodiversità, della salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali.

109. Per le finalità di cui al comma 108 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Verzegnis per la realizzazione di iniziative in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio ed altri soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

110. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 109 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e di una relazione delle attività previste. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

111. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni di cui all'articolo 7-bis della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), un contributo straordinario per le finalità previste dal comma 3-bis dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

113. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 112 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia istruzione. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione e le modalità di erogazione del contributo.

114. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.


115. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella H.

## Art. 9.

### *Salute e politiche sociali*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi di Trieste e di Udine un finanziamento a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica/o, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Il finanziamento è determinato con deliberazione della Giunta regionale in un importo fisso per ciascun anno dei corsi attivati nell'anno accademico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale comunica alle Università i corsi di laurea ammissibili al sostegno finanziario, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislati-



vo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ). Le Università trasmettono una relazione preventiva illustrativa dell'offerta formativa completa per i corsi dichiarati ammissibili al sostegno finanziario e corredata di piano finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

3. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di laurea di area sanitaria tra quelli ammissibili al sostegno finanziario.

4. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ciascun anno le Università trasmettono una relazione finale illustrativa dei corsi di laurea attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

5. In sede di prima applicazione, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di laurea di area sanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5.182.500 euro, suddivisa in ragione di 1.930.000 euro per l'anno 2018, 1.608.750 euro per l'anno 2019 e 1.643.750 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal Ministero dell'università e ricerca. I contenuti e l'entità del finanziamento del singolo contratto sono determinati ai sensi della normativa vigente.

8. Per le finalità di cui al comma 7, con deliberazione della Giunta regionale viene determinato il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici che la Regione intende finanziare e l'assegnazione alle relative scuole di specialità medica delle Università, a decorrere dal primo anno di corso dell'anno accademico di riferimento e per gli anni successivi al primo fino al termine della durata legale del corso di studio.

9. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica dei medici, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione dei nuovi contratti e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei medici specializzandi titolari dei contratti aggiuntivi regionali degli anni precedenti, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni che potrebbero essere disposte come da contratto, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.

10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia un finanziamento a sostegno dei costi per i corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione della classe dei corsi di laurea delle professioni sanitarie della prevenzione.

12. Per le finalità di cui al comma 11 l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia presenta alla Direzione competente in materia di salute istanza di concessione del finanziamento corredata di una relazione preventiva illustrativa delle risorse dedicate e del relativo piano finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa per la formazione della classe dei corsi di laurea delle professioni sanitarie della prevenzione.

13. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia trasmette una relazione finale illustrativa delle risorse dedicate ai corsi di laurea attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto del protocollo d'intesa per la formazione della classe dei corsi di laurea delle professioni sanitarie della prevenzione.

14. In sede di prima applicazione, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia presenta alla Direzione competente in materia di salute l'istanza di concessione corredata di una relazione illustrativa delle risorse dedicate e del relativo piano finanziario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 552.500 euro, suddivisa in ragione di 212.500 euro per l'anno 2018 e di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

16. All'art. 9 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «e pericolosi» sono soppresse;

b) al comma 1 le parole «, anche pericolosi» sono soppresse;

c) al comma 3, lettera b), le parole «anche pericolosi» sono soppresse;





d) al comma 3, lettera e), dopo la parola «Univer-  
sità» sono inserite le seguenti: «per controlli sanitari su  
animali esotici»;

e) al comma 3, lettera f), le parole «anche periculo-  
sa» sono soppresse;

f) al comma 3, lettera g), le parole «e/o pericolosi»  
sono soppresse;

g) al comma 3, dopo la lettera g) è aggiunta la  
seguente:

«g-bis) pregresse collaborazioni documentabili  
con associazioni che si occupano di animali esotici.»;

h) al comma 4, lettera b), dopo la parola «animali»  
sono inserite le seguenti: «, spese di gestione».

17. Per le finalità di cui all' art. 9, comma 4, lettera  
b), della legge regionale 20/2012, come modificato dal  
comma 16, lettera h), è destinata la spesa complessiva di  
75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per cia-  
scuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missio-  
ne n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori  
spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli  
anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente va-  
riazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

18. Alla lettera a) del comma 18 dell' art. 8 della legge  
regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilan-  
cio per l'anno 2016), dopo le parole «dei suddetti sogget-  
ti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli interventi  
per la riclassificazione delle medesime strutture ai sensi  
del regolamento di cui all' art. 31 della legge regionale  
31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e ser-  
vizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza  
sociale)».

19. Alle finalità di cui all' art. 8, comma 18, lettera a),  
della legge regionale 14/2016, come modificato dal com-  
ma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Mis-  
sione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)  
- Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2  
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  
spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

20. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie  
per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regio-  
nale è autorizzata a erogare al Comune di Basiliano e al  
Comune di Tarvisio, per la gestione rispettivamente dei  
nidi d'infanzia comunali «Pollicino» e «Il cucciolo», e  
alla Cooperativa sociale «Le Pagine», per la gestione del  
nido d'infanzia «Nido degli scriccioli» di Udine, un con-  
tributo straordinario di misura non superiore alla differen-  
za tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia  
nell'anno educativo 2016/2017.

21. Per accedere al contributo di cui al comma 20, i  
destinatari devono presentare domanda, completa delle  
informazioni necessarie a procedere alla ripartizione del-  
le risorse, alla Direzione centrale salute, integrazione so-  
ciosanitaria, politiche sociali e famiglia entro e non oltre  
il 15 febbraio 2018.

22. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le  
finalità di cui al comma 20 e per l'erogazione e la con-  
cessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui  
all' art. 4 e all' art. 7 del decreto del Presidente della Re-  
gione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres (Regolamento per la

determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità  
di concessione, erogazione e rendicontazione dei contri-  
buti ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei  
nidi d'infanzia di cui all' art. 9, commi 18 e 19, della leg-  
ge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria  
2011)).

23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spe-  
sa di 95.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione  
n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Pro-  
gramma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili  
nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsio-  
ne della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con  
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  
Tabella I di cui al comma 50.

24. Al fine di sostenere i Comuni nell'avvio dei pro-  
cedimenti atti al rilascio dell'accreditamento previsto all'  
art. 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Siste-  
ma educativo integrato dei servizi per la prima infanzia),  
la regione attiva apposite azioni di accompagnamento e  
di supervisione.

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la  
spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Mis-  
sione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)  
- Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete  
dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese cor-  
renti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  
gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente  
variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

26. Per l'anno 2018, la quota di cui all' art. 39, com-  
ma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema  
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tu-  
tela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in  
8.700.000 euro, nella seguente misura:

a) 1 milione di euro per il consolidamento del si-  
stema associato di governo del sistema locale degli in-  
terventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto  
all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predi-  
sposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni del-  
la Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio  
2017, n. 301;

b) 7.700.000 euro per il rafforzamento dei servizi  
e degli interventi riferiti al macro-livello 1 «Servizi per  
l'accesso e la presa in carico da parte della rete assisten-  
ziale» e all'obiettivo di servizio «Interventi/Misure per  
facilitare inclusione e autonomia» del macro-livello 5  
«Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito» di cui  
all'Allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle  
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'econo-  
mia e delle finanze, 10 ottobre 2016, prioritariamente de-  
stinati all'area di utenza «Povertà ed esclusione sociale»  
al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui  
agli articoli 5 e 6 e gli interventi e servizi sociali per il  
contrasto alla povertà di cui all' art. 7 del decreto legisla-  
tivo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introdu-  
zione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).

27. Le risorse di cui al comma 26, lettera a), sono ri-  
partite proporzionalmente tra le Unioni territoriali inter-  
comunali sulla base della popolazione residente in ogni  
Unione, garantendo a ognuna un contributo minimo pari  
a 35.000 euro.



28. Le risorse di cui al comma 26, lettera *b*), sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all' art. 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in base al numero delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito di cui all' art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), in corso di concessione nel bimestre maggio-giugno come risultanti dal sistema informatico previsto dall' art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all' art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15).

29. Alla finalità di cui al comma 26 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

30. Al comma 18 dell' art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «in via straordinaria per l'anno 2017» sono soppresse.

31. Per le finalità di cui all' art. 9, comma 18, della legge regionale 31/2017, come modificato dal comma 30, è destinata la spesa complessiva di 3.937.500 euro, suddivisa in ragione di 1.312.500 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

32. Al fine di superare le barriere della comunicazione nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone con diverse disabilità sensoriali cognitive motorie o neuropsicologiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo di 150.000 euro a favore di progettualità condotte in collaborazione tra associazioni, servizi sociali dei Comuni e aziende sanitarie, mirate a:

*a*) agevolare l'utilizzo di metodologie di comunicazione aumentativa o alternativa adeguate nelle diverse situazioni di disabilità;

*b*) agevolare in particolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei non udenti;

*c*) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all'orientamento e alla mobilità e a facilitare il sostegno tra pari e il mentoring per le persone con disabilità visiva;

*d*) agevolare la partecipazione ad attività di espressione artistica e sportiva.

33. Le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 32 sono determinati con specifico regolamento, da approvare previo parere della Commissione consiliare competente. Il regolamento terrà conto della rispettiva popolazione di riferimento territoriale.

34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica con sede legale a Cervignano del Friuli un contributo di 200.000 euro a sostegno di interventi relativi alla messa in sicurezza del Centro Residenziale di Sottoselva di Palmanova.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.


37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni che abbiano attivato sportelli anti violenza, nonché istituito centri per donne in difficoltà, per garantire l'operatività degli stessi.

39. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 38.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro all'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro per lo svolgimento delle attività istituzionali.



42. Per le finalità di cui al comma 41 l'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata del relativo preventivo di spesa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.

43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cooperativa sociale Il Seme di Fiume Veneto un contributo straordinario di 30.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.

45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione di volontariato Il Samaritan Onlus di Ragogna un contributo straordinario di 15.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.

48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

50. Ai sensi dell' art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella I.

#### Art. 10.

##### *Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica*

1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.426.410.300,89 euro a favore dei medesimi per il triennio 2018-2020, suddivise secondo quanto previsto dal presente articolo, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali):

- a) ammontano per l'anno 2018 a 454.747.740,97 euro;
- b) ammontano per l'anno 2019 a 483.262.129,25 euro;
- c) sono quantificate e autorizzate per l'anno 2020 in 488.400.430,67 euro.


2. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:

a) dalla quota garantita ai sensi dell' art. 13 della legge regionale 18/2015, pari a complessivi 1.355.315.882,04 euro per il triennio 2018-2020, di cui 433.003.926,31 euro per l'anno 2018, come determinate dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), 446.084.357,90 euro per l'anno 2019, come determinate dall' art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e 476.227.597,83 euro per l'anno 2020;

b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 71.094.418,58 euro per il triennio 2018-2020, di cui 21.743.814,66 euro per l'anno 2018, 37.177.771,35 euro per l'anno 2019, 12.172.832,84 euro per l'anno 2020.

3. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento:

- a) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 4;
- b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 9;
- c) della quota di compartecipazione al fondo incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 14;
- d) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 16;
- e) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all'art. 10, commi 81 e 83, della legge regionale 25/2016;
- f) del fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui al comma 22, nonché del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 25;
- g) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 28;





*h)* del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 39;

*i)* del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 44;

*j)* del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 49;

*k)* dell'assegnazione di cui all' art. 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture) e dell'assegnazione di cui all' art. 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), di cui al comma 52;

*l)* del programma sicurezza di cui all' art. 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 per le spese di parte corrente e di cui al comma 54;

*m)* dell'assegnazione di cui all' art. 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui al comma 56, dell'assegnazione di cui all' art. 10, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), e di cui al comma 58, dell'assegnazione di cui all' art. 10, comma 11, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), e di cui al comma 60 e dell'assegnazione di cui all' art. 10, comma 88, della legge regionale 25/2016 e di cui al comma 62 e delle assegnazioni di cui agli articoli 16, 56, commi 16, 17 e 18, e all' art. 29 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e di cui ai commi 64, 66 e 68;

*n)* dei fondi per la Provincia di Udine di cui ai commi 70 e 73, del fondo di cui al comma 77 e del fondo di cui al comma 79;

*o)* dell'assegnazione di cui al comma 82;

*p)* dell'assegnazione di cui al comma 84;

*q)* dell'assegnazione di cui al comma 86;

*r)* dell'assegnazione di cui al comma 88.

4. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all' art. 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 885.915.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 295.305.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

5. Il fondo di cui al comma 4 è suddiviso in:

*a)* quota specifica, pari a 14.565.198,33 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

*b)* quota ordinaria, pari a 149.389.801,67 euro per l'anno 2018, a 124.389.801,67 euro per l'anno 2019 e a 74.389.801,67 euro per l'anno 2020;

*c)* quota di perequazione, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2018, a 150 milioni di euro per l'anno 2019 e a 200 milioni di euro per l'anno 2020;

*d)* quota di perequazione integrativa, pari a 6.350.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell' art. 8 della legge regionale 9/2017.

6. Le quote di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 5 sono ripartite in misura proporzionale alle rispettive assegnazioni dell'anno 2017.

7. Per l'anno 2018 la quota di cui alla lettera *c)* del comma 5 è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2017 e per gli anni 2019 e 2020 in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

8. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 885.915.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 295.305.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

9. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all' art. 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 315.760.593,48 euro per il triennio 2018-2020, di cui 105.190.815,40 euro per l'anno 2018 e 105.284.889,04 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

10. Il fondo di cui al comma 9 è suddiviso in:


*a)* quota specifica per il funzionamento e l'attività istituzionale delle Unioni territoriali intercomunali, che tiene conto anche delle funzioni derivanti dagli enti locali territoriali soppressi, pari a 18.918.875,20 euro per l'anno 2018 e a 18.988.219,13 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

*b)* quota ordinaria per la gestione delle funzioni comunali, pari a 28.628.836,58 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

*c)* quota comunale per servizi sociali di cui all' art. 26, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), pari a 35.647.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

*d)* quota per le funzioni provinciali trasferite, pari a 21.996.103,62 euro per l'anno 2018 e a 22.020.833,33 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

11. Per l'anno 2018, una parte delle risorse di cui alla quota *a)* del comma 10, pari a 3.618.729,25 euro, e per gli importi di cui alla Tabella O, è assegnata alle Unioni territoriali intercomunali a seguito della comunicazione, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, attestante la decorrenza dell'avvenuta attivazione delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 26/2014, come modificato dall'art. 9, comma 2, lettera *c)*, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020). L'assegnazione, quantificata in dodicesimi, spetta in ragione della decorrenza dell'esercizio delle funzioni.



12. Il fondo di cui al comma 9 è ripartito, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, come da allegata Tabella P «Fondo ordinario UTI».

13. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa complessiva di 315.760.593,48 euro per il triennio 2018-2020, di cui 105.190.815,40 euro per l'anno 2018 e 105.284.889,04 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

14. La quota di compartecipazione degli enti locali per l'alimentazione del fondo incentivi per funzioni tecniche in applicazione del comma 3 bis dell'art. 13 della legge regionale 18/2015, come inserito dall'art. 10, comma 12, della legge regionale n. 44/2017, è pari a complessivi 120.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

15. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

16. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'art. 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 56.001.113,45 euro per il triennio 2018-2020, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 24.117.890,09 euro per l'anno 2019 e di cui 23.883.223,36 euro per l'anno 2020.

17. Il fondo di cui al comma 16 è suddiviso:

a) per la quota di 22.580.431,60 euro a favore dei Comuni, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 8.790.215,80 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

b) per la quota di 24.420.681,85 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 12.327.674,29 euro per l'anno 2019 e pari a 12.093.007,56 euro per l'anno 2020;

c) per la quota di 9 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per gli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

18. Per l'anno 2018 ciascuna delle quote di cui al comma 17 è ripartita in misura proporzionale alle rispettive quote assegnate nell'anno 2017.

19. Per gli anni 2019 e 2020 i criteri di riparto del fondo di cui al comma 16, sono definiti con regolamento regionale, tenuto conto degli indicatori di cui all'art. 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015.

20. Le risorse del fondo di cui al comma 16 sono concesse d'ufficio ed erogate in unica soluzione. Entro il 31 ottobre del secondo anno successivo all'erogazione,

il beneficiario presenta alla regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

21. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 56.001.113,45 euro per il triennio 2018-2020, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2018 e 24.117.890,09 euro per l'anno 2019 e 23.883.223,36 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

22. Il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui all'art. 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

23. Gli enti interessati a ciascun percorso presentano domanda tramite il Comune più popoloso entro il 30 aprile di ciascun anno, specificando le proposte di utilizzo delle risorse regionali in conformità alle previsioni dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 18/2015. L'assegnazione è concessa ed erogata entro trenta giorni dalla deliberazione del riparto da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge regionale 18/2015.

24. Per la finalità prevista dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

25. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'art. 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e all'art. 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 7 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di cui 3 milioni di euro per l'anno 2020.

26. Il fondo di cui al comma 25 è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

27. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di cui 3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

28. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di



cui all' art. 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 3.299.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 1.019.000 euro per l'anno 2018 e di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

29. Il fondo di cui al comma 28 è suddiviso in:

a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 519.000 euro per l'anno 2018 e pari a 640.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all' art. 32, comma 2, della legge regionale 18/2015 , pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

30. Per l'anno 2018 la quota di cui al comma 29, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.

31. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 30 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

32. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2018, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio 2018 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2018.

33. Il contributo di cui al comma 30 è concesso entro il 31 maggio 2018. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

34. Le risorse di cui al comma 30 non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 32 sono concesse entro il 31 ottobre 2018 previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 32, entro il 30 settembre 2018. In caso di insufficienza di risorse, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

35. L'erogazione di cui ai commi 33 e 34 è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2019 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.

36. Per gli anni 2019 e 2020 i criteri per l'accesso, per il riparto e per la gestione del fondo di cui al comma 29, lettera a), sono definiti con regolamento regionale.

37. Per la quota di cui al comma 29, lettera b), fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 32, comma 3, e all' art. 4 della legge regionale 18/2015 , continua a trovare applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale in attuazione dell'art. 14, commi da 17 a 20, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

38. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 3.299.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 1.019.000 euro per l'anno 2018 e di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

39. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall' art. 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.


40. Al comma 12 dell'art. 14 della legge regionale 18/2015 la parola «correnti» è soppressa e dopo le parole «nell'anno di stanziamento delle relative risorse» sono inserite le seguenti: «o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente».

41. Le disposizioni di cui al comma 40 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione di cui all' art. 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 .

42. Per la finalità prevista dal comma 39 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

43. In via straordinaria, con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2017 del Fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, il termine di rendicontazione, previsto dall' art. 7, comma 58, della legge regionale 34/2015 e dall' art. 10, comma 47, della legge regionale 25/2016 , è fissato al 31 dicembre 2018.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell' art. 29 della legge regionale 18/2015. Le risorse sono assegnate su base annua ai Comuni in misura pari al 50 per cento dell'aumento derivante dalla differenza tra il limite minimo del compenso base annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo an-





nuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres.

45. L'assegnazione di cui al comma 44 spetta a decorrere:

a) dal 1° gennaio 2018 a favore dei Comuni che hanno conferito l'incarico di revisore dal 1° settembre al 31 dicembre 2017;

b) dalla data di conferimento dell'incarico di revisore a favore dei Comuni che conferiscono l'incarico dal 1° gennaio 2018.

46. Le risorse di cui al comma 44 sono assegnate d'ufficio e in unica soluzione a seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune.

47. Il fondo di cui al comma 44 è pari a complessivi 1.250.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 350.000 euro per l'anno 2018 e di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

48. Per la finalità prevista dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 350.000 euro per l'anno 2018 e di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

50. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 49, tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla regione dell'assegnazione ricevuta.

51. Per la finalità prevista dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

52. L'assegnazione di cui all'art. 11, comma 6, della legge regionale 31/2017 è pari a complessivi 2.657.490,75 euro per il triennio 2018-2020, di cui 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

53. Per la finalità prevista dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 2.657.490,75 euro per il triennio 2018-2020, di cui 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) -

Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

54. L'assegnazione di cui all'art. 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

55. Per la finalità prevista dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

56. L'assegnazione di cui all'art. 9, comma 57, della legge regionale 14/2016 è pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

57. Per la finalità prevista dal comma 56 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

58. L'assegnazione di cui all'art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

59. Per la finalità prevista dal comma 58 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

60. L'assegnazione di cui all'art. 10, comma 11, della legge regionale 37/2017 è pari a complessivi 25.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 25.000 euro per l'anno 2018. Tali risorse sono integrate di ulteriori 25.000 euro per l'anno 2018.

61. Per la finalità prevista dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 50.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti)



dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

62. L'assegnazione di cui all' art. 10, comma 88, della legge regionale 25/2016 è pari a complessivi 225.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

63. Per la finalità prevista dal comma 62 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

64. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall' art. 16 della legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 900.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

65. Per la finalità prevista dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

66. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 1.470.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

67. Per la finalità prevista dal comma 66 è destinata la spesa complessiva di 1.470.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

68. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall' art. 29 della legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 300.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

69. Per la finalità prevista dal comma 68 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

70. Per l'anno 2018 è assegnato alla Provincia di Udine un fondo sino a un massimo di complessivi 5.970.402,42 euro, in relazione agli oneri sostenuti o da sostenersi sino alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei rispettivi organi, ai sensi dell' art. 2, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016).

71. Le risorse del fondo di cui al comma 70 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa dalla Provincia di Udine alla Regione, nel limite massimo specificato al comma stesso.

72. Per la finalità prevista dal comma 70 è destinata la spesa di 5.970.402,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

73. Per la gestione commissariale della Provincia di Udine è assegnato un fondo di 4 milioni di euro per l'anno 2018.


74. Il fondo di cui al comma 73 è assegnato alla Provincia di Udine tenuto conto dei dati forniti in relazione alle attività ancora in essere all'1 maggio 2018 e in relazione all'onere per il pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari in scadenza nel primo semestre 2018 al netto dei contributi pubblici a copertura dei predetti oneri.

75. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

76. Al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse nonché la copertura delle spese di funzionamento della Provincia di Udine, con atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale sono disposte le necessarie variazioni compensative tra i fondi di cui ai commi 70, 73 e 79.

77. Le quote residue del limite d'impegno quindicennale autorizzato dall' art. 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come rideterminato ai sensi dell' art. 52, comma 5, della legge regionale 20/2016, sono pari a complessivi 2.100.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 700.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore della Provincia di Udine e, rispettivamente, della regione dal momento del subentro nei mutui sostenuti da tale limite.

78. Alle finalità di cui al comma 77 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.





79. L'assegnazione di cui all'art. 7, comma 29, della legge regionale 34/2015 è pari a complessivi 11.833.029,81 euro per il triennio 2018-2020, di cui 648.516,44 euro per l'anno 2018, di cui 2.467.386,72 euro per l'anno 2019 e di cui 8.717.126,65 euro per l'anno 2020.

80. Per la finalità prevista dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 11.833.029,81 euro per il triennio 2018-2020, di cui 648.516,44 euro per l'anno 2018, di cui 2.467.386,72 euro per l'anno 2019 e di cui 8.717.126,65 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

81. La Regione assicura al bilancio statale, regionale e comunale le quote di maggior e minor gettito IMU, ai sensi della legislazione vigente e delle intese o accordi tra Stato e Regione.

82. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della legge regionale 18/2015, per l'Intesa per lo sviluppo di cui all'art. 7 e all'art. 14, comma 9, lettera b), della legge regionale medesima, è destinata la spesa complessiva di 35.234.666,73 euro per il triennio 2018-2020, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di cui 30.234.666,73 euro per l'anno 2020, a integrazione delle altre risorse regionali destinate al medesimo metodo di concertazione per il triennio 2018-2020.

83. Per la finalità prevista dal comma 82, nell'ambito delle risorse individuate dal comma 2, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 35.234.666,73 euro per il triennio 2018-2020, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 30.234.666,73 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

84. Per sopperire alle particolari esigenze di manutenzione straordinaria degli immobili assegnati al Comune di Sesto al Reghena a seguito della soppressione della Provincia di Pordenone ai sensi della legge regionale 20/2016, dotati di notevole pregio naturalistico e paesaggistico, la Regione è autorizzata ad assegnare al Comune medesimo un contributo straordinario di 121.000 euro per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

85. Per la finalità prevista dal comma 84 è destinata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.

86. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) FVG connessa con il processo di ri-

ordine del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'UNCCEM FVG un contributo straordinario di 30.000 euro per l'anno 2018.

87. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.

88. In relazione all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di diritto allo studio e assistenza sociale da parte delle Unioni territoriali intercomunali, al fine di sostenere le attività del Centro culturale Casa A. Zanussi di Pordenone, è assegnata una quota integrativa della quota di cui alla lettera a) del comma 10 all'Unione territoriale intercomunale del Noncello pari a 150.000 euro per gli anni 2018-2020, di cui 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per gli anni 2018-2020, di cui 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.

90. Le risorse di cui al comma 2, lettera b), sono destinate:

a) al finanziamento del programma sicurezza di cui all'art. 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 per le spese d'investimento e di cui al comma 91;

b) al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 4-bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), come integrata dal comma 94;


c) al finanziamento degli interventi per l'Intesa per lo sviluppo di cui all'art. 7 e all'art. 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015, di cui al comma 98;

d) al finanziamento del fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra comuni previsto all'art. 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, di cui al comma 96;

e) al finanziamento dell'intervento di cui al comma 101.

91. L'assegnazione di cui all'art. 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con riferimento alle spese di investimento, è pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

92. Per la finalità prevista dal comma 91 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto





capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

93. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole «e Servizi» sono soppresse;

b) alla lettera c) la parola «Servizi» è sostituita dalla seguente: «Corpi»;

c) la lettera e) è abrogata.

94. Dopo l'art. 4 della legge regionale 9/2009 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case e abitazioni private). — 1. La Regione dota le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non ne fanno parte di risorse finanziarie per la concessione di contributi ai cittadini per l'installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni.

2. I criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi ai cittadini sono stabiliti con regolamento regionale.».

95. Per le finalità previste dall'art. 4-bis della legge regionale 9/2009, come inserito dal comma 94, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

96. Per la finalità prevista dall'art. 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, a integrazione di quanto previsto dai commi 22 e 24, nell'ambito delle risorse individuate dal comma 2, lettera b), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 494.418,85 euro per il triennio 2018-2020, di cui 143.814,66 euro per l'anno 2018, 177.771,35 euro per l'anno 2019 e 172.832,84 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

97. Ai sensi di quanto previsto dai commi 22 e 96, le risorse complessive destinate al fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni ammontano a 1.994.418,85 euro per il triennio 2018-2020, di cui 643.814,66 euro per l'anno 2018, 677.771,35 euro per l'anno 2019 e 672.832,84 euro per l'anno 2020.

98. Per le finalità previste dall'art. 7 e dall'art. 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015, a integrazione di quanto previsto dai commi 82 e 83, nell'ambito delle risorse individuate dal comma 2, lettera b), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 65 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2018, 35 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per

gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.

99. Ai sensi di quanto previsto dai commi 82 e 98, l'ammontare complessivo delle risorse a favore dell'Intesa per lo sviluppo 2018-2020 ammonta a 100.234.666,73 euro per il triennio 2018-2020, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 40.234.666,73 euro per l'anno 2020.

100. In relazione a eventuali regolazioni finanziarie per la copertura delle funzioni comunali, esercitate o gestite dalle Unioni territoriali intercomunali, trova applicazione l'art. 8, comma 5-bis, della legge regionale 18/2015, come modificato e integrato dall'art. 9, comma 15, lettera a), della legge regionale n. 44/2017.

101. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 100.000 euro, a titolo di indennizzo una tantum e in misura forfetaria, ai Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, che hanno registrato un rapporto percentuale maggiore al 2 per cento, tra presenze medie di stranieri definiti nell'ambito delle normative sulla protezione internazionale e popolazione residente al 31 dicembre 2017, in base ai dati comunicati dalla Direzione centrale competente per materia.

102. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 101 devono essere prioritariamente utilizzate al fine di implementare politiche giovanili e della famiglia, compresi interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi per l'infanzia e i giovani.

103. La registrazione della presenza di stranieri fa riferimento al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2018.

104. L'indennizzo di cui al comma 101 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale, nella misura massima di 2.000 euro per presenza di straniero.

105. Per la finalità prevista dal comma 101 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.

106. La lettera h) del comma 1 dell'art. 62 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è abrogata.

107. Dopo l'art. 63 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:

«Art. 63-bis (Spese postali). — 1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni le spese postali occorrenti per la spedizione delle cartoline-avviso previste dall'art. 8 e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali.

2. Le spese postali di cui al comma 1 vengono rimborsate dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del Comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.



3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali, ovvero con le elezioni comunali e circoscrizionali, le spese postali di cui al comma 1 sono proporzionalmente ripartite fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente.»

108. Alle finalità previste dall'art. 63-bis della legge regionale 28/2007, come inserito dal comma 107, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 7 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

109. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J.

#### Art. 11.

##### *Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili*

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), la regione riconosce ai praticanti avvocati un rimborso mensile per lo svolgimento del tirocinio professionale presso l'Avvocatura della regione e per l'intera durata dello stesso, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Ai praticanti avvocati è, altresì, riconosciuto il rimborso in forma analitica delle spese sostenute per l'espletamento delle attività professionali oggetto di delega presso i vari uffici giudiziari.

3. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 1, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

4. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è destinata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

5. Al comma 20 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «Per le annualità 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019».

6. Al comma 14 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «Per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019».

7. La prenotazione delle risorse di cui all'art. 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), non è necessaria ai fini dell'impegno della spesa relati-

va ai compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti di comitati e commissioni previsti da leggi regionali.

8. L'Amministrazione regionale, a decorrere dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 2018, subentra nei contratti di mutuo e in quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari della provincia di Udine relativi a funzioni trasferite alla regione, a enti diversi dalla regione stessa e a immobili istituzionali della predetta provincia.

9. In riferimento alla suddetta provincia, il Commissario liquidatore nominato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), provvede a individuare e comunicare all'Amministrazione regionale i contratti di mutuo e quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari. Successivamente la Giunta, con propria deliberazione, dispone il subentro della regione nella titolarità dei rapporti.


10. Concluse le procedure di subentro di cui al comma 9, l'onere del pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari contratti precedentemente dalla Provincia di Udine è posto a carico del bilancio regionale. Conseguentemente i contributi pluriennali a favore della suddetta provincia, anche parzialmente connessi ai mutui e prestiti obbligazionari di cui al comma 8 o alle opere per i quali sono stati stipulati, sono soppressi.

11. Per la finalità prevista dal comma 10 il Commissario liquidatore individua i contributi pluriennali ivi indicati dandone comunicazione al ragioniere generale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia il quale con proprio atto, verificata la corrispondenza con le registrazioni contabili di bilancio, trasmette l'elenco dei suddetti contributi ai servizi regionali cui compete la gestione del rapporto contributivo i quali provvedono alla conferma di quanto legittimamente erogato e al disimpegno delle partite contabili connesse ai contributi soppressi.

12. Per le finalità previste dal comma 8 si provvede come di seguito indicato:

a) relativamente al rimborso degli interessi è destinata la spesa complessiva di 8.900.000 euro suddivisa in ragione di 2.300.000 euro per l'anno 2018, di 3.500.000 euro per l'anno 2019 e di 3.100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31; relativamente alle annualità previste dal 2021 al 2033 si provvede a valere sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni medesimi;

b) relativamente al rimborso del capitale è destinata la spesa complessiva di 24 milioni di euro suddivisa in ragione di 5.500.000 euro per l'anno 2018, di 9.500.000 euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31; relativamente alle annualità previste dal 2021





al 2033 si provvede a valere sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni medesimi.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a estinguere anticipatamente i mutui per interventi presso edifici scolastici contratti dalla Provincia di Trieste con la Cassa Depositi e Prestiti SpA individuati presso quest'ultimo ente nella posizione n. 4468023/00 e n. 4468838/00 rispetto ai quali è subentrata ai sensi dell'art. 12, commi 13 e 14, della legge regionale 25/2016.

14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata, a titolo di indennizzo, la spesa di 4.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

15. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui al comma 13 e di cui al comma 30 dell'art. 11 della legge regionale del 4 agosto 2017 n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è destinata la spesa di 2.420.626,49 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento per 620.626,49 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'art. 1 comma 10 e per 1.800.000 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

16. La spesa complessiva di 2.420.626,49 euro di cui al comma 15 in forza di quanto disposto dall'art. 11, comma 30, della legge regionale 31/2017, è ripartita tra gli enti destinatari come di seguito indicato:

Ente destinatario	Oggetto intervento	Fondi assegnati
Unione territoriale intercomunale Giuliana - Julijska medobcinska teritorialna unija	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	40.626,49
Unti Noncello	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	1.800.000
UTI Carso Isonzo Adriatico - Medobcinska teritorialna unija Kras Soca Jadran	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	580.000
		2.420.626,49

17. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, comma 30, della legge regionale 31/2017, considerato quanto disposto dal comma 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana - Julijska medobcinska teritorialna unija per interventi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 203.570,68 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

19. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «Per le annualità 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019».

20. Al fine di conseguire, nell'ambito delle attività di promozione e comunicazione del sistema Regione all'estero anche con riferimento a progetti di cooperazione europei e internazionali, uno sviluppo del settore turistico, la Regione può avvalersi, con oneri a carico della Regione medesima, del supporto di Promoturismo FVG secondo modalità da definirsi mediante stipula di apposita convenzione comprendente, tra l'altro, il possibile utilizzo, presso la competente struttura direzionale della Regione, di personale di Promoturismo FVG.

21. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 135.000 euro suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.


22. L'indennità di cui all'art. 110, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è corrisposta, a decorrere dall'1 gennaio 2018 e rapportandola ai periodi di effettivo svolgimento delle funzioni, anche agli autisti di rappresentanza della regione.

23. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 93.000 euro suddivisa in ragione di 31.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 31:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 6.000 euro suddivisi in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 87.000 euro suddivisi in ragione di 29.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

24. In relazione al disposto di cui al comma 22 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 24.000 euro suddiviso in ragione di 8.000 euro per ciascuno degli anni





2018-2020 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 9.

25. In relazione al disposto di cui al comma 22 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 24.000 euro suddiviso in ragione di 8.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

26. All'art. 12 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, le quote di stanziamento, le prenotazioni» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alla Società.».

27. Per le finalità previste dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), relativamente alle spese di parte corrente, è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

28. Per le finalità previste dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), relativamente alle spese in conto capitale, è destinata la spesa di 17.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.

29. In relazione al disposto di cui dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), sono previste entrate pari a 7.500.000 euro per l'anno 2018 al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia 20103 (Trasferimenti correnti da imprese) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 9.

30. In relazione al disposto di cui dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), sono previste entrate pari a 17.500.000 euro per l'anno 2018 al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia 40200 (Contributi agli investi-

menti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 9.

31. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella K.

## Art. 12.

### *Conferme e devoluzione di contributi*

1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2017 ai sensi dell'art. 5-*octies* della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2018.


2. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, è autorizzata a confermare al Comune di Muggia il contributo ventennale costante di 30.000 euro annui, concesso con decreto n. 1478/Pers. SP 1 del 18 giugno 2009, per la realizzazione dei lavori di «Completamento e adeguamento complesso sportivo comunale località Piasò - Muggia», a favore di uno o più interventi inerenti l'impiantistica sportiva, da realizzarsi anche per lotti funzionali, entro il limite delle spesa originariamente ammessa.

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro il termine del 31 marzo 2018, il Comune di Muggia presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata dalla documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), riferita a ogni eventuale singolo lotto funzionale proposto.

4. Ai fini della definizione della nuova spesa ammessa, è data facoltà al Comune di Muggia di inserire nel quadro economico di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, anche le spese già sostenute per la progettazione dell'intervento originariamente finanziato.

5. In attuazione del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare un nuovo termine di rendicontazione del contributo.

6. L'Amministrazione regionale, in relazione al trasferimento alla regione delle funzioni provinciali indicate nell'Allegato B alla legge regionale 26/2014, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, delle mutate esigenze del Comune di Duino Aurisina/Obcina Devin Nabrežina in ambito infrastrutturale sportivo e affinché lo stesso Comune realizzi sino a un massimo di tre interventi inerenti l'impiantistica sportiva, è autorizzata a confermare al Comune medesimo:



a) il contributo ventennale costante di 10.800 euro annui, concesso con decreto n. 2369/ALP. 5 SP 1 del 10 novembre 2009, per la realizzazione dei lavori di «Completamento e adeguamento normativo campo di calcio di Aurisina»;

b) il contributo ventennale costante di 6.750 euro annui, assegnato con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1910, Allegato 1, per la realizzazione dell'intervento denominato «Campo di calcio di Aurisina»;

c) il contributo ventennale costante di 12.525 euro annui, assegnato con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1910, Allegato 2, per la realizzazione dell'intervento denominato «Impianto sportivo di Visogliano».

7. È data facoltà al Comune di Duino Aurisina/Obcina Devin Nabrežina, in deroga alle singole normative di finanziamento disciplinanti i contributi di cui al comma 6, di utilizzare le rate annuali maturate nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge con contestuale rinuncia alle rate annuali successive al medesimo esercizio, a favore dei nuovi interventi proposti la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate.

8. Per le finalità di cui ai commi precedenti, entro il termine del 31 marzo 2018, il Comune di Duino Aurisina/Obcina Devin Nabrežina presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma dei contributi corredata dalla documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, riferita a ogni eventuale singolo intervento proposto, nonché della eventuale dichiarazione di scelta dell'opzione di cui al comma 7.

9. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 8, a confermare i contributi di cui al comma 6 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

10. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario e delle mutate esigenze del Comune di Sauris in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo decennale costante di 20.570,30 euro annui concesso con decreto n. 1124/Cult 5 SP del 31 maggio 2008 e già confermato, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, con decreto n. 2574/CULT del 24 luglio 2015, per la realizzazione di nuovi lavori denominati «lavori di miglioramento del complesso denominato borgo dello sport e del benessere, acquisto beni e realizzazione di una struttura prefabbricata lignea a servizio della pista di sci in Sauris di Sotto».

11. Per le finalità di cui al comma 10, entro il termine del 31 marzo 2018, il Comune di Sauris presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata dalla documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

12. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della

documentazione di cui al comma 11, a confermare il contributo di cui al comma 10 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione delle spese sostenute.

13. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario e delle mutate esigenze del Comune di Vajont in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo:

a) il contributo ventennale costante di 14.400 euro annui, concesso con decreto n. 2589/ALP. 5 SP1 del 18 novembre 2009, per la realizzazione dei lavori di «Adeguamento del poligono di tiro per carabina»;

b) il contributo ventennale costante di 14.500 euro annui, concesso con decreto n. 4572/CULT. 5 SP1 del 6 dicembre 2013, per la realizzazione dell'intervento denominato «Completamento e potenziamento del poligono di tiro per pistola - 3° stralcio».


14. È data facoltà al Comune di Vajont, in deroga alle singole normative di finanziamento disciplinanti i contributi di cui al comma 13, di utilizzare le rate annuali maturate nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge con contestuale rinuncia alle rate annuali successive al medesimo esercizio, a favore di nuovi interventi proposti inerenti l'impiantistica sportiva la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate.

15. Per le finalità di cui ai commi precedenti, entro il termine del 31 marzo 2018, il Comune di Vajont presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma dei contributi corredata dalla documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, riferita all'intervento proposto, nonché della eventuale dichiarazione di scelta dell'opzione di cui al comma 14.

16. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 15, a confermare i contributi di cui al comma 13 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

17. Con riguardo agli incentivi, ai contributi, alle agevolazioni, alle sovvenzioni e ai benefici di qualsiasi genere e comunque denominati, concessi ed erogati dalla Provincia di Udine agli enti locali relativamente alle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), e non connessi a funzioni e attività già trasferite alla Regione stessa ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 26/2014, i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo dei contributi nella misura già quantificata dalle Province e li utilizzano per interventi riferiti alle medesime finalità individuate nell'originaria legge di finanziamento.

18. Per le finalità previste dal comma 17, in deroga a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i procedimenti sono definiti esclusivamente tramite la trasmissione alla Provincia di Udine da parte degli enti beneficiari di un'attestazione relativa all'avvenuto rispetto



delle condizioni di utilizzo del contributo concesso, stabilite dal comma 17, fatto salvo il caso in cui la rendicontazione sia necessaria ad assolvere a eventuali obblighi assunti dalla Provincia nei confronti di soggetti terzi.

19. Al secondo periodo del comma 77 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2018».

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Ente Friulano Assistenza - E.F.A. di Udine, il contributo già concesso alla Società Cooperativa «Gestioni Turistiche Assistenziali», con sede a Udine, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), con decreto n. 2404/PROTUR dell'11 novembre 2016 del direttore del Servizio turismo per gli interventi di qualificazione forestale e ambientale, nonché per la realizzazione di impianti e servizi funzionali alla fruizione pubblica del bosco naturale di Lignano Sabbiadoro.

21. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 20 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione sugli interventi programmati con evidenza dei termini di fine lavori e di rendicontazione da parte del nuovo beneficiario.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione con decreto n. 2796 del 30 novembre 2016, a favore dei Comuni costieri del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5, comma 70, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), per l'abbattimento degli oneri connessi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ancorché le rendicontazioni siano pervenute oltre i termini prescritti.

23. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio), dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «a favore dei soggetti privati».

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi sulla base del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1858 del 30 settembre 2016, per il finanziamento di progetti di investimento che risultano iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione dei contributi stessi, previsti a pena di revoca del decreto di concessione.

25. Per le finalità di cui al comma 24 i beneficiari presentano al Servizio regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2018, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori o di rendicontazione dei relativi contributi.

26. Il Servizio regionale di cui al comma 25 provvede a fissare il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 60, comma 4, della legge regionale

14/2002, il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

27. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 26 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

28. Al comma 19 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

29. Per la realizzazione dei lavori di sistemazione del capoluogo, consistenti nella nuova tratta di condotta e opere correlate per lo smaltimento di acque meteoriche, a salvaguardia dei centri abitati e della sicurezza del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Fontanafredda:

1) il contributo ventennale costante di 8.000 euro annui concesso, ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto n. PMT/3102 del 12 giugno 2012, successivamente confermato con decreto n. PMT/1160 del 26 marzo 2015, per l'importo di 32.000 per lavori di completamento della Biblioteca civica Casa Magnoler, 3° lotto e destinato con deliberazione della Giunta regionale dell'8 luglio 2016, n. 1291, per l'importo di 128.000 alla realizzazione della nuova Club House presso l'area sportiva di Villadolt;

2) il contributo ventennale costante di 30.000 euro annui, originariamente concesso, ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, con decreto n. PMT/5034 del 24 novembre 2014, e confermato con decreto n. TERINF/2804 del 2 maggio 2017, in complessivi 500.000 euro a valere sul Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali, di cui all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), per la realizzazione della copertura dei campi da tennis.


30. Per le finalità di cui al comma 29, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di conferma del contributo corredata di relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario dell'intervento.

31. Con il provvedimento di conferma vengono fissati nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

#### Art. 13.

##### *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)*

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle





Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella Q.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

#### Art. 14.

*Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico.*

1. In attuazione dell'art. 1, comma 534, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato 2017-2019), alla Regione Friuli Venezia Giulia è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel territorio regionale e ad essa sono versate le relative entrate.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina, nei limiti previsti dall'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel P.R.A., denominata imposta regionale di trascrizione (I.R.T.).

3. L'I.R.T. è dovuta per ciascun veicolo al momento della presentazione delle formalità.

4. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento.

5. I soggetti passivi dell'I.R.T. sono l'avente causa o l'intestatario del veicolo.

6. Nel caso di omessa presentazione della richiesta di trascrizione al P.R.A., il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, presso l'ufficio del P.R.A., la registrazione del trasferimento di proprietà presentando copia del documento di identità o di riconoscimento dell'acquirente. Il recupero dell'I.R.T., oltre alle sanzioni e agli interessi, è effettuato nei confronti dell'acquirente.

7. In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 56, comma 4, del decreto legislativo 446/1997 e degli articoli 11 e 23 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.R.T. e i relativi controlli nonché, per quanto di competenza, l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) e di cui all'

art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) sono affidate al soggetto presso il quale è istituito il P.R.A., individuato nell'Automobile club d'Italia (A.C.I.).

8. Il regolamento di cui al comma 20 individua le attività svolte dall'A.C.I. senza oneri per la Regione, in conformità all'art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 marzo 2013.

9. In attuazione dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, le tariffe dell'I.R.T., determinate in applicazione del decreto del Ministero delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione), e delle ulteriori norme statali incidenti sulla tariffa, sono aumentate del 20 per cento.


10. In caso di variazioni tariffarie, si applica la tariffa vigente al momento della presentazione della formalità.

11. L'I.R.T. applicabile alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del codice civile, secondo cui nel caso di omessa trascrizione di un atto d'acquisto le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto, è pari al doppio della relativa tariffa. L'acquirente, qualora in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T., è tenuto a versare in nome e per conto del precedente acquirente l'I.R.T. un importo pari al valore ordinario della relativa tariffa.

12. Sono esenti dal pagamento dell'I.R.T. le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ai sensi dell'art. 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) e dell'art. 21 del decreto legislativo 460/1997, a condizione che i medesimi soggetti dichiarino di utilizzare tali veicoli esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali come definite nel regolamento di cui al comma 20 in conformità agli orientamenti europei in materia di aiuti di Stato.

13. Alle seguenti fattispecie l'I.R.T. si applica per un importo pari:

a) al 10 per cento della tariffa determinata ai sensi del comma 9, nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'art. 1, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2001, n. 72 oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultano fiscalmente a carico, ferma restando l'esenzione per i motocicli di qualunque tipo di cui all'art. 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);



b) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b), della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 435/1998, comprensivo dell'aumento stabilito dal comma 9, nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in impresa individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, qualora comportino il trasferimento della proprietà di veicoli;

c) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b), della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 435/1998, comprensivo dell'aumento stabilito dal comma 9, nei casi di successioni ereditarie e nei casi di successioni ereditarie e successiva rivendita a uno o più eredi, purché contestuali, di veicoli tra privati.

14. Si applicano, in ogni caso, le agevolazioni e le esenzioni dal pagamento dell'I.R.T. previste dalla normativa statale vigente.

15. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli, nonché di iscrizione di contestuali diritti di garanzia, il versamento dell'I.R.T. è effettuato entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione o, negli altri casi, dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

16. Per le formalità soggette all'I.R.T. relative agli atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma 15 decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione degli atti medesimi nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

17. La sanzione per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'I.R.T. è disciplinata dall'art. 13 del decreto legislativo 471/1997 e dall'art. 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con legge 326/2003.

18. In caso di ravvedimento, la sanzione di cui al comma 17 è ridotta ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 472/1997.

19. La sanzione di cui al comma 17 può essere aumentata fino alla metà nei confronti dei soggetti che, nei tre anni precedenti, siano incorsi in altre violazioni della stessa indole ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 472/1997.

20. Sono disciplinati con regolamento le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo, le modalità di accertamento, di recupero e di rimborso. Il medesimo regolamento stabilisce l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, le modalità di arrotondamento degli importi dovuti in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione e le modalità di calcolo degli interessi dovuti in caso di mancato o ritardato pagamento dell'I.R.T. o in caso di rimborso.

21. Dal 1° gennaio 2018 la normativa provinciale in materia di imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) cessa di esplicare i suoi effetti, salvo quanto previsto dal comma 22.

22. La normativa provinciale in materia di I.P.T. continua ad applicarsi alle fattispecie i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 2018.

23. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 56 del decreto legislativo 446/1997 e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti da attività e servizi resi a titolo oneroso dall'Automobile club d'Italia (A.C.I.).

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui all'art. 11, comma 31.

#### Art. 15.

##### *Copertura finanziaria*

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 9, Tabella A1.

#### Art. 16.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2018.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 dicembre 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

18R00065



LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 46.

**Bilancio di previsione 2018-2020.**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 gennaio 2018).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 2018 sono previste entrate di competenza per 8.277.943.002,01 euro e di cassa per 7.801.597.215,78 euro e sono autorizzati impegni di spesa per 8.277.943.002,01 euro e pagamenti per 8.000.942.163,99 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di competenza per 7.407.337.491,14 euro e sono autorizzati impegni di spesa per 7.407.337.491,14 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2020 sono previste entrate di competenza per 7.124.480.403,85 euro e sono autorizzati impegni di spesa per 7.124.480.403,85 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (per titolo);

f) il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) il prospetto di verifica e rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

h) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

i) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato degli esercizi 2018, 2019 e 2020;

j) il prospetto concernente la composizione dell'accontamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

k) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;

l) l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;

m) l'elenco delle spese finanziabili con il fondo per le spese impreviste;

n) la nota integrativa con i relativi allegati.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2018.

Trieste, 28 dicembre 2017

SERRACCHIANI

*(Omissis).*

18R00066

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 47.

**Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 gennaio 2018).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione*

1. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, dal 1° febbraio 2018 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo comune denominato Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, con capoluogo a Treppo Carnico.

2. Il territorio del nuovo Comune di Treppo Ligosullo è costituito dai territori dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico.





3. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Treppo Ligosullo prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

#### Art. 2.

##### *Elezioni degli organi*

1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Treppo Ligosullo hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2018, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali).

2. Dal 1° febbraio 2018, data di istituzione del nuovo Comune di Treppo Ligosullo, prevista all'art. 1, comma 1, i sindaci, le giunte e i consigli comunali dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai sindaci, dalle giunte e dai consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo comune.

3. Lo statuto del Comune di Treppo Ligosullo è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del comune.

#### Art. 3.

##### *Successione nella titolarità dei beni e nei rapporti giuridici e finanziari*

1. Il Comune di Treppo Ligosullo subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico.

2. Il personale dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico è trasferito al Comune di Treppo Ligosullo.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le amministrazioni comunali di Ligosullo e Treppo Carnico possono assumere, fino al 31 gennaio 2018, tutti i provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo comune a partire dal 1° febbraio 2018 e adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.

2. Entro il 31 gennaio 2018, i consigli comunali dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare nel nuovo Comune di Treppo Ligosullo, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione.

3. I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico al 31 gennaio 2018 restano in vigore anche dopo l'istituzione del nuovo comune con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del comune che li ha approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del Comune di Treppo Ligosullo. È ammessa l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti da applicarsi con riferimento all'ambito territoriale del Comune di Treppo Ligosullo.

4. I consiglieri comunali dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico continuano a esercitare, sino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune di Treppo Ligosullo, gli incarichi esterni loro attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla scadenza della relativa nomina.

#### Art. 5.

##### *Oneri di primo impianto*

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Art. 12 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), è prevista a favore del Comune di Treppo Ligosullo un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.


2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa ed erogata d'ufficio nell'anno 2018 a favore del Comune di Treppo Ligosullo entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio del nuovo comune, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla regione.

3. Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 2, pari a 400.000 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

#### Art. 6.

##### *Quantificazione della quota annuale a valere sul fondo di accompagnamento per i comuni risultanti da fusione*

1. Il trasferimento di cui all'art. 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, è quantificato per il Comune di Treppo Ligosullo per ognuno dei primi tre anni in 130.616 euro e per ognuno dei successivi due anni in 65.308 euro, a valere sul fondo di accompagnamento per i comuni risultanti da fusione di cui all'art. 14, comma 8, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La



disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio per gli anni dal 2018 al 2022.

2. Alle spese derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio degli anni 2018-2020. Relativamente alle annualità previste dal 2021 al 2022 si provvede a valere sulla corrispondente Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri.

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e dispiega i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 dicembre 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

18R00072

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 48.

**Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 gennaio 2018 S.O. n. 5*).

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Istituzione*

1. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive

modifiche e integrazioni, dal 1° febbraio 2018 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo comune denominato Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, con capoluogo a Fiumicello.

2. Il territorio del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina è costituito dai territori dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina.

3. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Fiumicello Villa Vicentina prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

#### Art. 2.

##### *Elezione degli organi*

1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2018, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali).

2. Dal 1° febbraio 2018, data di istituzione del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, prevista all'art. 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.

3. Lo statuto del Comune di Fiumicello Villa Vicentina è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.

#### Art. 3.

##### *Successione nella titolarità dei beni e nei rapporti giuridici pendenti*

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina.

2. Il personale dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina è trasferito al Comune di Fiumicello Villa Vicentina.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le amministrazioni comunali di Fiumicello e Villa Vicentina possono assumere, fino al 31 gennaio 2018, tutti i provvedimenti utili per consentire la piena operatività



del nuovo comune a partire dal 1° febbraio 2018 e adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.

2. Entro il 31 gennaio 2018, i Consigli comunali dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare nel nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione.

3. I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina al 31 gennaio 2018 restano in vigore anche dopo l'istituzione del nuovo comune con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del comune che li ha approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina. È ammessa l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti da applicarsi con riferimento all'ambito territoriale del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina.

4. I consiglieri comunali dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina continuano a esercitare, sino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, gli incarichi esterni loro attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai comuni di Fiumicello e Villa Vicentina in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla scadenza della relativa nomina.

5. Ai sensi dell'art. 20, comma 2-ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 8 (art. 12 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei *referendum* abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), limitatamente ai primi due mandati elettorali, il Sindaco del Comune di Fiumicello Villa Vicentina nomina la Giunta comunale nel numero massimo di sette componenti e garantisce in ogni caso la rappresentanza di entrambe le comunità di origine.

#### Art. 5.

##### *Oneri di primo impianto*

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 5/2003, è prevista a favore del Comune di Fiumicello Villa Vicentina un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa ed erogata d'ufficio nell'anno 2018 a favore del Comune di Fiumicello Villa Vicentina entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio del nuovo Comune, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione.

3. Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 2, pari a 800.000 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione

n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

#### Art. 6.

##### *Quantificazione della quota annuale a valere sul fondo di accompagnamento per i comuni risultanti da fusione.*

1. Il trasferimento di cui all'art. 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, è quantificato per il Comune di Fiumicello Villa Vicentina per ognuno dei primi tre anni in 335.521 euro e per ognuno dei successivi due anni in 167.760,50 euro, a valere sul fondo di accompagnamento per i comuni risultanti da fusione di cui all'art. 14, comma 8, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009 e 25/2014), previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio per gli anni dal 2018 al 2022.

2. Alle spese derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. Relativamente alle annualità previste dal 2021 al 2022 si provvede a valere sulla corrispondente Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri.

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e dispiega i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 dicembre 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

18R00073





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 dicembre 2017, n. 0296/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2015, n. 86 (Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 «Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia», ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 2018)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10, comma 2 della legge regionale, n. 21/2006, laddove è prevista l'assegnazione, all'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, di uno stanziamento denominato Film Fund al fine di valorizzare il patrimonio di risorse culturali, naturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia e di attrarre nel territorio produzioni cinematografiche e televisive che favoriscano l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica;

Visto, altresì, il comma 4 dell'art. 10 della citata legge regionale, n. 21/2006, secondo il quale sono disciplinati con regolamento regionale modalità e criteri ed è individuato un comitato tecnico interno all'amministrazione regionale per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, in virtù del quale è stato emanato il proprio decreto 6 maggio 2015, n. 086/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 06 maggio 2015, n. 86 (Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 «Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia», ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale 21/2006)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 2583;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 06 maggio 2015, n. 86 (Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 «Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia», ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale 21/2006)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2015, n. 86 (Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 «Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia», ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale, n. 21/2006).**

*(Omissis)*


Art. 1.

*Modifica dell'art. 5 del DPR n. 86/2015*

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi per le iniziative di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) sono concessi nella misura massima di:

- a) 280.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo superiore a 72 giorni;
- b) 200.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo compreso tra 24 e 71 giorni;
- c) 70.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo uguale o inferiore a 24 giorni.»



## Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 17 del DPR n. 86/2015*

1. L'art. 17 del DPR n. 86/2015, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Riparto e stanziamento)

1. Il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) definisce le quote di stanziamento riservate alle iniziative di cui all'art. 3.

2. Il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) definisce, altresì, le quote di stanziamento riservate alle diverse sedute di valutazione del Comitato tecnico che seleziona le iniziative ammissibili mediante valutazione comparata nell'ambito delle specifiche graduatorie, ai sensi dell'art. 9.».

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

**18R00127**

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2018, n. 1.

**Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 17 gennaio 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine a uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine stesse, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manuten-

zione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio), e successive modifiche e integrazioni.

2. La Regione promuove la diffusione della cultura del salvamento attraverso una corretta informazione delle tecniche di salvamento anche mediante la formazione degli utenti, del personale e dei titolari di impianti.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione si avvale della collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e delle associazioni ed enti operanti nel settore.

## Art. 2.

*Definizione*

1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua nei bacini stessi, dotati di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua, nonché dei servizi tecnici, sanitari e accessori eventualmente necessari.

## Art. 3.

*Classificazione delle piscine*

1. Le piscine oggetto della presente legge, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:

a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica, che a loro volta si distinguono in:

1) piscine pubbliche o private aperte al pubblico;


2) piscine private o pubbliche a uso collettivo, cioè quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa, nonché le piscine al servizio di collettività, inserite quale elemento non prevalente in istituti scolastici, palestre, centri benessere, case di riposo, circoli e simili accessibili ai soli studenti, ospiti, soci, utenti della struttura stessa;

3) impianti finalizzati al gioco acquatico;

b) piscine collocate in edifici o complessi condominiali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al libro III, titolo VII, capo II del codice civile. Sono escluse le piscine facenti parte di condomini fino a otto unità abitative.

2. Le piscine per usi riabilitativi, curativi e termali, alimentate con acqua marina e termale o da fonte geotermica, sono escluse dall'applicazione della presente legge, in quanto regolamentate da normativa specifica.

3. Ai fini igienico-sanitari le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali e alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento di cui all'art. 6.



## Art. 4.

*Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina*

1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento di cui all'art. 6, in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca:

- a) sezione pubblico;
- b) sezione vasche, natatorie e di balneazione;
- c) sezione servizi;
- d) sezione impianti tecnici;
- e) sezione attività ausiliarie.

2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti al momento dell'autorizzazione che viene rilasciata e rese accessibili in modo sicuro e agevole ai sensi delle vigenti norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. La sezione di cui al comma 1, lettera d), deve essere realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti al momento dell'autorizzazione che viene rilasciata e resa accessibile agli operatori autorizzati attraverso accessi agevoli realizzati in sicurezza. Nella sezione di cui al comma 1, lettera d), devono essere presenti le dotazioni di sicurezza necessarie come meglio identificate nel regolamento di cui all'art. 6.

3. Nel caso in cui l'impianto di circolazione dell'acqua preveda la realizzazione di una vasca di compenso questa deve essere adeguatamente posizionata in locale aerato di adeguate dimensioni e con possibilità di accesso alla medesima realizzato in sicurezza.

## Art. 5.

*Utenti*

1. Gli utenti delle piscine si distinguono in:

- a) frequentatori: utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio;
- b) bagnanti: utenti che si trovano all'interno della sezione vasche.

2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti è determinato in relazione alle diverse categorie di piscine, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 6.

## Art. 6.

*Regolamento regionale*

1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione vigente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono definiti:

- a) i requisiti strutturali, gestionali, organizzativi, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto piscina, la capacità massima e le modalità di accesso all'impianto e alle vasche;

b) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e i controlli;

c) la presenza di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni e le modalità e i criteri per la formazione del personale in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;

d) l'ubicazione della segnaletica di sicurezza, come previsto dalle norme UNI vigenti in materia;

e) la presenza di un locale adibito al primo soccorso, dotato di materiali e attrezzature conformi alla vigente normativa in materia;

f) la frequenza e la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni come previsto dall'art. 13;

g) le eventuali deroghe a quanto previsto all'art. 11, comma 1, lettera a), e comma 3, e all'art. 20, sulla base delle tipologie, dimensioni e caratteristiche strutturali della piscina, nonché del tipo di attività che vi si svolgono e del numero massimo di utenti che hanno diritto a usufruirne, anche in relazione alle diverse categorie di soggetti a cui sono attribuite le responsabilità della presente legge.

2. Per i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque si fa riferimento alla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si può prescindere dal parere.

*Capo II*PISCINE PUBBLICHE O PRIVATE APERTE AL PUBBLICO  
E IMPIANTI FINALIZZATI AL GIOCO ACQUATICO

## Art. 7.


*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano alle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), e contengono i criteri per la gestione e il controllo di un impianto piscina ai fini della sua tutela igienico-sanitaria e della sicurezza. Per le piscine già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 8.

*Caratteristiche generali delle piscine e dell'acqua*

1. I requisiti distributivi degli spazi funzionali, i requisiti tecnici, organizzativi, gestionali, igienico-sanitari e impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento sono specificati dal regolamento di cui all'art. 6 e





dalle norme tecniche UNI vigenti in materia. Gli impianti natatori devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche e acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento di cui all'art. 6.

2. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti autonome di acqua resa preventivamente idonea al consumo umano e qualitativamente rispondente a quanto previsto dal comma 3.

3. L'acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano relativamente ai valori per i parametri chimici e microbiologici di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive modifiche e integrazioni, precisati nel regolamento di cui all'art. 6.

4. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'art. 6.

5. L'area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l'obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti che garantiscano la sicurezza e la presenza di docce e lavapièdi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell'ingresso in acqua.

6. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso e soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche.

#### Art. 9.

##### *Regolamento interno della piscina*

1. All'ingresso dell'impianto deve essere sempre esposto in maniera ben visibile e reso fruibile a tutti gli utenti e i bagnanti il regolamento interno della piscina, nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalata la presenza dell'assistente ai bagnanti, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'art. 6.

#### Art. 10.

##### *Responsabile della piscina*

1. Al fine di garantire la sicurezza degli impianti e dei bagnanti nonché la loro igiene e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.

2. Il responsabile della piscina assicura:

a) il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;

b) il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti dall'art. 6, comma 2;

c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste dall'art. 13;

d) la quotidiana pulizia e una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, in tutti gli ambienti della piscina, secondo le modalità riportate nel regolamento di cui all'art. 6 e nelle procedure di autocontrollo di cui all'art. 13;

e) il rispetto del piano di sicurezza contenuto nel documento di valutazione del rischio redatto dal responsabile della piscina o da un soggetto terzo abilitato.

#### Art. 11.

##### *Dotazione del personale*

1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina il responsabile dell'impianto individua ove previsto:

a) l'assistente ai bagnanti;

b) l'addetto agli impianti tecnologici.

2. L'assistente ai bagnanti o bagnino di salvataggio è un soggetto abilitato alle operazioni di salvamento e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali della stessa. Il personale che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti deve essere facilmente individuabile.

3. L'assistente ai bagnanti deve essere presente a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche, nonché al numero dei bagnanti, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 6.

4. L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica e garantire il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto delle caratteristiche delle acque utilizzate come previsto dall'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.

5. Ai fini della formazione del personale addetto alle piscine la Regione, secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 6, promuove l'organizzazione di corsi in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e salvamento, in collaborazione con le Aziende sanitarie e altri soggetti o enti abilitati.



## Art. 12.

*Controlli*

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso piscina sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

## Art. 13.

*Controlli interni*

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta conduzione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.

2. I controlli interni sono eseguiti in autocontrollo secondo protocolli di gestione; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività, nel rispetto degli elementi indicati nell'art. 15.

3. Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio di cui al comma 2.

4. Qualora il responsabile, in seguito al controllo interno effettuato, riscontri valori dei parametri igienico-sanitari al di fuori dei limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda sanitaria competente, nel caso in cui sia necessario sospendere la balneazione.

5. Gli esiti dei controlli interni sono riportati dal responsabile della piscina in apposito registro previsto dall'art. 15, comma 1, lettera c).

## Art. 14.

*Controlli esterni*

1. I controlli esterni sono effettuati dalle Aziende sanitarie competenti, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti e delle situazioni locali.

2. L'Azienda sanitaria competente, qualora accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti indicati nella presente legge e nel regolamento di cui all'art. 6, dispone, anche attraverso prescrizioni dirette, che siano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti.

3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, e comunque ogniquale volta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l'Azienda sanitaria può disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell'impianto, dandone immediata comunicazione al Comune.

## Art. 15.

*Documentazione*

1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione dell'Azienda sanitaria competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:

a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:

1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari e ambientali per la piscina;

2) l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui al numero 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;

3) l'individuazione dei punti critici e la definizione dei limiti degli stessi;

4) la definizione del sistema di monitoraggio;

5) l'individuazione delle azioni correttive;

6) le verifiche periodiche delle attività di gestione e autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;

b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali;

c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca e delle date di svuotamento;

d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica e antincendio;

e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;

f) la copia dei brevetti degli assistenti ai bagnanti;

g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.

2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione dell'Azienda sanitaria competente per un periodo di almeno due anni.

*Capo III*

## PISCINE PRIVATE O PUBBLICHE A USO COLLETTIVO

## Art. 16.


*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2).

## Art. 17.

*Caratteristiche generali*

1. Le caratteristiche generali delle acque delle piscine di cui al presente capo devono essere rispondenti a quanto previsto dall'art. 8.



## Art. 18.

*Requisiti igienico-sanitari dell'acqua*

1. Per le piscine disciplinate dal presente capo i requisiti igienico-sanitari dell'acqua sono quelli previsti dalla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 19.

*Responsabile della piscina*

1. Il responsabile della piscina, ai sensi dell'art. 10, è il titolare dell'attività o suo delegato.

2. Per le piscine di cui al presente capo il responsabile della piscina individua l'addetto agli impianti tecnologici ai sensi dell'art. 11.

## Art. 20.

*Assistente ai bagnanti*

1. Per le piscine di cui al presente capo è prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti solo ove stabilito dal regolamento di cui all'art. 6.

## Art. 21.

*Regolamento interno della piscina*

1. All'ingresso dell'impianto deve essere sempre esposto in maniera ben visibile e reso fruibile a tutti gli utenti e i bagnanti, nonché al personale, il regolamento interno della piscina, nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalata la presenza dell'assistente ai bagnanti, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'art. 6.

*Capo IV*

## PISCINE CONDOMINIALI

## Art. 22.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

## Art. 23.

*Caratteristiche generali*

1. Le caratteristiche generali delle acque delle piscine di cui al presente capo devono essere rispondenti a quanto previsto dall'art. 8.

## Art. 24.

*Requisiti igienico-sanitari dell'acqua*

1. Per le piscine disciplinate dal presente capo i requisiti igienico-sanitari dell'acqua sono quelli previsti dalla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 25.

*Responsabile della piscina*

1. Il responsabile della piscina, ai sensi dell'art. 10, è l'amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto dall'assemblea dei condomini.

2. L'assemblea dei condomini, su proposta dell'amministratore, nomina l'addetto agli impianti tecnologici al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti.

3. Qualora il condominio non preveda l'obbligatorietà di un amministratore ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, il responsabile della piscina e l'addetto agli impianti tecnologici sono individuati dall'assemblea dei condomini.

## Art. 26.

*Assistente ai bagnanti*

1. Nel caso in cui l'assemblea dei condomini preveda la presenza di un assistente ai bagnanti, definito ai sensi dell'art. 11, comma 2, questi vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.

2. La presenza dell'assistente ai bagnanti, ove prevista, è assicurata durante l'orario di utilizzo della piscina.


3. L'assenza dell'assistente ai bagnanti o la sua presenza solo in determinate fasce orarie deve essere evidenziata nel regolamento interno della piscina di cui all'art. 27.

4. Qualora non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, l'area della piscina deve essere adeguatamente protetta da un sistema di recinzione tale da scoraggiare lo scavalco di un intruso, nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumità.

## Art. 27.

*Regolamento interno della piscina*

1. All'ingresso dell'impianto deve essere sempre esposto in maniera ben visibile e reso fruibile a tutti i condomini il regolamento interno della piscina, nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalata la presenza dell'assistente ai bagnanti, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'art. 6.





*Capo V*  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

*Disposizioni transitorie*

1. La presente legge si applica alle piscine di nuova realizzazione. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro due anni dalla sua entrata in vigore.

2. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 29.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità di cui all'art. 11, comma 5, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020,

a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, 9 gennaio 2018

SERRACCHIANI


(*Omissis*).

**18R00103**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-033) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*







\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 9 0 1 \*

€ 6,00

